Comune di SIRTORI

Provincia di Lecco

Piano di Governo del Territorio

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i

Variante Puntuale 2018

Norme di Attuazione
Disciplina Paesaggistica

Documento di Piano

Piano dei Servizi

Piano delle Regole

2018

Studio Coppa – governo integrato del territorio
Coppa Alfredo Architetto - Coppa Lorenzo Pianificatore
www.studiocoppa.com

Con la collaborazione:

la Giunta Comunale

il segretario generale

il tecnico comunale

gli uffici comunali

i consiglieri comunali

la commissione edilizia

la commissione per il paesaggio

le associazioni

la direzione didattica, le insegnanti della scuola M. Negri

gli alunni della scuola M. Negri (a.s. 2007 – 2008)

i cittadini partecipi

gli uffici e la direzione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone

i responsabili degli uffici della Provincia di Lecco

a cui sono rivolti i nostri ringraziamenti.

I PROGETTISTI

Coppa Alfredo Architetto

Coppa Lorenzo Pianificatore

IL SINDACO

Maggioni Davide

L'ASSESSORE all'URBANISTICA

Colombo Paolo

Barbara Dell'Oro(2018)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Rota Gianfranco

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 12 del 27 aprile 2010
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N.30 del 22 ottobre 2010

APPROVATO DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di LECCO CON ATTO N. 204 27 luglio 2010
PUBBLICATO SUL B.U.R.L. IN DATA

Variante Puntuale 2018
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 5 del 22 gennazio 2019
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N.23 del 2 luglio 2019

PUBBLICATO SUL B.U.R.L. IN DATA

INDICE

PREMESSE LEGISLATIVE

CAPITOLO A: DISCIPLINA PAESAGGISTICA

I.A – DISCIPLINA PAESAGGISTICA (7)

II.A - PRINCIPI GENERALI

A. 1 – Il Codice dei Beni Culturali 8
A. 2 – Caratteri del concetto di paesaggio 8
A. 3 – Il progetto-processo 8

III.A - NORME PAESAGGISTICHE GENERALI

A.4 – *Il Decreto Ministeriale 6 giugno 1967* 9
A.5 – La tutela paesaggistica nel comune di Sirtori 9

CAPITOLO B: NORME del DOCUMENTO di PIANO

I.B – NORME GENERALI

Art. B1 – Riferimenti legislativi 12
Art. B2 – Ambito di applicazione 12
Art. B3 – Finalità (e obiettivi) del Piano di Governo del Territorio 12
Art. B4 – Possibilità di deroga 12
Art. B5 – Prevalenza 13

II.B – CONTENUTI OBIETTIVI e DIMENSIONAMENTO

Art. B6 - Contenuti ed elaborati del Documento di Piano 13
Art. B7 - Obiettivi quantitativi di sviluppo del PGT 14
Art. B8 - Individuazione degli ambiti di trasformazione e modalità di attuazione 15
Art. B9 - Criteri normativi per la progettazione degli ambiti di trasformazione 15
Art. B10 - Perequazione e compensazione 16
Art. B11 - Cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria 16
Art. B12 – Sanzioni 16
Art. B13 – Autorizzazione paesaggistica 17
Art. B14 – Modalità di presentazione delle istanze 17
Art. B15 – Il Parco Naturale di Montevecchia e della Valle del Curone 17
Art. B16 – Edificazione delle aree destinate all'agricoltura 17
Art. B17 – I nuclei di Antica formazione 17

III.B – DEFINIZIONI E ORDINAMENTO GENERALE

Art. B18 – Destinazione d'uso 18
Art. B19 – Mutamenti delle destinazioni d'uso degli edifici 19
Art. B20 – Determinazioni delle variazioni essenziali 19

Art. B21 – Definizioni degli interventi edilizi 20
Art. B22 – Presupposti per il rilascio degli atti abilitativi 22
Art. B23 – Aree di pertinenza e impegnativa volumetrica 22

IV.B – SOSTENIBILITA' DEL PIANO

Art. B24 – Indicatori per la Valutazione Ambientale del PGT 23
Art. B25 – Sostenibilità degli interventi 23
B25.1 - Incentivi per la qualità energetica 23
B25.2 - Incentivi per la qualità progettuale 24
B25.3 - Perequazione all'interno dei comparti edificati 24

V.B – NORME PAESAGGISTICHE (del DP)

Art. B26 – Indirizzi e prescrizioni di carattere paesaggistico 24
B26.1 – L'azione di tutela paesistica del PTCP 24
B26.2 – Unità di paesaggio e Ambiti Paesistici - PTCP 24
B26.3 - I caratteri identificativi del paesaggio - PTCP 25
B26.4 - Le Unità di paesaggio - PTCP – Gli indirizzi di tutela 26
B26.5 - I paesaggi agrari - PTCP 28
B26.6 - I Sistemi paesistici - PTCP 28
B26.7 – Elementi costitutivi del paesaggio provinciale 30

CAPITOLO C: NORME del PIANO dei SERVIZI

PREMESSE (32)

I.C – NORME GENERALI

Art. C1 – Natura e contenuti del Piano dei Servizi 32
Art. C2 – Definizione dei servizi 32
Art. C3 – Vincoli preordinati all'espropriazione 33
Art. C4 – Validità del Piano dei Servizi 33

II.C – DEFINIZIONI e ATTUAZIONE (del PdS)

Art. C5 – Classificazione delle aree destinate alle infrastrutture e ai servizi 33
1. Aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria 33
2. Aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria 33
3. Aree destinate agli interventi di edilizia residenziale pubblica 33
Art. C6 – I Servizi quantitativi 34
C6.1 – I servizi per l'istruzione (SS) 34
C6.2 – I servizi di interesse comune (IC) 34
C6.3 – I servizi a verde pubblico e attrezzature sportive (SV) 35
C6.4 – I servizi per mobilità e parcheggi pubblici (MP) 36
C6.5 – La Rete ecologica (Tav. 3 PdS) 37
Art. C7 – I Servizi prestazionali 37
Art. C8 – Attuazione del Piano dei Servizi 37
C8.2 – La convenzione 38

III.C – DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI

Art. C9 – Modalità di quantificazione delle aree per i servizi quantitativi 38
Art. C9.1 – Dotazione minima dei servizi quantitativi 39
Art. C9.2 – Reperimento dei servizi nei Nuclei di Antica Formazione 40
Art. C9.3 – Reperimento dei servizi negli ambiti del tessuto consolidato 40
Art. C9.4 – Reperimento dei servizi negli Ambiti di Trasformazione (AdT) 40
Art. C10 – Eliminazione delle barriere architettoniche 40

IV.C – NORME PAESAGGISTICHE (del PdS)

Art. C11 – Il Piano dei Servizi e il paesaggio 41
Art. C12 – Il Piano dei Servizi e l'integrità del paesaggio 41
Art. C13 – Il Piano dei Servizi, il paesaggio, l'edilizia sostenibile ed efficiente 41
Art. C14 – Riqualificazione degli spazi a verde 42

Appendice – Elenco specie autoctone arboree e altoarbustive 43

CAPITOLO D: NORME del PIANO delle REGOLE

PREMESSE (45)

I.D - NORME GENERALI (45)

II.D – DEFINIZIONI (45)

Art. D1 - Definizione dei parametri urbanistici 45
1. S - Superficie d'intervento (mq.) *45*
2. I - Indice di fabbricabilità (mc/mq - mc/ha) *45*
3. Uf. - Indice di utilizzazione (mq/mq) *46*
4. Sc - Superficie coperta (mq.) *46*
5. Rc - Rapporto di copertura (%) *46*
6. Slp - Superficie lorda complessiva di pavimento (mq). *46*
7. H - Altezza interpiano (m.) *46*
8. V – Volume (mc) *46*
9. S1 – Superficie per l'urbanizzazione primaria (mq) *46*
10. S2 – Superficie per l'urbanizzazione secondaria (mq) *46*
11. Sm – Superficie minima di intervento (mq) *46*
12. Sv – Superficie di vendita (mq) *46*
13. Sa – Superficie dei locali commerciali accessori (mq) *47*
14. Scl – Superficie commerciale lorda (mq) *47*
15. - Disposizioni generali *47*
Art. D2 - Modalità di valutazione di alcune quantità 47
1. H – Altezza (m.) *47*
2. Df – Distanza tra fabbricati (m.) *47*
3. Dc - Distanza di un fabbricato dai confini di proprietà (m) *47*
4. Dcs - Distanza di un fabbricato dalla strada (m.) *47*
5. Disposizioni generali 47
Art. D3 - Aree di pertinenza 48

III.D - DISCIPLINA EDILIZIA DEGLI AMBITI

Art. D4 - Norme edilizie generali 48
D4.1) - Distanza dal confine 48
D4.2) - Distanza tra fabbricati 49
D4.3) - Altezza degli edifici 49
D4.4) - Recinzioni 49
D4.5) - Accessi e passi carrai 49
D4.6) - Piantumazioni 49
D4.7) - Costruzioni accessorie 50
Art. D5 – Sottotetti 51
Art. D6 – Arretramenti dagli spazi pubblici, dai confini, dai cigli stradali, tra edifici 52
Art. D7 – Parcheggi di uso privato 52

IV.D – LE PREVISIONI SOVRAORDINATE

Art. D8 – Aree o edifici a rischio di incidente rilevante 53
Art. D9 – Aree regionali protette 53
D9.1 – Le aree lungo il perimetro del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone 53
D9.2 – I complessi agricoli e di valore storico ambientale all'interno del Parco 53
Art. D10 – Ambiti di rispetto 53
Art. D11 – Piani di settore 54
D11.1 - Studio geologico 54
D11.2 - Individuazione reticolo idrico minore 55
D11.3 - Zonizzazione elettromagnetica 55
D11.4 - Piano di classificazione acustica 55
Art. D12 – Ambiti di cui al Dlgs n. 42/2004 55
D12.1 - Norme paesaggistiche (del PdR) 56
D12.2 – Ambiti compresi nel Piano di Indirizzo Forestale 56

V.D - GLI AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO

Art. D13 – Ambiti residenziali consolidati - Norme generali 56
Art. D13.1 – I Nuclei di Antica Formazione 57
Art. D13.2– Ambiti residenziali a edificazione compatta 59
Art. D13.3 – Ambiti residenziali a media densità 60
Art. D13.4 – Ambiti residenziali a edificazione rada 62
Art. D13.5 – Giardini privati di interesse paesistico 64
Art. D14 – Ambiti produttivi e commerciali consolidati – Norme generali 64
Art. D14.1 – Ambiti Produttivi consolidati 65
Art. D14.2 – Ambiti Commerciali consolidati 66
Art. D14.3 – Ambiti Direzionali D2 70
Art. D15 – Ambiti di contenimento dello stato di fatto 72
Art. D16 – Ambiti destinati all'attività agricola 73
Art. D17 – Ambiti a Bosco – Norme del P.I.F. 74
Art. D18 – Aree di valore paesaggistico ambientale non edificabili 75
Art. D19 – Ambiti ricompresi all'interno del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 71

CAPITOLO E: NORME TRANSITORIE

I.E – NORME GENERALI

Art. E1 – Norme sulla mobilità 77
Art. E2 - Depositi di oli minerali 77
Art. E3 - Attrezzature destinate ad autorimesse e ad officine per la riparazione ed il lavaggio degli autoveicoli 78
Art. E4 - Riferimenti legislativi 78
Art. E5 – L.R. 16 luglio 2009, n. 13 78
Art. E6 – Edifici in contrasto con le indicazioni del PGT 78
Art. E7 – Deroghe 78
Art. E8 - Norme speciali per edifici destinati ad attrezzature pubbliche 78

II.E – DISCIPLINA URBANISTICA in MATERIA di COMMERCIO e FIERE

Art. E9 - Stralci della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 79

CAPITOLO F: IL MONITORAGGIO

Art. F1 - Il sistema di monitoraggio 80
Scheda del sistema di monitoraggio 82

Art. F2 - La relazione paesaggistica (con riferimenti alla DGR 15 marzo 2006 n. 8/2121) 83

CAPITOLO G: Norme del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Allegato: NTA del PTC del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Premesse Legislative

PREMESSE LEGISLATIVE

Il governo del territorio si attua con l'apporto di una pluralità di piani e programmi fra loro necessariamente coordinati e sottoposti a costante azione di monitoraggio.

Sono considerati strumenti della pianificazione comunale:

. il piano di governo del territorio

. i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale

Il Piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti, ciascuno dei quali è costituito da un insieme di elaborati:

. il Documento di Piano (DP)
. il Piano dei Servizi (PdS)
. il Piano delle Regole (PdR)

Il Documento di Piano:

- ha validità quinquennale ed è sempre modificabile
- individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione con valore strategico per la politica territoriale;
- determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, tenendo conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo, dell'assetto viabilistico, del possibile utilizzo e miglioramento dei servizi pubblici anche a livello sovra comunale;
- prevede le azioni di tutela del patrimonio ambientale in conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- determina le politiche di intervento per la residenza comprese eventuali politiche per l'edilizia residenziale pubblica, per le attività produttive, secondarie e terziarie comprese quelle della distribuzione commerciale;
- dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione;
- individua gli ambiti di trasformazione definendone gli indici urbanistico-edilizi, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, insieme ai criteri di intervento preordinati alla tutela ambientale paesaggistica e storico monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica;
- individua le aree degradate e dismesse e ne propone le modalità di recupero;
- individua i principali elementi che caratterizzano il paesaggio ed il territorio, e definisce i requisiti degli interventi che incideranno sul carattere del paesaggio e sulla sua percezione visiva e sociale;
- determina le modalità di recepimento delle previsioni superiori prevalenti e la eventuale proposizione di obiettivi di interesse locale;
- definisce gli eventuali criteri di compensazione, perequazione e incentivazione.

Il Documento di Piano
non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Il Piano dei Servizi:

- è finalizzato ad assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;
- determina il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio;
- verifica la dotazione minima dei servizi alle persone, determinata in diciotto metri quadrati per abitante;
- esplicita la sostenibilità dei costi anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati;
- indica i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione.

Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

Il Piano delle Regole :

- definisce all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato come insieme delle parti di territorio già edificati o trasformati, comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento;
- indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla vigente normativa superiore;
- individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante
- contiene:
    - il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino;
    - l'individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale;
- individua
    - le aree destinate all'agricoltura
    - le aree di valore paesaggistico – ambientale ed ecologiche
    - le aree non soggette a trasformazione urbanistica

Entro i confini del tessuto urbano consolidato individua i nuclei di antica formazione, identifica i beni ambientali e storico – artistico – monumentale oggetto di tutela (Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.).
Definisce le caratteristiche fisico – morfologiche che caratterizzano l'esistente, caratteristiche da rispettare in caso di interventi integrativi o sostitutivi, e i criteri di valorizzazione degli ambiti vincolati.

Per gli ambiti del tessuto consolidato, il piano delle regole identifica i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o di sostituzione:

- caratteristiche tipologiche, allineamenti orientamenti e percorsi
- consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste (compresi i sottotetti)
- rapporti di copertura esistenti e previsti
- altezze massime e minime
- modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità nel reticolo idrografico superficiale

- destinazioni d'uso dei comparti, e funzioni non ammesse
- interventi di integrazione paesaggistica per ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs n. 42/2004 s.m.i.
- requisiti qualitativi degli interventi previsti
- interventi di mitigazione con l'utilizzo di essenze locali
- requisiti di efficienza energetica.

Per le aree destinate all'agricoltura il piano delle regole:
- detta la disciplina d'uso di valorizzazione di salvaguardia
- recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica
- individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative per il loro riutilizzo.

Per le aree di valore paesaggistico – ambientale ed ecologiche il piano delle regole:
- detta regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione delle previsioni del piano territoriale regionale, del piano paesaggistico territoriale della regione, del piano territoriale di coordinamento provinciale
- per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti e ne detta la disciplina d'uso e consente interventi per servizi pubblici completi di eventuali mitigazioni e compensazioni agro – forestali e ambientali.

Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

<u>I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale</u>

L'attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale.

Nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva e in coerenza con le indicazioni del documento di piano, gli indici urbanistici – edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso.

Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base l'imponibile catastale rilevabile al momento della presentazione del piano stesso, costituiti in consorzio ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166.
In tale caso il sindaco provvede ad attivare la procedura di cui all'art. 27, comma5, della legge medesima.

Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Sono strumenti di attuazione del documento di piano:

- Piano Particolareggiato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 s.m.i.
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 s.m.i.
- Piano di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 s.m.i.
- Piano per gli Insediamenti Produttivi di cui agli artt. 26 – 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 s.m.i.

- Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457
- Piano Integrato di Intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 s.m.i. e alla L.R. 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i.
- Programmi di recupero urbano di cui alla L. n. 493/1993
- Piani e Programmi così come previsti dalla legislazione regionale vigente al momento della loro presentazione per le approvazioni di legge.

Gli atti abilitativi preordinati agli interventi edilizi, sono subordinati alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio.

Possono essere subordinati all'impegno degli interessati di procedere alla realizzazione delle opere medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto dell'atto abilitativo.

Gli atti abilitativi sono rilasciati dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, ovvero dallo sportello unico per l'edilizia, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti di pianificazione vigenti e adottati.

Le richieste rivolte alla amministrazione devono sempre essere accompagnate, oltre che dagli altri documenti di legge e previsti dai regolamenti comunali, dall'attestazione concernente il titolo di legittimazione del (o dei) richiedente.

CAPITOLO A

Disciplina Paesaggistica

I.A – DISCIPLINA PAESAGGISTICA

Il paesaggio viene assunto come principio guida delle trasformazioni nell'ambito del territorio comunale.

"… spetta al paesaggio una particolare tutela, la cui attuazione deve costituire la premessa ineludibile di ogni programma di sviluppo che si proponga di conseguire gli obiettivi di sostenibilità e durevolezza".

Si deve quindi valutare e verificare come i valori paesaggistici del territorio riconosciuti dalla collettività possano essere mantenuti – valorizzati pure se in presenza di significative e continue trasformazioni territoriali, e in tale direzione si può giungere a negare l'autorizzazione paesaggistica a progetti compatibili con le prescrizioni e con le previsioni urbanistiche.

Il PGT assume quindi la tutela paesaggistica come suo obiettivo primario, che si può esprimere e realizzare attraverso valutazioni consapevoli su ogni scelta programmatica che possa incidere sul territorio.

La ricomposizione dei paesaggi compromessi, dove le trasformazioni sono intervenute senza un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico, deve essere un obiettivo da perseguire con lo stesso impegno della conservazione dell'equilibrio insito nei paesaggi ancora integri.

La tutela del paesaggio consiste allora in una complessa e articolata gestione di tutto il territorio, ed in particolare degli ambiti o dei territori vincolati, volta alla salvaguardia e al recupero degli elementi costitutivi del paesaggio stesso. Paesaggio *inteso come*

- *risorsa della struttura fisico morfologica e naturale*
- *componente del patrimonio storico culturale*
- *componente delle strutture relazionali che connettono tutti gli elementi che lo compongono in complesse realtà di valore estetico – culturale.*

Le azioni di tutela quindi si esprimono anche nella salvaguardia delle condizioni di fruizione e leggibilità del paesaggio, così come nell'attenzione alla qualità paesaggistica che si dovrà porre nei nuovi interventi. Questo conduce alla necessità di una azione integrata che porta alla tutela del bene e insieme alla salvaguardia del suo contesto, inteso come spazio indispensabile alla sua sopravvivenza estetica e funzionale, alla sua identificabilità storica e di relazione.
Tutela e qualificazione si devono esprimere in forme diverse, in rapporto ai caratteri delle trasformazioni previste e al grado di sensibilità del luogo.

Per esercitare le azioni di tutela, da svolgere nella conservazione, nella qualificazione e nella progettazione di nuove componenti del paesaggio, è indispensabile la conoscenza del paesaggio, che deve essere dimostrata negli atti progettuali e amministrativi dovuti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni preventive ad ogni intervento.

II.A - PRINCIPI GENERALI

A. 1 – Il Codice dei Beni Culturali

Il Codice dei Beni Culturali (Dlgs n. 42/2004, s.m.i.) definisce il paesaggio come "una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni". Lo stesso Codice, si conforma agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati membri della Comunità Europea, declina il concetto di tutela del paesaggio secondo tre accezioni:

- Tutela in quanto conservazione e manutenzione dell'esistente e dei suoi valori riconosciuti;
- Tutela in quanto attenta gestione paesaggistica e più elevata qualità degli interventi di trasformazione;
- Tutela in quanto recupero delle situazioni di degrado.

Il compito di tutela affidato al PGT è steso ai tre elementi.

A. 2 – Caratteri del concetto di paesaggio

I caratteri fondamentali del concetto di paesaggio sono così individuati:

Il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è strettamente connesso con il dato visuale, con "l'aspetto" del territorio.

La complessità dell'insieme, perché non è solo la pregevolezzza reale dei singoli elementi che compongono il paesaggio ad essere considerata, come avviene per le bellezze individuali, ma il loro comporsi, il loro configurarsi, il loro modificarsi che conferisce a quanto percepito una "*forma*" riconoscibile che caratterizza i luoghi.

Il valore estetico culturale, in quanto alla "*forma*" così individuata viene attribuito in significato, una capacità di evocare "valori estetici e tradizionali" rappresentativi dell'identità culturale di una comunità.

Si può quindi affermare che il paesaggio si manifesta attraverso le relazioni che intercorrono tra il territorio e i soggetti che (lo costruiscono e) lo percepiscono. E il termine territorio assume il significato di spazio che contiene elementi oggettivi che, selezionati con differente intenzionalità, permettono di identificare sistemi spaziali qualificabili come paesaggi riconoscibili.

A. 3 – Il progetto-processo

1 - Il P.T.P.R. afferma tre principi di particolare rilevanza ai fini dell'impostazione e della valutazione dei progetti di trasformazione del territorio:

- la qualità paesistica rappresenta ovunque un primario valore territoriale e pertanto le finalità suddette vanno perseguite sull'intero territorio regionale;
- la tutela e valorizzazione del paesaggio non può attuarsi solo tramite politiche e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ma un ruolo determinante è svolto in tal senso dai progetti di trasformazione del territorio;
- il miglioramento della qualità paesistica delle trasformazioni non è definibile solo tramite regolamenti e norme generali ma passa obbligatoriamente attraverso la profonda conoscenza dei luoghi in cui si opera.

2 - Da queste affermazioni derivano principi più specifici e più direttamente incidenti sul livello progettuale:

- ogni intervento che opera una trasformazione del territorio è potenzialmente un intervento di trasformazione del paesaggio;
- l'aspetto di un intervento e il conseguente esito paesistico sono sostanzialmente valutabili solo a seguito della completa definizione progettuale dello stesso relazionata al contesto;
- la valutazione sugli esiti paesistici ha per sua natura carattere discrezionale e là dove la conoscenza e l'apprezzamento dei valori paesistici del territorio siano radicati e diffusi si realizzeranno condizioni di sintonia culturale tra istituzioni e cittadini - operatori per una più comune condivisione del giudizio.

3 – Si deve tendere ad una attenta considerazione delle implicazioni paesistiche dei progetti e del rapporto progetto/contesto, attraverso l'instaurazione di "relazioni" tra proponente-progettista e amministrazioni pubbliche. Il progetto quindi, non è più inteso come un adempimento formale da gestire secondo una logica burocratica, ma come occasione di dialogo e di collaborazione, con l'obiettivo ultimo di migliorare la qualità paesistica dei progetti.
4 - L'oggetto in esame non è il progetto in sé, ma il progetto in quanto partecipe di un paesaggio, cioè il rapporto progetto-contesto paesistico. Il progetto si deve trasformare in processo, e la finalità del progetto-processo assume più importanza del progetto stesso, e l'atto del progettare diventa "quello che succede prima e quello che succede dopo".
5 - Si introduce qui il concetto di valutazione: valutare significa inserire nel progetto-processo tutte le informazioni necessarie a prefigurare le conseguenze dell'azione, anticipando i risultati.
Il progetto-processo valutativo sposta la responsabilità dalle intenzioni agli effetti finali delle azioni.

III.A - NORME PAESAGGISTICHE GENERALI

A.4 – *Il Decreto Ministeriale 6 giugno 1967*

Il territorio di Sirtori è vincolato nella sua totalità dalla (ex) Legge n. 1497/1939.

***Decreto Ministeriale del 6 giugno 1967**. Dichiarazione di **notevole interesse pubblico** dell'intero territorio comunale di Sirtori ai sensi della Legge n. 1497/1939*
(…)

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché concorre a formare quella parte di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che – nel Comune in argomento come in quelli ad esso adiacente – costituiscono come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri naturali di particolare bellezza, accompagnati dalla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di quelle bellezze permettono il godimento ed aperti verso la Brianza ed il Monte Rosa e che la zona stessa inoltre forma un vasto complesso di cose immobili componenti un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale coincidente senza soluzione di continuità con un ampia area della Brianza di cui Sirtori e i Comuni adiacenti fanno parte.
Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia pure in diverso grado, a formare quadri d'insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una funzione d'inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i confini del territorio comunale.
(…)

A.5 – La tutela paesaggistica nel comune di Sirtori

In sintonia con i principi della Convenzione Europea del paesaggio in merito alla centralità della percezione sociale dell'ambiente e del paesaggio, ed in coerenza con le disposizioni vigenti in materia, in tutto il territorio comunale riveste significativa e fondamentale importanza la dimensione percettiva e in alcuni casi simbolica dell'assetto urbano, nell'ottica di una sua progressiva riqualificazione insediativa e di una ricercata caratterizzazione architettonica.

Il PGT assume la tutela paesaggistica tra i suoi obiettivi primari, alla luce della quale valutare ogni scelta che incida sul proprio territorio. La conservazione degli assetti dei paesaggi integri e la ricomposizione dei paesaggi compromessi sono obiettivi che il PGT persegue con la stessa determinazione.

La tutela del paesaggio consiste in una complessa e molto articolata gestione delle trasformazioni che avvengono nel territorio interamente vincolato, volta alla salvaguardia dei suoi elementi costituivi intesi come risorsa:
. della struttura fisico-morfologica e naturale
. delle componenti del patrimonio storico-culturale
. delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore ambientale, estetico, culturale: i paesaggi.
La tutela e la qualificazione del paesaggio si esprimono:
- nella salvaguardia degli elementi di connotazione descritti nel Vincolo
- nella fruizione e leggibilità dei complessi paesaggistici nel loro insieme
- nella dovuta attenzione alla qualità paesaggistica e ambientale nei nuovi interventi.

La difesa del paesaggio si attua attraverso la tutela e la qualificazione:
- del singolo bene
- del suo contesto da intendere come pertinenza indispensabile alla sopravvivenza del bene stesso
- del suo intorno quale spazio utile a garantire la conservazione della trama relazionale di vario ordine - ecologico, biosistemico, storico, visuale ed estetico, di connessione sociale - trama da considerare come struttura portante dello stesso contesto.

Il carattere o i caratteri della trasformazione proposta e il grado di sensibilità del luogo, definiscono la forma della tutela e della qualificazione o riqualificazione del paesaggio.
Presupposto indispensabile per procedere correttamente in ogni azione di trasformazione è la conoscenza del paesaggio e delle sue valenze positive da esaltare e dei suoi valori negati da recuperare.
Il processo conoscitivo deve avvenire attraverso vari livelli di approfondimento in relazione al valore allo spessore e al carattere della trasformazione che si va a proporre.
Nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica quale il comune di Sirtori, la preparazione dei progetti di trasformazione deve essere effettuata con riferimento al contesto ambientale e paesaggistico e considerando le motivazioni del vincolo. La conoscenza dei luoghi deve essere dimostrata negli atti amministrativi necessari all'ottenimento delle dovute autorizzazioni preventive ad ogni intervento nel territorio.

CAPITOLO B

Norme del Documento di Piano

I.B – NORME GENERALI del DdP

Art. B1 – Riferimenti legislativi

Le presenti Norme di Attuazione (NdA) sono destinate a regolare il governo del territorio nel comune di Sirtori in applicazione e nel rispetto dei principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento statale, regionale e comunitario.

Per quanto non espressamente citato e non espressamente previsto nelle presenti Norme, si fa riferimento alle disposizioni statali e regionali vigenti, nonché alla regolamentazione comunale in materia edilizia, così come supportata dalle competenti normative di ordine superiore.

Art. B2 – Ambito di applicazione

Il governo del territorio comunale è regolato dagli strumenti sovraordinati di livello regionale e provinciale, oltre che dalla legislazione statale di riferimento.

La strumentazione urbanistica comunale è costituita dal Piano di Governo del Territorio (PGT) che definisce e disciplina l'assetto del territorio comunale di Sirtori, dai piani attuativi e dagli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, nonché dai piani di settore:

- **Individuazione del reticolo idrico minore**
- **Definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico**
- **Piano di classificazione acustica**
- **Zonizzazione elettromagnetica**
- **Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo**

Tutte le opere, le trasformazioni edilizie ed urbanistiche che, sulla base della vigente legislazione richiedano un titolo abilitativo, nonché i mutamenti di destinazione d'uso anche senza opere edilizie o con opere di adeguamento al nuovo uso, devono sempre risultare conformi alle prescrizioni del Piano di Governo del Territorio.

Art. B3 – Finalità (e obiettivi) del Piano di Governo del Territorio

Il Piano di governo del territorio è ispirato ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, statale e regionale. Esso pone particolare attenzione:

- a minimizzare il consumo di suolo ai fini edificatori, favorendo la riqualificazione del tessuto urbano consolidato nelle sue parti obsolete e/o sotto utilizzati;
- alla tutela del patrimonio ambientale in conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- alla sostenibilità ambientale del processo insediativo, generato dalle trasformazioni e/o dalla riqualificazione urbana;
- alla salvaguardia e alla rivalutazione del patrimonio storico e paesaggistico residuo;
- all'incremento dell'offerta di servizi alla popolazione che risiede e che gravita sul comune, configurando l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nel territorio di Sirtori;
- alla promozione delle misure di risparmio energetico in tutti gli ambiti di intervento del PGT, anche attraverso l'applicazione delle vigenti normative comunali e sovracomunali, e la verifica della sostenibilità degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio;
- al controllo della progettazione edilizia ed urbanistica finalizzato alla verifica della qualità del manufatto edilizio e delle sue pertinenze private e pubbliche per il raggiungimento di una qualità paesistica e ambientale concreta.

Art. B4 – Possibilità di deroga

Ai sensi e per effetto dell'art. 40 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il Permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è dato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa delibera del Consiglio Comunale.

La deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale.

La deroga può essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi e nei limiti di cui all'art. 19 della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6.

Sono fatte salve le norme e le leggi in materia di tutela del paesaggio, di igiene, di sanità, e di sicurezza.

Art. B5 – Prevalenza

Le presenti Norme integrano le indicazioni contenute negli elaborati grafici.
Nel caso di contrasto:

- tra tavole di scala diverse, prevale quella di maggiore dettaglio;
- tra tavole di piano e NdA, prevalgono le Norme di Attuazione.

Nel caso di difformità:

- tra previsioni contenute in elaborati di documenti diversi del PGT, prevale la previsione contenuta nel Piano dei Servizi;
- tra previsioni contenute nel Piano delle Regole e nel Documento di Piano, prevale quella indicata nel Piano delle Regole, visto il valore conformativo delle previsioni in esso contenute.

IIB – CONTENUTI OBIETTIVI e DIMENSIONAMENTO

Art. B6 - Contenuti ed elaborati del Documento di Piano

Ai sensi dell'Art.8 della L.R. n. 12/2005 s.m.i. si forniscono le determinazioni del Documento di Piano in relazione agli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo previsto dal PGT e in merito alla individuazione degli Ambiti di Trasformazione, così come individuati dallo stesso DP.
Si definiscono i relativi criteri di intervento, preordinati al rispetto del dimensionamento indicato, alla tutela ambientale paesaggistica e storico-monumentale, alla vigilanza ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva.
Si stabiliscono poi le indicazioni minime finalizzate alla realizzazione di un corretto monitoraggio delle azioni di piano intraprese con l'attuazione del PGT.

Il presente Documento di Piano si compone dei seguenti elaborati:

- **1 – relazione**
- **tavola 2 – analisi delle soglie storiche – scala 1:10.000**
- **tavola 3 – le indicazione del PTCP – stralci dal PTCP 2009**
- **tavola 4 – inquadramento infrastrutturale – scala 1:25.000**
- **tavola 5 – sistema della mobilità – scala 1:5.000**
- **tavola 6 – sistema urbano, destinazioni d'uso e n° piani – scala 1:5.000**
- **tavola 7 – sistema ambientale – scala 1:5.000**
- **tavola 8 – morfologia del territorio – scala 1:5.000**
- **tavola 9 – il sistema dei vincoli – scala 1:5.000**
- **tavola 10 – il Documento di Piano – scala 1:5.000**
- **tavola 11 – la carta del paesaggio – scala 1:5.000**
- **– Norme di Attuazione e Disciplina Paesistica del DP**

Art. B7 - Obiettivi quantitativi di sviluppo del PGT - (nel quinquennio)

Il Documento di Piano individua i seguenti obiettivi di sviluppo:

DIMENSIONAMENTO AMBITI RESIDENZIALI		
Volume in progetto	Volume abitante	Abitanti insediabili in 5 anni volume progetto / volume abitante
36.606 mc.	**150 mc/ab**	**244 abitanti**

La volumetria in ambito residenziale in progetto nei 5 anni successivi all'adozione del PGT è di mc. 36.606. Gli abitanti insediabili risultano 244, valore superiore ai 220 abitanti previsti dall'andamento demografico.

DIMENSIONAMENTO AMBITI PRODUTTIVI	
denominazione	RC in ampliamento
Bevera di Sirtori **(Adt8)**	mq. 2.000
(Adt12)	mq. 4.850
totale	**mq. 6.850**

In ambito produttivo non sono previste aree di espansione a parte l'ambito di trasformazione AdT 12 reiterato dal PRG vigente senza alcuna variazione al dimensionamento.

DIMENSIONAMENTO AMBITI COMMERCIALI	
denominazione	Slp in ampliamento
medie strutture di vendita	-
grandi strutture di vendita - **(AdT11)**	mq. 1.300
totale	**mq. 1.300**

In ambito commerciale non è prevista l'individuazione di nuove aree di espansione.

È previsto l'ampliamento ad uso deposito per una slp di circa 1300 mq all'interno dell'ambito di trasformazione AdT 11.

Art. B8 - Individuazione degli ambiti di trasformazione e modalità di attuazione
Il Documento di piano, ai sensi dell'Art. 8 della L.R. n. 12/2005 s.m.i. individua nel territorio comunale gli ambiti di trasformazione e ne definisce i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica, storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica.
Per effetto dell'art. 12 della medesima legge, il DP collega direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti di trasformazione alla loro modalità di attuazione per mezzo della pianificazione attuativa comunale.

Il Documento di Piano individua i seguenti ambiti:

AdT 1) – Località Resempiano - ***residenziale***
AdT 2) – Galoppatoio – Martinelli - ***residenziale, turistico ricettivo***
AdT 3) – Piazza don Boschi – ***residenziale, servizi di interesse comune***
AdT 4) – Scuola primaria Modesto Negri – ***servizi istruzione inferiore, mobilità***
AdT 5) – Via La Santa – SP n. 51 – ***residenziale, commerciale***
AdT 6) – P.I.I. Via Garibaldi - ***residenziale***
AdT 7) - Via Piave (Viganò) - ***residenziale***
AdT 8) - Nuova Stame – ***ampliamento produttivo***
AdT 9) – Cascina Bornò – ***residenziale, turistico ricettivo***
AdT 10) – Bottegone – Villa Besana - ***residenziale, commerciale, turistico ricettivo***
AdT 11) – Via delle Industrie – ***commerciale, servizi interesse comune***
AdT 12) – Domino - ***produttivo***

Gli interventi previsti negli ambiti di trasformazione possono essere realizzati attraverso Piani Attuativi o con Permesso di Costruire Convenzionato.
Le perimetrazione degli interventi possono essere perfezionate in sede di progettazione.
Contenuti e dimensionamento devono risultare conformi alle disposizioni, dettate nelle singole schede previste nel DP.
Sono fatte salve le disposizioni di legge e le norme sovraordinate, anche se non espressamente citate.

Art. B9 - Criteri normativi per la progettazione degli ambiti di trasformazione
L'individuazione degli ambiti di trasformazione in elenco non produce l'automatica acquisizione dei diritti edificatori previsti dal DP, in quanto lo stesso DP, ai sensi del comma 3 dell'Art. 8 della L.R. n. 12/2005, non contiene previsioni che abbiano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
L'individuazione degli ambiti ha quindi il solo scopo di localizzare le aree le cui caratteristiche sono state positivamente valutate al fine di una loro possibile futura trasformazione.
La concretizzazione delle possibilità edificatorie potrà avvenire solo a seguito della dovuta approvazione dei Progetti e Piani Attuativi, i cui contenuti dovranno essere concertati e definiti in modo interlocutorio tra gli operatori e l'amministrazione comunale secondo le indicazioni contenute nelle singole schede d'ambito, e gli impegni da prevedere nella convenzione.

Gli strumenti della pianificazione attuativa prevedono:

a) la precisa perimetrazione in scala adeguata del piano entro i limiti indicati dalla cartografia del DP;
b) la puntuale individuazione catastale degli immobili compresi nel piano e i titoli di proprietà o di legittimazione della istanza;
c) il rispetto dei criteri progettuali e la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi del DP, in conformità alla normativa di piano e alle norme paesistiche;

d) la precisa individuazione delle aree destinate alla concentrazione volumetrica fondiaria, entro i limiti previsti dal DP;
e) la cessione gratuita al comune delle aree assoggettate a servizi di sussidiarietà e di compensazione (se previste);
f) la cessione gratuita al comune delle aree per i servizi nella misura minima fissate dalle schede di progetto e dal Piano dei Servizi;
g) la verifica di conformità delle soluzioni progettuali rispetto al DP, alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti in materia;
h) la verifica di conformità ai contenuti del PTCP, con particolare riferimento agli indirizzi di tutela del paesaggio;
i) le opere di mitigazione e di compensazione anche su aree esterne alla perimetrazione del piano attuativo e in conformità agli atti di pianificazione vigente;
j) ogni altra indicazione necessaria alla corretta conformizzazione del progetto al PGT;
k) la sottoscrizione della convenzione.

Gli edifici esistenti all'interno degli AdT, al netto delle superfetazioni, potranno essere conservati, trasformati, demoliti e ricostruiti nel perimetro dello stesso AdT, in coerenza e secondo le indicazioni progettuali dettate dalla pianificazione attuativa di dettaglio. Sono fatte salve le norme di tutela paesaggistiche e i vincoli eventualmente presenti negli AdT.

Art. B10 - Perequazione e compensazione

I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale ripartiscono tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l'attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale, sulla base dello stato di fatto e di diritto dei luoghi.

Gli stessi piani e atti di programmazione individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree dove concentrare l'edificazione, le aree da cedere gratuitamente alla amministrazione comunale, ovvero le aree o gli immobili da asservire ad uso pubblico, e finalizzate alla realizzazione di servizi e infrastrutture.

Inoltre individuano le aree eventualmente necessarie alle compensazioni economiche e/o urbanistiche, come indicate dal DP e dal Documento di Inquadramento.

Art. B11 - Cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria

Il titolo abilitativo alla edificazione, quando necessario, quale sua condizione di efficacia può essere accompagnato da un atto d'obbligo unilaterale o convenzione, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune a titolo gratuito delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti l'intervento. L'atto può prevedere la realizzazione diretta di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria.
E' sempre assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l'installazione della rete dei servizi strumentali all'esecuzione delle costruzioni e necessarie alla loro funzionalità.

Art. B12 – Sanzioni

Le sanzioni previste dalla normativa statale in caso di svolgimento di attività di trasformazione urbanistico-edilizia in carenza di titolo abilitativo o in sua difformità si applicano anche nei confronti di coloro che danno inizio all'attività per mezzo della D.I.A. (art. 41 L.R. n. 12/2005 s.m.i.), in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa o con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti.

Art. B13 – Autorizzazione paesaggistica
Sono operanti le disposizioni di legge relative ai territori comunali interamente vincolati ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. B14 – Modalità di presentazione delle istanze
Per le modalità di presentazione delle istanze tese al riconoscimento dei diritti edificatori, si rimanda al vigente **Regolamento Edilizio Condiviso**, con particolare riferimento agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono fatte salve le normative sovraordinate anche se non espressamente citate.

Art. B15 – Il Parco Naturale di Montevecchia e della Valle del Curone
Nelle tavole del DP è individuato il sedime del Parco Naturale di Montevecchia e della Valle del Curone istituito con L.R. 16 settembre 1983, n. 77, e il cui Piano Territoriale è stato approvato con la L.R. 29 aprile 1995, n. 39.

Art. B16 – Edificazione delle aree destinate all'agricoltura
Nelle aree destinate all'agricoltura tutti gli interventi edificatori relativi alla costruzione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire, da rilasciare esclusivamente agli aventi titolo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. B17 – Individuazione dei Nuclei di Antica Formazione
In questo ambito particolare, è auspicabile una politica normativa unitaria e diffusa nei comuni contermini (il casatese) proprio in nome delle *comuni* ed estese peculiarità costitutive dei nuclei storici.
La stessa amministrazione comunale potrebbe farsi promotrice dello sviluppo di piani di settore nell'ambito dei nuclei storici, finalizzati alla loro totale riqualificazione e al loro recupero funzionale, teso al miglioramento delle condizioni abitative, anche igieniche con interventi non necessariamente legati alla conservazione degli edifici, ma decisamente vincolanti nella conservazione dei luoghi e della socialità in essi estesa.

Elenco dei nuclei di antica formazione

- **Sirtori** (capoluogo)
- cascina **Ruscolo** inferiore e **superiore**
- cascina **Resempiano**
- cascina **Ceregallo**
- cascina **Bornò**
- cascina **Spinuida**
- cascina **Arnigò**
- cascina **Ronco**
- cascina **Ca Nova**
- cascina **Colombei**
- cascina **Isola d'Elba**
- cascina del **Paradiso**
- cascina del **Novellee**
- Villa **Besana**
- Cascina **Crippa**

III.B – DEFINIZIONI E ORDINAMENTO GENERALE

Art. B18 – Destinazioni d'uso

Costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dallo strumento di pianificazione per l'area o per l'edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio.

Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali se non espressamente indicate nelle norme d'ambito, ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto delle indicazioni del presente articolo e delle normative vigenti anche se non espressamente citate.

Le destinazioni d'uso sono quelle in elenco e quelle ad esse assimilabili per tipologia e per effetti analoghi su ambiente, territorio, circolazione e parcheggi.

Si definisce principale la destinazione d'uso qualificante e prevalente, e che caratterizza un ambito.

Si definisce complementare accessoria o compatibile la destinazione d'uso che integra o rende possibile la destinazione principale.

Le destinazioni d'uso sono ordinate per gruppi funzionali, come segue:

Categoria	Destinazione d'uso principale	Indicazione specifica	Destinazione d'uso complementare accessoria - compatibile
R	RESIDENZA	Edifici di civile abitazione Spazi accessori e di servizio Case per studenti e lavoratori, collegi	uffici, studi professionali agenzie bancarie esercizi commerciali di vicinato bar, ristoranti alberghi sedi di associazioni locali per lo spettacolo servizi collettivi sociali artigianato di servizio autorimesse
I	INDUSTRIA	Attività industriali di produzione e di trasformazione Spazi accessori e di servizio Uffici laboratori spazi espositivi di pertinenza	Attività direzionali commerciali connessi all' "I" Attività di ricerca e di servizio Magazzini e depositi Residenza imprenditore e custodia
A	ARTIGIANATO	Attività artigianali di produzione e di trasformazione Spazi accessori e di servizio Uffici laboratori spazi espositivi di pertinenza	Attività direzionali commerciali connessi all' "A" Attività di ricerca e di servizio Magazzini e depositi Residenza imprenditore e custodia
AS	ARTIGIANATO di SERVIZIO	Attività artigianali di trasformazione Spazi accessori e di servizio Uffici laboratori spazi espositivi di pertinenza	Attività direzionali commerciali connessi all' "AS" Attività di ricerca e di servizio Magazzini e depositi Residenza imprenditore e custodia
C	COMMERCIALE	Esercizi di vicinato Medie strutture di vendita Spazi accessori e di servizio	Magazzini e depositi Residenza imprenditore e custodia
Tr	TERZIARIO ricettivo	Uffici, studi professionali Agenzie bancarie Alberghi, motel, ostelli Attrezzature ricettive Residenze collettive Spazi accessori e di servizio	Magazzini e depositi Residenza imprenditore e custodia

Spc	SERVIZI pubblici e collettivi	Destinazioni specifiche come individuate nel Piano dei Servizi Spazi accessori e di servizio Residenza custodia	Attrezzature scolastiche Attrezzature spettacolo e cultura Attrezzature sanitarie e assistenziali Attrezzature amministrative Attrezzature sportive e ricreative Attrezzature per il verde urbano Attrezzature tecnologiche Attrezzature cimiteriali Attrezzature religiose Edilizia sociale Attrezzature e spazi a parcheggio
Agr	AMBITI AGRICOLI	Residenza imprenditore e dipendenti azienda Spazi accessori e di servizio Attrezzature produttive *(nel rispetto della vigente legislazione)*	Strutture per agriturismo Spazi accessori e di servizio *(nel rispetto della vigente legislazione)*
An	Aree non soggette a trasformazione	Aree classificate in classe IV dallo studio geologico. Aree individuate in prossimità dei beni storico – culturali e paesaggistici.	Privilegiare misure compensative

Art. B19 – Mutamenti delle destinazioni d'uso delle aree e degli edifici

1. I mutamenti alle destinazioni d'uso conformi alle previsioni urbanistiche del PGT, non mutano la qualificazione dell'intervento anche quando necessitano di opere edilizie. Sono fatte salve le normative superiori anche se non espressamente citate.
2. I mutamenti alle destinazioni d'uso che non comportano opere edilizie e risultano conformi alle previsioni urbanistiche del PGT e alle normative superiori, devono essere comunicati dall'interessato alla amministrazione, fatto salvo quanto specificato al successivo comma B19.1.
3. Sono fatti salvi i contenuti dell'art. 51 e dell'art. 52 della L.R. n. 12/2005 s.m.i. e le indicazioni dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i.
4. Negli AdT di riqualificazione che risultano anche solo parzialmente edificati, non sono ammessi mutamenti alle destinazioni d'uso in essere alla data di adozione del PGT, prima della approvazione del relativo piano attuativo come individuato dal DdP.

B19.1 – Verifica della dotazione di servizi nei mutamenti delle destinazioni d'uso

a. Nei casi di mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici da attuarsi con opere edilizie, si deve procedere alla verifica del fabbisogno di servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale, e provvedere al loro recupero nei termini e nelle modalità fissate dal PdS, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione.
b. Nei casi di mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie, la verifica e il recupero di servizi e di attrezzature pubbliche di interesse pubblico generale, è dovuta nei casi in cui gli immobili vengano adibiti a sede di esercizi commerciali anche di vicinato, bar, ristoranti e trattorie, attività similari.

Art. B20 – Determinazioni delle variazioni essenziali al progetto

1. costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino anche singolarmente:

a) mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'articolo 51 della L.R. n. 12/2005 s.m.i.;

b) aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale

incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:

1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:
1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi;
1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi;
1.3) all'1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi;
2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura superiore:
2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati;
2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri quadrati;
2.3) all'1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati;

c) modifiche:

1) dell'altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;
2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 27, purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.

2. Sono fatte salve le sanzioni di competenza delle autorità preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 42/2004 ed alla disciplina delle aree regionali protette.

3. Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l'adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l'adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché le modifiche che riducono il numero delle unità immobiliari.

Art. B21 – Definizioni degli interventi edilizi

Gli interventi edilizi sono classificati secondo la vigente legislazione:

a) interventi di manutenzione ordinaria

sono interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purchè i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti vigenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria

sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

c) ***interventi di restauro e risanamento conservativo***

sono di restauro e di risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

definizione di restauro - art.. 29, comma 4, Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.

Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

d) ***interventi di ristrutturazione edilizia***

sono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costituivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisimica.

Negli interventi di demolizione totale del fabbricato e di sua fedele ricostruzione, si applicano le norme vigenti all'epoca della costruzione rimossa. Possono essere rivolti al mantenimento del tessuto urbanistico e architettonico - rilevato alla data di adozione del PGT o ricostruiti storicamente con documenti d'archivio - attraverso interventi edilizi anche radicali finalizzati al reinserimento nella città contemporanea di un edificio fatiscente e obsoleto e di conseguenza privo delle contemporanee caratteristiche minime di abitabilità e di vivibilità.

Negli interventi di demolizione totale del fabbricato e di sua ricostruzione nel solo rispetto della volumetria demolita, ma in difformità all'ingombro stereometrico rilevato, si applicano le norme vigenti al momento dell'intervento.

e) ***interventi di nuova costruzione***

sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nella categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:

e1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto e6;

e2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune, *e in conformità alla vigente legislazione in materia*;

e3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportino la trasformazione in via permanente del suolo in edificato, *e in conformità alla vigente legislazione in materia*;

e4) (…)

e5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e6) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di

nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;

e7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato.

f) ***interventi di ristrutturazione urbanistica***

sono interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Sono fatte salve le disposizioni di legge superiori, anche se non espressamente citate.

Art. B22 – Presupposti per il rilascio degli atti abilitativi

1. Gli atti abilitativi sono assentiti e rilasciati in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigenti.
Sono sempre fatte salve le normative superiori anche se non espressamente citate.
2. Gli atti abilitativi previsti dalla vigente legislazione sono sempre subordinati alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione, da parte del comune, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento.

Art. B23 – Aree di pertinenza e impegnativa volumetrica

Le aree di pertinenza sono quelle utilizzate in conformità al PGT e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del dimensionamento degli interventi edificatori ammessi in relazione agli indici di Piano.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT viene vincolata un'area – ove esistente – in adiacenza nell'ambito della stessa proprietà e corrispondente a quella necessaria alla verifica degli indici stabiliti dallo stesso PGT, considerando eventuali impegnative preesistenti anche non formalizzate in atto pubblico.
Le aree di pertinenza degli edifici esistenti e delle nuove costruzioni per i quali si richiede un provvedimento autorizzativo, sono assoggettate a specifico vincolo a mezzo dell'impegnativa di cui al precedente articolo. L'amministrazione raccoglie copia degli atti relativi alle impegnative in apposito registro, consultabile dal pubblico nei modi di legge.
Le aree di pertinenza e per questo vincolate agli edifici esistenti o realizzati in attuazione delle previsioni del PGT, non possono essere ulteriormente computate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità, se non per saturare l'edificabilità massima ammessa dalle presenti norme, nel caso di precedente utilizzo parziale della edificabilità.
E' consentito stipulare impegnative volumetriche, regolarmente trascritte, nelle quali asservire le aree fondiarie di proprietà confinanti, accompagnate dall'esplicita rinuncia a successive utilizzazioni delle volumetrie cedute con il medesimo atto. Tale trasferimento delle possibilità edificatorie, con il relativo asservimento delle aree, potrà avvenire tra terreni appartenenti allo stesso comparto edificabile e tra loro confinanti. L'incremento di edificabilità sul lotto non potrà superare il 30% dell'indice di edificabilità di riferimento.
Le aree necessarie all'osservanza degli indici edificatori per le nuove costruzioni non possono derivare da fondi di pertinenza di fabbricati esistenti, quando ciò determini o renda più gravi le carenze negli indici urbanistici. L'accertamento deve considerare eventuali impegnative esistenti a carico o a favore di aree adiacenti, pure se non formalizzate in atto pubblico. Il vincolo di asservimento permane con il permanere delle superfici e delle volumetrie dallo stesso vincolate.
Quando le aree pertinenziali appartengono a più proprietari l'impegnativa deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

IV.B – SOSTENIBILITA' DEL PIANO

Art. B24 – Indicatori per la Valutazione Ambientale del PGT

Il Documento di Piano e le sue varianti sono soggette alla Valutazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti dalla loro attuazione, ai fini della salvaguardia paesistico ambientale del territorio.

Art. B25 – Sostenibilità degli interventi

1. Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio perseguono il risparmio energetico e delle risorse territoriali seguendo i principi e le indicazioni legislative.
2. **Gli interventi edilizi finalizzati alla manutenzione, alla ristrutturazione e alla realizzazione dei servizi pubblici, dovranno dimostrarsi esemplari nel raggiungimento della qualità architettonica paesaggistica ed energetica.**
3. Nella progettazione e nella realizzazione delle opere necessarie al compimento delle operazioni edificatorie, si deve porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- grado di permeabilità del terreno oltre il rispetto dei parametri minimi di legge;
- inserimento paesistico ambientale;
- uso di materiali *locali*;
- dotazione arborea e arbustiva con essenze autoctone;
- garantire la continuità del sistema del verde;
- garantire la continuità e l'espansione dei percorsi ciclo pedonali;
- garantire la percezione dei margini storici edificati;
- verificare distanze tra edifici sufficienti a garantire il corretto soleggiamento;
- usare collettori solari per la produzione di acqua calda;
- realizzare serre bioclimatiche e logge, muri di accumulo, ecc;
- realizzare sistemi di illuminazione a basso consumo, e illuminazione esterna conforme alle disposizioni vigenti;
- realizzare sistemi di recupero delle acque piovane;
- realizzare sistemi di ventilazione naturale degli edifici;
- realizzare sistemi di ombreggiamento naturali.
- altre soluzioni progettuali virtuose …

B25.1 - Incentivi per la qualità energetica

L'incentivo volumetrico per la qualità energetica degli edifici è assegnabile in proporzione alla conseguita riduzione percentuale del fabbisogno di energia dell'edificio (Eph) così come regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

L'incentivo potrà essere assegnato unicamente a quegli interventi il cui livello di qualità energetica ed ambientale sia valutato positivamente dal Comune, **sulla base di parametri indicati all'interno del Regolamento Edilizio.**

L'amministrazione comunale, in sede di rilascio dell'agibilità potrà attivare altre azioni premiali, *diverse dall'incentivo volumetrico*, per edifici <u>certificati</u> nelle Classi Energetiche B e A.

B25.2 - Incentivi per la qualità progettuale
L'attribuzione dell'incentivo per la qualità progettuale deve tenere conto delle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio, così come regolamentato dalle vigenti disposizioni di legge. **I parametri di valutazione sono quelli indicati all'interno del Regolamento Edilizio.**

B25.3 - Perequazione all'interno dei comparti edificati
Per promuovere il riuso del patrimonio edilizio esistente, dove non fosse opportuno applicare l'incentivo volumetrico all'interno degli ambiti oggetto di ristrutturazione, si prevede l'applicazione dell'art. 44 della L.R. n. 12/2005 s.m.i. per l'applicazione degli incentivi, riducendo in modo consistente gli oneri di urbanizzazione. **I parametri di valutazione e di applicazione delle riduzioni sul valore degli oneri, sono quelli indicati all'interno del Regolamento Edilizio. L'incentivo volumetrico risulterà applicabile anche in questi ambiti**, dopo la valutazione paesaggistica positiva espressa a termini di legge, sulla base degli stessi parametri indicati dal Regolamento Edilizio, e potrà portare alla **ridistribuzione perequativa dello stesso *volume*** concedibile all'interno del comparto, previo accordo sottoscritto delle proprietà interessate.

V.B – NORME PAESAGGISTICHE (del DP)

Art. B26 – Indirizzi e prescrizioni di carattere paesaggistico
La preparazione dei progetti di trasformazione deve essere effettuata con riferimento al contesto ambientale e paesaggistico e considerando le motivazioni del vincolo, insieme alle indicazioni che si ricavano dal lavoro svolto dalla Amministrazione Provinciale nella stesura del PTCP.

B26.1 – L'azione di tutela paesistica del PTCP
L'azione di tutela è espressa dal PTCP secondo un'articolazione per livelli:

- Conservazione degli elementi che connotano il paesaggio;

- Tutela dei rapporti intercorrenti tra gli elementi di valore paesaggistico e l'intorno, con particolare riferimento ai margini non occlusi dei nuclei antichi;

- Identificazione di sistemi intesi come ambiti unitari e coerenti, e come sequenze lineari e affini.

B26.2 – Unità di paesaggio e Ambiti Paesistici - PTCP
Le Unità di paesaggio sono i grandi ambiti territoriali contraddistinti da peculiari caratteri fisico – morfologici e storico – culturali in grado di conferire loro una precisa fisionomia e una riconoscibile identità.

Gli Ambiti paesistici sono le modulazioni in cui si articolano le unità di paesaggio. Individuazione perimetrazione e normativa possono essere riviste dagli strumenti di attuazione del PTCP.

Il territorio di Sirtori fa parte , per la sua localizzazione e la sua morfologia, a:

Unità di paesaggio	**Ambiti paesaggistici**
La collina (e i laghi morenici)	La Brianza Casatese
I rilievi pedemontani	I rilievi di Montevecchia e Missaglia con la valle del Curone

B26.3 - I caratteri identificativi del paesaggio - PTCP

In funzione degli indirizzi di tutela paesistica i caratteri identificativi del paesaggio sono così suddivisi:

Il paesaggio naturale

La morfologia	**Le acque**	**La vegetazione**
Fa riferimento alle forme fisiche del terreno, che in quanto statiche e invarianti segnano con maggiore facilità l'immagine paesistica dei luoghi	Rappresentano la componente paesistica più vitale e dinamica e incide in modo rilevante sulla percezione paesistica	Rappresenta la componente naturale più labile, soggetta a mutazioni di breve periodo sia per cause naturali sia per cause antropiche. Si deve considerare una componente paesistica di elevata sensibilità

Il paesaggio antropico

Il paesaggio costruito tradizionale	**Il paesaggio agrario tradizionale**	**Il paesaggio urbanizzato**
L'insieme dei caratteri paesistici riconducibili alle trasformazioni realizzate nel passato per esigenze abitative, produttive, di spostamento. Sono capaci di coniugare le esigenze funzionali con il rispetto dei valori del contesto paesistico che le accoglie. Possono costituire modelli di riferimento per gli interventi di trasformazione odierna	L'insieme dei caratteri paesistici legati alle trasformazioni fisiche finalizzate allo sfruttamento del territorio a scopi agricoli produttivi e realizzati nel passato. Sono presenti manufatti di varia natura che disegnano assetti territoriali distintivi, che evidenziano grande coerenza tra le trasformazioni sul territorio e i caratteri naturali originari dei luoghi	L'insieme dei caratteri paesistici generati dalle trasformazioni del XX secolo, con criteri esclusivamente funzionali e con scarsa attenzione al contesto paesistico e all'ambiente

B26.4 - Le Unità di paesaggio - PTCP – Gli indirizzi di tutela

Gli Indirizzi di tutela hanno carattere prescrittivo.

La collina e i laghi morenici

Caratteri identificativi naturali

Si distinguono tre grandi ambiti geografici: la **Brianza Casatese**, la Brianza Meratese, la Brianza Oggionese.

Il paesaggio è spesso caratterizzato da invasi lacustri morenici.

La vegetazione è composta da piccoli lembi di boscaglia, dai parchi e dai giardini storici, da presenze arboree ornamentali (cipresso, olivo).

Caratteri identificativi antropici

Il paesaggio è caratterizzato da nuclei di modesta dimensione ma numerosi, anche organizzati intorno a edifici emergenti: ville, torri, monasteri, pievi, ecc.

Si tratta spesso di modesti nuclei di sorprendente coerenza architettonica e di positivi impianti urbanistici.

Ville e parchi sorti tra il '700 e l'800 assumono la valenza di un vero e proprio sistema. I manufatti presentano una notevole qualità formale e formano il connettivo della storia e della memoria dei luoghi.

Il sistema insediativo agrario tradizionale è costituito da corti e case contadine.

Residenze e industrie a elevata densità sono fonte di degrado. I fenomeni urbanizzativi tendono ad occupare gli spazi residui prima occupati dalle attività agricole. Sulle balze e sui pendii si sviluppa una edificazione sparsa (villini) estranea ai caratteri delle edificazione rurale storica.

Elementi di criticità

Tendenza ad occupare il territorio con fenomeni urbanizzativi sempre più accentuati, gli spazi agricoli residui, con possibile dissoluzione dell'ambiente di collina.

Tendenza ad una edificazione sparsa sulle balze e sui pendii nelle forme dei villini.

Degrado complessivo degli aspetti qualificanti del paesaggio, dovuto anche all'uso di materiali totalmente estranei ai luoghi e alla loro storia.

I rilievi pedemontani

Caratteri identificativi naturali

I rilievi pedemontani costituiscono un'emergenza di forte valenza paesistica. Insieme ai rilievi e versanti aperti sulla pianura costituiscono un gradino naturale che introduce all'ambiente prealpino, sfondo e scenario paesistico naturale dall'intera pianura. Elemento fondamentale di questo sistema è il Colle di Montevecchia.

Caratteri identificativi antropici

Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza dell'uomo. Molto ricche sono le presenze storiche costituite da ville signorili, impianti religiosi, vecchi borghi.

L'uso del suolo a fini agricoli si caratterizza per quegli aspetti residuali legati all'orto e ai piccoli poderi. Si rileva la presenza di aziende vitivinicole nei territori di Montevecchia e Sirtori.

Il paesaggio agrario è segnato dalle sistemazioni agrarie che marcano profondamente il territorio, contrassegnato da percorsi, siepi, filari. E' presente il bosco.

Elementi di criticità

Tendenza diffusa ad una edificazione sulle balze e sui pendii nelle forme del villino e delle "villette a schiera", con forme estranee alla tradizione rurale. Possibili episodi di compromissione (cave, strade, elettrodotti) possono compromettere l'integrità delle colline pedemontane.

Indirizzi di tutela – del paesaggio naturale

La morfologia: riconoscimento e tutela integrale dei fenomeni geomorfologici strutturali.

Le acque: salvaguardia dei laghi morenici; massima attenzione ai corsi d'acqua dove la naturalità si manifesta ancora in forme dominanti.

La vegetazione: salvaguardia dei lembi boschivi residui e dei gruppi di alberi di forte connotazione ornamentale.

Indirizzi di tutela – del paesaggio naturale

La morfologia: tutela globale dello scenario naturale di questo paesaggio, e valorizzazione del polmone naturale rispetto alle cittadine a valle. Tutela integrale dei fenomeni morfologici.

Le acque: salvaguardia integrale dei corsi d'acqua. Salvaguardia delle conche delle zone umide.

La vegetazione: manutenzione e miglioramento dei soprassuoli forestali, salvaguardia dei lembi boschivi delle cortine arboree e delle macchie di vegetazione arborea con funzione di connessione ecologica.

Indirizzi di tutela – del paesaggio antropico

Costruito tradizionale:

- recupero e reinserimento dei segni residui della organizzazione territoriale tradizionale; salvaguardia della trama storica
- rispetto della tradizione e delle tipologie locali
- rispetto e valorizzazione delle ville e dei giardini storici per il loro valore paesistico globale, con adeguata tutela delle aree interstiziali
- attenzione agli scenari collinari conosciuti per fatti storici e per il loro significato rispetto all'immagine colta e popolare

Agrario tradizionale:

- tutela del paesaggio agrario da conservare con il sistema insediativo formato da corti e case contadine

Paesaggio urbanizzato:

- gli interventi di adeguamento tecnologico e le opere di pubblica utilità devono ispirarsi a criteri di adeguato e corretto inserimento nel

Indirizzi di tutela - del paesaggio antropico

Costruito tradizionale:

- perpetuare l'integrità dei nuclei di antico insediamento ancora esenti da contaminazioni
- tutela delle preesistenze storiche e architettoniche, dell'architettura minore costituita da manufatti ed elementi isolati caratterizzati da valenze estetiche, funzione storica, ecc.
- prestare attenzione agli interventi che possono alterare il paesaggio collinare, in rapporto alla funzione ambientale dei contesti
- recupero e reinserimento dei segni legati alla organizzazione territoriale
- rigore nel rispetto della tradizione e delle tipologie locali negli interventi edilizi di restauro e di manutenzione nei nuclei storici.

Agrario tradizionale:

- tutela severa del paesaggio agrario residuo nell'ambito delle colline pedemontane
- tutela del paesaggio agrario attivo presente con vigneti, campi terrazzati; questi contesti vanno tutelati con sistema insediativo delle corti e delle case contadine.

Paesaggio urbanizzato:

- verificare la compatibilità di ogni intervento con le caratteristiche della naturalità residuale dei luoghi

paesaggio - escludere ogni modifica alla conformazione morfologica dei suoli e dei rilievi - ripristinare situazioni ambientali deturpate - salvaguardia delle visuali per mezzo di analisi paesistiche specificatamente finalizzate - controllo adeguato dei processi insediativi con adeguati indirizzi delle scelte di espansione	- gli interventi di adeguamento tecnologico delle reti e tutte le opere di pubblica utilità si devono orientare a criteri di corretto e adeguato inserimento paesistico - escludere ogni intervento che possa modificare la morfologia dei luoghi - ripristinare situazioni ambientali deturpate - salvaguardia delle visuali per mezzo di analisi paesistiche specificatamente finalizzate - controllo adeguato dei processi insediativi con adeguati indirizzi delle scelte di espansione.

B26.5 - I paesaggi agrari - PTCP

Lo studio condotto dalla Provincia di Lecco nel 2003, ha portato alla individuazione di specifiche tipologie di paesaggio che caratterizzano lo spazio agricolo e rurale del territorio. Vi sono aree in cui gli antichi paesaggi culturali/colturali permangono e caratterizzano, valorizzandoli, interi territori, che mantengono così un elevato valore paesaggistico ed ambientale.

L'analisi ha portato alla individuazione di dodici tipologie di paesaggio agrario, a cui riferirsi per l'individuazione del o dei paesaggi pertinenti.

Il territorio comunale di Sirtori è individuato nella tipologia n. 2:

paesaggio dei terrazzamenti collinari (a vigneto specializzato) di cui si riporta la scheda tratta dal PTCP.

B26.6 - I Sistemi paesistici - PTCP

I Sistemi paesistici mettono in evidenza il "valore relazionale" esistente tra alcuni particolari Elementi costitutivi del paesaggio. Si articolano in Sistemi Paesistici Primari e Sistemi Paesistici Secondari.

B26.6.a - I Sistemi Paesistici Primari sono organizzati in categorie omogenee rispetto alle indicazioni relative agli indirizzi di tutela:

I sistemi naturali individuano gli elementi naturali di grande scala del paesaggio provinciale.

I sistemi insediativi individuano i principali sistemi degli insediamenti storici riconoscibili alla grande scala nel paesaggio provinciale.

I sistemi architettonici individuano i sistemi di edifici rappresentativi e simbolici alla scala territoriale che connotano in modo distintivo il paesaggio.

I sistemi agrari individuano le forme del paesaggio incise dalla coltivazione agricola del territorio.

Il territorio di Sirtori è compreso nei seguenti sistemi:

SISTEMI NATURALI		SISTEMI INSEDIATIVI PEDECOLLINARI
	Sistemi naturali residuali	
Sistema n. 9 **dei torrenti collinari**	**Sistema n. 18 - di Casatenovo** **Sistema n. 19 - di Montevecchia e della Valle del Curone**	**Sistema n. 21 - di Montevecchia**
Caratteri identificativi I sistemi dei corsi d'acqua torrentizi sono caratterizzati in funzione dell'ambito attraverso il quale scorrono; godono di una visibilità relativa sia per la portata ridotta sia per la vegetazione ripariale. Instaurano relazioni paesistiche con i seguenti elementi: - vegetazione: si tratta della vegetazione ripariale che individua il corso d'acqua - insediamenti: il costruito si pone in stretta relazione con il corso d'acqua e si colloca lungo le sue sponde - strade: sono poste spesso parallelamente al corso d'acqua e risultano molto visibili quando non dominanti nel contesto paesistico.	**Caratteri identificativi** Porzioni di boschi e prati un tempo utilizzati a scopi agricoli e con accentuati caratteri di naturalità, con profonde relazioni con il costruito. Tipici della Brianza, rappresentano oasi paesistiche di grande valore percettivo, storico – culturale ed ecologico. Instaurano relazioni di tipo paesistico con alcuni elementi del territorio: - insediamenti storici che costituiscono capisaldi visivi di primaria importanza - elementi naturali residuali composti da prati, vegetazione ripariale, piccole macchie boscate - percorsi che si sviluppano con scorsi e visuali prospettiche di grande interesse.	**Caratteri identificativi** Formano un sistema lineare generalmente sviluppato lungo le direttrici stradali. Instaurano relazioni di tipo paesistico con alcuni elementi del territorio: - strade collinari che collegano le varie frazioni con percorsi spesso di forte valenza paesistica - spazi aperti destinati a prati e coltivi con valenza paesistica determinante in quanto contesto del sistema paesistico stesso - il bosco quale elemento di definizione formale dei sistemi insediativi pedecollinari.
Elementi di criticità Canalizzazione delle sponde Presenza di infrastrutture di forte impatto Urbanizzazione delle sponde	**Elementi di criticità** Invasione da parte dell'urbanizzazione Costruzione di infrastrutture viarie e produttive	**Elementi di criticità** Tendenza alle espansioni lungo i versanti della collina, sia in senso longitudinale che trasversale Inserimento di edifici con tipologie dissonanti da quello prevalente, sia nelle facciate che nelle coperture, conseguente alterazione della percezione delle cortine edilizie.
Indirizzi di tutela		

Conservare e implementare la vegetazione naturale Conservare i fronti storici lungo il corso d'acqua, antropici o naturali Evitare la costruzione di argini, muri di sostegno. Nuove strade dovranno ispirarsi a criteri di corretto inserimento negli ambiti tutelati. Deve essere garantita la visibilità dei corsi d'acqua dalle strade.	**Indirizzi di tutela** Evitare nuovi insediamenti a ridosso dei nuclei storici che ne precludano la visibilità e la percezione nel loro rapporto con la naturalità dei luoghi. Le eventuali espansioni dovranno occupare le aree intercluse e non dovranno interessare gli ambiti naturali residui Tutelare e implementare gli elementi naturali del paesaggio Evitare la modifica dei percorsi posti all'interno degli ambiti naturali residui.	**Indirizzi di tutela** Evitare la saturazione edilizia lineare lungo le strade che collegano i nuclei pedecollinari Conservare senza alterazioni i margini dei nuclei storici non compromessi Garantire dalla viabilità e dai percorsi storici la visibilità del paesaggio Evitare l'intasamento delle aree libere pedecollinari Tutelare in modo assoluto gli spazi aperti posti a monte dei nuclei pedecollinari compresi tra il margine edificato e il margine del bosco.

B26.6.b - I Sistemi Paesistici Secondari sono luoghi di dimensione limitata con evidente compresenza di elementi naturali e antropici , la cui individuazione avviene a scala locale.

L'individuazione dei sistemi paesistici e degli elementi secondari che vanno a costituire il paesaggio locale di Sirtori, sono specificati nel DP (cap. 7 – IL SISTEMA DEL PAESAGGIO) e illustrati con espliciti riferimenti alle indicazioni della D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121, ed in particolare ai contenuti delle schede di cui all'allegato B della stessa D.G.R.: "**schede degli elementi costitutivi del paesaggio**".

Gli elementi, gli oggetti e i manufatti così individuati sono soggetti a tutela e possono partecipare agli interventi di compensazione derivanti dalle azioni di piano determinate con il PGT e dai suoi strumenti attuativi.

B26.7 – Elementi costitutivi del paesaggio provinciale

Rappresentano le componenti elementari del paesaggio con valori naturali e storico – culturali che caratterizzano l'aspetto del territorio.

Sono raccolti in due grandi gruppi: **Elementi naturali ed Elementi antropici**.
Gli elementi naturali sono identificati in tre sezioni:
ELEMENTI GEOMORFOLOGICI – energie di rilievo, versanti, elementi vallivi e di versante, emergenze geomorfologiche;
ELEMENTI IDROGRAFICI – laghi, corsi d'acqua, zone umide;
ELEMENTI VEGETAZIONALI – boschi foreste brughiere, vegetazione diffusa.

Gli elementi antropici sono identificati in due sezioni:
ELEMENTI DEL PAESAGGIO COSTRUITO TRADIZIONALE – centri e nuclei storici, emergenze storico architettoniche, percorsi e tracciati storici, luoghi di interesse storico culturale, verde urbano e periurbano.
ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE – sistemazioni agrarie, coltivi,insediamenti rurali, elementi diffusi del paesaggio urbano.

CAPITOLO C

Norme

del Piano dei Servizi

PREMESSE

Il perseguimento degli interessi pubblici diventa, con il PGT, esclusivo retaggio dell'Ente Locale.

IL Piano dei Servizi esplicita la sostenibilità dei costi per la realizzazione dei servizi programmati, anche in rapporto al Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

I.C – NORME GENERALI

Art. C1 – Natura e contenuti del Piano dei Servizi

1. Il Piano dei Servizi (PdS) è un atto del PGT redatto ed approvano al fine di assicurare una dotazione globale di:
   a. aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale,
   b. le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica,
   c. la dotazione a verde,
   d. i corridoi ecologici,
   e. il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.

   Il Piano dei Servizi garantisce la concretizzazione dei servizi sia ai fini del dimensionamento, che della loro fruizione e accessibilità da parte dei cittadini e della intera collettività asservita.
   Lo stesso definisce inoltre le necessità di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti e le modalità di intervento, sia in riferimento alla realtà comunale consolidata, sia in merito alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del territorio.
   A tale scopo le presenti NdA prevedono:
   - la classificazione dei Servizi e delle aree ad essi destinati coerentemente con le indicazioni della cartografia di Piano e dei contenuti precrittivi del Piano stesso;
   - la determinazione delle dotazioni minime di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;
   - le indicazioni e i criteri relativi alla programmazione economica.
2. Il Piano dei Servizi individua i servizi e le reti localizzabili sul territorio (PUGSS), differenziandoli dai servizi per i quali non è prevista una localizzazione e che potranno essere realizzati in relazione allo sviluppo del territorio stesso.
3. Il Piano dei Servizi esplicita la sostenibilità dei costi, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.
4. Il Piano dei Servizi è costituito dai seguenti elaborati:
   . Relazione
   . Tavola d'inquadramento territoriale - scala 1:25000
   . Tavola dello stato di fatto - scala 1:5000
   . Il sistema del verde - servizi - scala 1:5000
   . Il Progetto del Piano dei Servizi - scala 1:5000

Art. C2 – Definizione dei servizi

1. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

Art. C3 – Vincoli preordinati all'espropriazione

1. I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei Servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione.
2. **Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del Piano dei Servizi che contemplano la facoltà della realizzazione diretta delle opere da parte dei proprietari delle aree individuate, in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione**.
   a. In questi ambiti è consentito l'intervento di operatori che a propria cura e spese, realizzino le opere e gli impianti previsti secondo un progetto convenzionato e approvato dalla Amministrazione;
   b. L'apposita convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, fissa il rispetto dei fini preordinati, le modalità di gestione, le forme di controllo pubblico, le garanzie circa l'uso pubblico del servizio, le regole per la manutenzione del bene, le sanzioni per le inosservanze. L'atto dovrà prevedere la durata del servizio e le modalità per la cessione delle opere alla Amministrazione.

Art. C4 – Validità del piano dei Servizi

1. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
2. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.

II.C – DEFINIZIONI e ATTUAZIONE (del PdS)

Art. C5 – Classificazione delle aree destinate alle infrastrutture e ai servizi

Le aree per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale sono classificate come segue:

1. Aree destinate alle **opere di urbanizzazione primaria**:
a. Strade e spazi di sosta o di parcheggio lungo la viabilità
b. Fognature, rete idrica, reti distribuzione energia elettrica, gas
c. Cavedi multi servizi, reti di telecomunicazione, pubblica illuminazione
d. Spazi di verde attrezzato e di connessione.
2. Aree destinate alle **opere di urbanizzazione secondaria**:
a. Aree per l'istruzione: asili nido e scuole dell'infanzia, scuole dell'obbligo, strutture per l'istruzione superiore all'obbligo
b. Aree per attrezzature di interesse comune: mercati di quartiere, presidi per la pubblica sicurezza, delegazioni comunali, centri sociali, attrezzature culturali, edilizia residenziale pubblica, aree cimiteriali
c. Aree a verde attrezzato e per lo sport: impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, campi gioco, giardini e passeggiate
d. Aree per parcheggi pubblici: destinate alla sosta dei veicoli in sede propria
e. Aree per attrezzature religiose: edifici di culto, residenze del personale, spazi destinati alla attività educativa e ricreativa.
3. Aree destinate agli interventi di **edilizia residenziale pubblica**:
   Eventuali interventi di edilizia residenziale pubblica, promossi da soggetti pubblici o privati e attuabili dai medesimi promotori previa stipula di convenzione, saranno classificati come servizi di interesse pubblico. Potranno essere realizzati su aree che il Piano dei Servizi individua come aree a servizi pubblici e di interesse pubblico e nelle aree per servizi derivanti dai piani attuativi.

Le opere potranno essere realizzate dalla Amministrazione Comunale, dalle società che gestiscono i servizi a rete, dai privati nelle modalità di legge.

Art. C6 – I Servizi quantitativi

Sono considerati Servizi = Standard quantitativi , quelli la cui quantificazione è verificabile in termini di aree, superfici lorde di pavimento anche multipiano.

Sono classificati secondo la seguente tabella:

C6.1 – I servizi per l'istruzione (SS)

1. Sono considerati servizi per l'istruzione:
   a. Asili nido
   b. Scuole dell'infanzia
   c. Scuole primarie
   d. Scuole secondarie
   e. Università
   f. Tutte le attrezzature e i servizi funzionali alle attività scolastiche
2. Gli interventi sono realizzati direttamente dalla Amministrazione. La loro realizzazione può essere affidata a privati, associazioni, enti, cooperative che si impegnino a rispettare i programmi della stessa Amministrazione; in questo caso gli interventi sono regolati da apposita convenzione.
3. Parametri di utilizzazione : - Rc ≤ 50%
   H. max < ml. 8,00;
   Dc (da confini) > 5,00 m.;
   Df (da fabbricati) > 10,00 m.;
   Dcs (da ciglio strada) > 5,00 m. (sempre nel rispetto del D.I. 1/4/68 e di eventuali prescrizioni del PGT).

C6.2 – I servizi di interesse comune (IC)

1. Sono considerati servizi di interesse comune:
   i. ***<u>Sedi istituzionali</u>***
      a. Municipio
      b. Uffici postali
      c. Magazzini comunali
      d. Uffici finanziari
      e. Mercati (*aree per mercati e fiere*)
      f. Cimiteri (✋)
   ii. ***<u>Servizi sanitari e socio assistenziali</u>***
      a. Sedi ASL
      b. Presidi- servizi sanitari comunali
      c. Strutture residenziali/assistenziali per anziani e disabili
      d. Farmacie comunali
      e. Centri socio educativi e centri diurni integrati
      f. Associazioni di soccorso
   iii. ***<u>Servizi per la sicurezza</u>***
      a. Sedi carabinieri
      b. Sedi di polizia di Stato e Municipale
      c. Sedi Protezione Civile
   iv. ***<u>Servizi per la cultura e il tempo libero</u>***
      a. Teatri, cinema, e sale riunione
      b. Biblioteche ed archivi
      c. Musei, gallerie d'arte, padiglioni polifunzionali
      d. Sedi associazioni, circoli, centri ricreativi
      e. Luoghi della musica (sale prova, corpi bandistici)

v. ***Servizi tecnologici - ambientali***

a. Piattaforme ecologiche
b. Centraline rilevamento inquinamento
c. Acquedotti
d. Cabine elettriche – telecomunicazione, antenne

1a. Sono pure considerati di interesse comune:

vi. ***Servizi per le attività religiose*** *(il convenzionamento di tali attrezzature è soddisfatto mediante la stessa attività di servizio di interesse pubblico che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini istituzionali. Ne deriva che la realizzazione delle strutture (standard quantitativi) e le prestazioni svolte (standard prestazionali) non sono soggette ad alcuna convenzione. Le medesime attrezzature costituiscono opere di urbanizzazione secondaria e possono essere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione.)*

a. Immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato
b. Attrezzature socio ricreative
c. Oratori
d. Abitazioni dei Ministri di culto, del personale di servizio

2. Gli interventi sono realizzati direttamente dalla Amministrazione. La loro realizzazione può essere affidata a privati, associazioni, enti, cooperative che si impegnino a rispettare i programmi della stessa Amministrazione; in questo caso gli interventi sono regolati da apposita convenzione.
3. Parametri di utilizzazione: - Rc ≤ 50%
   H. max < ml. 8,00;
   Dc (da confini) > 5,00 m.;
   Df (da fabbricati) > 10,00 m.;
   Dcs (da ciglio strada) > 5,00 m. (sempre nel rispetto del D.I. 1/4/68 e di eventuali prescrizioni del PGT).
4. Sulle aree destinate al cimitero (✋) così come sulle aree costituenti le fasce di rispetto, e su quelle destinate all'ampliamento delle sue strutture e alla realizzazione delle attrezzature complementari, è esclusivamente consentito realizzare opere cimiteriali, parcheggi e relativi accessi con spazi di manovra, sistemazioni a verde, percorsi pedonali e ciclabili, recinzioni, piccole attrezzature di servizio quali chioschi per la vendita di fiori e immagini sacre, uffici della Pubblica Amministrazione inerenti la custodia e la gestione della struttura. Gli interventi all'interno delle fasce di rispetto, dovranno rispettare il contenuto delle normative e delle leggi vigenti in materia.
5. "FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI ONLUS". L'area di proprietà è compresa nell'AdT2, e dispone di una volumetria trasferibile pari a mc. 9.260 utilizzabile per la realizzazione di strutture ricettive a carattere socio assistenziale.

C6.3 – I servizi a verde pubblico e attrezzature sportive (SV)

1. Sono considerati servizi a verde pubblico e attrezzature sportive:
   a. Verde territoriale (parchi regionali, PLIS, …)
   b. Impianti sportivi
   c. Verde attrezzato (campi gioco, maneggi, …)
2. Gli interventi sono realizzati direttamente dalla Amministrazione. La loro realizzazione può essere affidata a privati, associazioni, enti, cooperative che si impegnino a rispettare i programmi della stessa Amministrazione; in questo caso gli interventi sono regolati da apposita convenzione.
3. Parametri di utilizzazione: - Rc ≤ 50%
   H. max < ml. 7,00;

Dc (da confini) > 5,00 m.;
Df (da fabbricati) > 10,00 m.;
Dcs (da ciglio strada) > 5,00 m. (sempre nel rispetto del D.I. 1/4/68 e di eventuali prescrizioni del PGT).

4. Nelle aree destinate a verde non è ammessa alcuna edificazione. Sono fatti salvi i manufatti al servizio della manutenzione e della fruibilità degli spazi a verde.
5. Le aree di proprietà comunale individuate nella tavola "Il sistema del verde – servizi" con apposito segno grafico (individuabile sulla tavola stessa) sono destinate agli interventi di compensazione e di riqualificazione ambientale.
6. Per la progettazione del verde, si fa riferimento ai documenti del PTCP della provincia di Lecco: **"Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale",** e alle **Direttive regionali sull'ingegneria naturalistica di cui alle specifiche DGR.**

C6.4 – I servizi per mobilità e parcheggi pubblici (MP)

1. Sono considerati servizi per la mobilità e i parcheggi:
   a. Parcheggi
   b. Linee - fermate del trasporto pubblico
   c. Linee - fermate scuolabus
   d. Stazioni
   e. Percorsi ciclabili e pedonali – sentieri coordinati e da coordinare con la rete ecologica
   f. Servizi di trasporto sanitario, assistenziale, a domicilio
2. Gli interventi sono realizzati direttamente dalla Amministrazione. La loro realizzazione può essere affidata a privati, associazioni, enti, cooperative che si impegnino a rispettare i programmi della stessa Amministrazione; in questo caso gli interventi sono regolati da apposita convenzione.
3. Parametri di utilizzazione: - Rc $\leq$ 20%
   H. max < ml. 7,00;
   Dc (da confini) > 5,00 m.;
   Df (da fabbricati) > 10,00 m.;
   Dcs (da ciglio strada) > 5,00 m. (sempre nel rispetto del D.I. 1/4/68 e di eventuali prescrizioni del PGT).
4. Nelle tavole di piano sono indicate le **<u>nuove sedi viarie</u>** da realizzare e le sedi stradali delle quali è previsto l'ampliamento e/o riqualificazione. La rappresentazione grafica ha valore di massima fino alla redazione dei relativi progetti definitivi ed esecutivi, che dovranno essere conformi alle <u>vigenti normative nazionali e alle indicazioni del PTCP</u>, anche <u>in merito alle linee guida per il paesaggio</u>.
5. Nella realizzazione delle opere dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto **dall'Appendice G della DGR 29 marzo 2006 n. 8/2244**, con particolare rifermento agli interventi necessari alla riduzione delle portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura. Nella realizzazione di **nuove opere di urbanizzazione ovvero negli interventi finalizzati alla loro riqualificazione, sarà d'obbligo la costruzione di <u>reti fognarie separate</u>**.
6. **La realizzazione di nuove strade anche locali, dovrà essere preceduto dalla valutazione di impatto acustico stabilita dall'art. 8 comma 2 della L. n. 447/1995, dall'art. 5 della L.R. n. 13/2001, s.m.i. La valutazione dovrà essere redatta con le modalità e i criteri di cui alla DGR n. 7/8313 del 8 marzo 2002.**
7. In particolare gli interventi devono rispettare le seguenti indicazioni progettuali:

a. le nuove aree a parcheggio dovranno essere realizzate per il 70% della loro superficie con materiale drenante;
b. le stesse dovranno essere integrate con opere di mitigazione e di mimetizzazione costituite da alberature e aree verdi di connessione con il tessuto urbanizzato e con le aree agricole;
c. le aree a parcheggio dovranno essere collegate alla viabilità ciclo – pedonale esistente o in progetto;

d. *una quota non inferiore al 10% dei posti auto previsti, dovrà essere riservata al parcheggio di moto e cicli e adeguatamente attrezzata;*
e. *gli spazi di manovra carico e scarico non dovranno interferire in alcun modo con la viabilità, su cui si dovranno affacciare solo i varchi d'accesso e uscita;*
f. *le fermate del trasporto pubblico dovranno essere pavimentate e protette con apposita tettoia;*
g. *i percorsi ciclo pedonali dovranno essere realizzati con materiali idonei e secondo le indicazioni della vigente normativa in materia;*
h. *La superficie del posto auto nei parcheggi deve essere pari ad almeno 12,50 metri quadrati (2,50x5,00).*

8. Per quanto non espressamente citato si fa riferimento all'art. 102 bis della L.R. n. 12/2005 s.m.i., alle "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità …" di cui alla DGR 30 dicembre 2008, n. 8/8837, alle "Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati" di cui alla DGR 3 dicembre 2008, n. 8/8579, alle Direttive regionali sull'ingegneria naturalistica di cui alle relative DGR.

C6.5 – La Rete ecologica (Tav. n. 3 del Piano dei Servizi)

1. Sono considerati elementi della rete ecologica:
   a. Sistema della rete ecologica locale
   b. Sistema della rete ecologica intercomunale da coordinare con la rete dei percorsi ciclo – pedonali e con la rete sentieristica. Lungo i sentieri potranno realizzarsi interventi di compensazione ambientale in continuità con il sistema paesaggistico e naturalistico che caratterizza i luoghi.
2. In questi ambiti possono essere richiesti e attuati interventi di miglioramento ambientale per il mantenimento della continuità ecologica. Quando se ne rilevi il pubblico interesse gli interventi in dette aree potranno essere attuati anche da soggetti privati subordinatamente ad apposita convenzione che ne garantisca il mantenimento.
3. Per la tipologia e le modalità d'intervento si fa riferimento ai documenti del PTCP della provincia di Lecco: "*Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale*".
4. Per quanto non espressamente citato si fa riferimento all'art. 102 bis della L.R. n. 12/2005 s.m.i., alle "*Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità …*" di cui alla DGR 30 dicembre 2008, n. 8/8837, alle "*Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati*" di cui alla DGR 3 dicembre 2008, n. 8/8579, alle Direttive regionali sull'ingegneria naturalistica di cui alle relative DGR.

Art. C7 – I servizi prestazionali

L'amministrazione comunale, nell'esclusivo interesse pubblico ed espletate le dovute valutazioni relative al governo del territorio, può sostituire in parte i servizi quantitativi dovuti per gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, con i servizi prestazionali di valenza economica equivalente.
Sono considerati Servizi prestazionali tutti i **servizi alla persona** che l'amministrazione ha attivato o intende attivare:

- Servizi sociali
- Servizi trasporti
- Servizi culturali – bibliotecari
- Altri servizi
- Manutenzione servizi esistenti
- Riqualificazione e manutenzione aree verdi
- Riqualificazione e manutenzione mobilità dolce

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, determina i valori economici da assegnare ai servizi prestazionali, parametrando i valori economici dei servizi quantitativi assegnati e vigenti. Questi valori sono da applicare nella stipula delle convenzioni e degli atti d'obbligo unilaterali.

Art. C8 – Attuazione del Piano dei Servizi

C8.1 - L'attuazione delle previsioni contenute nel PdS passa attraverso l'intervento diretto della pubblica amministrazione sia per la formazione dei ***servizi quantitativi*** sia per i ***servizi***

prestazionali. L'intervento pubblico può essere sostituito totalmente o in parte da interventi diretti dei privati, di enti, di cooperative, delle società che gestiscono i servizi, che a proprie spese concretizzano le opere gli impianti e le prestazioni previste dalla amministrazione nel Piano dei Servizi, subordinandole ad apposita convenzione, che tuteli il pubblico interesse.

C8.2 - La convenzione, (atto di asservimento, atto d'obbligo unilaterale) è sempre completa del regolamento d'uso ed è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale. La convenzione fissa:

a. la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi. Qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per l'attuazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica;
b. la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite e approvate dagli organismi competenti; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per le urbanizzazioni primarie e secondarie definite dall'art. 44 della L.R. n. 12/2005 s.m.i., è corrisposta la differenza alla amministrazione comunale; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento della somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti il piano attuativo, nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale;
c. congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
d. altri accordi convenuti tra i contraenti secondo i criteri approvati dai comuni con apposita delibera di Consiglio Comunale, per l'attuazione degli interventi e la realizzazione diretta dei servizi quantitativi e prestazionali;
e. i tempi di realizzazione degli interventi contemplati dal piano attuativo, comunque non superiori a dieci anni, e la durata degli eventuali servizi prestazionali convenzionati.

III.C – DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI

Art. C9 – Modalità di quantificazione delle aree per i servizi *quantitativi*

1. Le aree destinate a servizi o i servizi vanno localizzati preferibilmente all'interno degli interventi nelle modalità di legge. Possono essere localizzate anche all'esterno del perimetro d'intervento, qualora ne sia dimostrata la coerenza rispetto all'ambito territoriale dell'intervento stesso e rispetto alla domanda e all'offerta di servizi individuate dal Piano dei Servizi, e dagli altri atti costituenti il PGT:
2. Il reperimento dei servizi e delle aree per servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o generale può essere parimenti assicurato mediante il loro asservimento perpetuo all'uso pubblico, sulla base di una convenzione trascritta ai registri immobiliari, e con oneri di manutenzione a carico della proprietà.
3. Nel caso di sopravvenuta ed oggettiva carenza di interesse rispetto al servizio o all'attrezzatura prevista dal Piano, il Comune individuerà con il concorso del proprietario dell'area asservita un servizio o una attrezzatura di interesse generale compatibile con le condizioni dei luoghi e coerente con le indicazioni del presente Piano dei Servizi. Su indicazione della Amministrazione si potrà fare ricorso alla monetizzazione.

Art. C9.1 – Dotazione minima dei servizi *quantitativi*

La dotazione minima di aree per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico è fissata, per le singole attività, nelle misure seguenti:

attività	***standard* minimi**
Norme generali	***Garantire sempre spazi di sosta alle persone diversamente abili.*** ***Gli spazi di manovra carico e scarico non devono interferire in alcun modo con la viabilità.*** ***È ammessa la possibilità di monetizzazione parziale e/o compensazione parziale in spazi di sosta esistenti, da concertare al momento della presentazione del progetto.*** ***Quando l'infrastruttura prevede la presenza di più attività, è possibile proporzionare le quantità dei servizi di norma richiesti, sulla base di "piani" che illustrino l'eventuale turnover dei servizi prestati, e che organizzano l'utilizzo temporale dei servizi medesimi.***
attività residenziali	
Residenza	mq. 18,00 / mc. 150,00 ≡ 1 abitante mq. 1,00 / mc. 6,00 a parcheggio con obbligo di reperimento in luogo
Turistico ricettiva	mq. 15,00 / ospite
assistenziale	1,5 posti auto / ospite
attività produttive	
Artigianali e industriali	mq. ≡ 20% della superficie fondiaria a parcheggio e verde
Produzione e Vendita	mq. ≡ 20% della superficie fondiaria a parcheggio e verde mq. ≡ 100% della Slp destinata alla vendita a parcheggio alberato
attività di servizio	
Funzioni private di interesse pubblico o generale	mq. ≡ 100% della Slp a parcheggio alberato
attività direzionali	mq. = 60% della Slp
attività commerciali	
Esercizi di vicinato	mq. ≡ 100% della Slp
Locali adibiti alla distribuzione automatica di alimenti e bevande	almeno 2 posti auto
Medie strutture	mq. ≡ 100% della Slp a parcheggio - di cui almeno il 10% a verde
Grandi strutture	mq. ≡ 200% della Slp a parcheggio - di cui almeno il 10% a verde
Centro commerciale	mq. ≡ 200% della Slp a parcheggio - di cui almeno il 10% a verde
Servizi (standard quantitativi)	***Aree da destinare a parcheggi***
Norme generali	***Educare alla mobilità dolce, organizzando percorrenze pedonali e ciclabili protette che portano ai servizi.*** ***Garantire sempre spazi di sosta alle persone diversamente abili, oltre a:***
Interesse comune	1 mq/1 mq di Sc dei fabbricati

Istruzione inferiore	2 posti auto per ogni aula scolastica 3 posti auto per uffici/direzione 5 posti auto per asili nido per sale polivalenti/pluriuso (minimo mq. 250) il tutto correttamente proporzionato ai flussi indotti
Verde e attrezzature sportive	1 mq /1 mq di Sc dei fabbricati 1 mq / 3 mq di superficie dei campi
Mobilità e parcheggi	Prevedere sempre una quota di verde – ombreggiare spazi di sosta
Norme generali AdT	***All'interno degli Ambiti di Trasformazione si dovrà comunque dare attuazione a tutte le aspettative individuate dal Documento di Piano in merito alla identificazione, realizzazione, convenzionamento degli standards quantitativi e degli standards prestazionali così come organizzati nelle schede progetto.*** ***Quando l'infrastruttura prevede la presenza di più attività, è possibile proporzionare le quantità dei servizi di norma richiesti, sulla base di "piani" che illustrino l'eventuale turnover dei servizi prestati, che consentono l'utilizzo temporale dei servizi medesimi.***

Art. C9.2 – Reperimento dei servizi nei Nuclei di Antica Formazione
Di norma negli ambiti storici, l'individuazione degli spazi da destinare a servizi è subordinata alla attività edilizia consentita dalla normativa e alla qualità paesaggistica da raggiungere negli stessi interventi. **Gli spazi di manovra e di sosta** (parcheggio pubblico o di uso pubblico) **devono essere reperiti in luogo nella misura minima per consentire alle persone diversamente abili e ai loro eventuali accompagnatori, un facile accesso al servizio in essere o previsto**. Gli spazi di sosta restanti in base alla quantificazione prescritta, potranno essere reperiti ai margini dei nuclei o monetizzati, ovvero compensati con interventi diretti di riqualificazione delle aree di sosta esistenti.

Art. C9.3) – Reperimento dei servizi negli ambiti del tessuto consolidato
Negli ambiti del tessuto consolidato sono individuati i servizi **quantitativi** disponibili e attivi e le aree di proprietà comunale da attivare. I servizi esistenti sono classificati per destinazione d'uso e per funzione sulla base delle attività manifestate.
I servizi che necessitano di adeguamenti strutturali e funzionali, sono ricompresi in AdT di <u>riqualificazione</u> con rilevante valenza di interesse pubblico, e considerati prioritari nella programmazione comunale.

Art. C9.4) – Reperimento dei servizi negli Ambiti di Trasformazione (AdT)
1. Negli AdT individuati dal Documento di Piano, le modalità di calcolo e di reperimento delle aree per servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o generale corrispondono ai criteri dettati dallo stesso DP. I servizi sono computati in misura corrispondente alla effettiva consistenza delle rispettive superfici lorde di pavimento, realizzate anche in sottosuolo o con tipologia pluripiano, e relative aree di pertinenza.
3. Negli AdT di riqualificazione, gli interventi edilizi ammessi per legge sugli immobili esistenti, non possono precludere la possibilità di individuazione e di reperimento dei servizi, come indicati del DdP.

Art. C10 – Eliminazione delle barriere architettoniche
Tutti i servizi e le aree di pertinenza devono risultare accessibili e fruibili con assoluta facilità alle persone diversamente abili e ai loro eventuali accompagnatori. Tutte le infrastrutture viabilistiche, di sosta, di accesso ai comparti edificati o edificabili, i percorsi interni e di collegamento devono risultare a norma delle vigenti disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Ogni progetto dovrà essere accompagnato dalla documentazione di legge, e **la verifica della sua attuazione sarà determinante per il rilascio delle certificazioni finali di legge e delle relative autorizzazioni all'esercizio**.

IV.C – NORME PAESAGGISTICHE (del PdS)

Art. C11 – Il Piano dei Servizi e il paesaggio

Il PdS contribuisce alla attuazione della strategia paesaggistica definita dal Documento di Piano. Si deve per questo prestare particolare attenzione:

a. alla concreta costruzione del sistema del verde di connessione;
b. al mantenimento o alla costruzione di corridoi ecologici;
c. alla definizione formale, funzionale e paesistica degli spazi e degli edifici pubblici, o con funzione collettiva;
d. ad esprimere, nella rappresentazione dei luoghi pubblici, tutto quel rinnovamento che sta spostando la progettazione verso una ricerca che, ai tradizionali principi di sostenibilità e *umanizzazione*, affianca l'aggiornamento del linguaggio tecnologico ed espressivo dei materiali;
e. a trasformare il colore, da semplice elemento *cosmetico*, a corpo legato al design e all'ingegnerizzazione delle nuove facciate in cemento, legno, vetro, metalli, ceramica che possono valorizzare la cultura dei luoghi con inedite e inaspettate conseguenze cromatiche.

L'Amministrazione Comunale assume un ruolo propositivo e progettuale di rilievo.
Alla variabile tempo si attribuisce un'importanza rilevante al fine della completezza degli interventi di riqualificazione paesaggistica indicati nel Documento di Piano dalla stessa Amministrazione.

Art. C12 – Il Piano dei Servizi e l'integrità del paesaggio

1. Tutti **gli indirizzi di tutela** devono trovare negli strumenti urbanistici comunali (PGT, Piani Attuativi, Programmi Integrati, Accordi di Programma, …) il momento organizzativo e dispositivo guida conclusivo e concreto, e **devono trovare nella autorità comunale l'organismo che orienta e controlla le concrete trasformazioni paesaggistiche del territorio e nel territorio**.
2. La Convenzione Europea del Paesaggio afferma i seguenti concetti di tutela:
   a. Tutela come conservazioni e manutenzione dell'esistente e dei suoi valori riconosciuti;
   b. Tutela in quanto attenta gestione paesaggistica e più elevata qualità degli interventi di trasformazione;
   c. Tutela come recupero delle situazioni di degrado.
3. **L'integrità del paesaggio** è il secondo elemento di valutazione indicato dal *Codice*, da utilizzare *preventivamente* nella **progettazione della città pubblica**, che deve assumere il ruolo di connessione fisica, sociale, paesaggistica del territorio. Si deve quindi perseguire l'integrità come la condizione del territorio riferibile alle permanenze. Integrità della città pubblica come condizione in cui tutti gli elementi che compongono un paesaggio appaiono riconducibili ad un'unica identità, intesa come leggibilità del rapporto tra fattori naturali e opere dell'uomo, e come coerenza linguistica e organicità spaziale delle opere stesse. Una condizione tipica del passato che definiva l'architettura dei luoghi, i quali divenivano riconoscibili come ***architetture*** e come ***sistemi di paesaggio***, frutto di una volontà progettuale unitaria.

Art. C13 – Il Piano dei Servizi, il paesaggio, l'edilizia sostenibile ed efficiente

Il riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale dell'abitare è presente in tutti i più recenti atti normativi, di pianificazione e di programmazione della Regione Lombardia.

E' possibile sinteticamente definire "edilizia sostenibile" la modalità progettuale e costruttiva che prevede l'utilizzo intelligente delle **forze** e delle **risorse ambientali** e l'interazione tra queste e l'edificio,

attribuendo all'involucro edilizio la capacità di ridurle o potenziarle. (dalla D.d.s. 20 dicembre 2007, n. 16188). Quindi un'edilizia sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico, non è il risultato dell'applicazione di una procedura fissa unica o standardizzata, ma deve essere il risultato di una variabile e flessibile combinazione di scelte progettuali legate al luogo dell'intervento.

La qualità energetica ed ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi finalizzati alla realizzazione dei servizi, **deve essere garantita** attraverso:

. coerenti relazioni con il sito;
. la considerazione degli spazi esterni quali parte integrante e non complementare del progetto degli edifici;
. il controllo dei consumi energetici e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
. la corretta gestione delle risorse idriche;
. l'utilizzo di materiali ecocompatibili, e a chilometro zero;
. la massima permeabilità dei suoli.
(Facile immaginare quali possano essere le ricadute positive sul paesaggio, generate da interventi così strutturati).

L'Amministrazione Comunale assume un ruolo propositivo e progettuale di rilievo.

Per tutto quanto non espressamente normato, si fa riferimento alla vigente legislazione in materia. Tutti i progetti necessari alla attuazione del Piano dei Servizi, redatti dalla Pubblica Amministrazione o dai Privati a termine di legge, dovranno rispettare le vigenti normative superiori e ottenere le autorizzazioni da parte degli organismi territoriali competenti secondo le disposizioni correnti nelle specifiche materie.

Art. C14 – Riqualificazione degli spazi a verde

Gli spazi a verde esistenti da riqualificare attraverso gli standard prestazionali, e le nuove aree da costituire, dovranno essere piantumate in un corretto rapporto di continuità con la vegetazione limitrofa e di frangia, che interagisca con gli elementi distintivi della natura dell'ambiente e del paesaggio nell'ambito territoriale interessato al progetto.

Si ricorda, all'interno del parco di Villa Besana, la presenza di un esemplare di Liriodendro, considerato albero monumentale n. 194.

Appendice - Elenco specie autoctone arboree e altoarbustive

Si riporta per informazione l'elenco delle *specie* utilizzabili, di cui all'allegato **A** della L.R. 29 aprile 1995, n. 39 – Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale di Montevecchia e della Valle del Curone:

Specie	Nome comune	Specie	Nome comune
Acer campestre	Acero campestre	Morus alba	Gelso
Acer platanoides	Acero riccio	Morus nigra	Gelso nero
Acer pseudoplatanus	Acero montano	Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Alnus glutinosa	Ontano nero	Populus alba	Pioppo bianco
Betula pendula	Betulla	Populus ssp.	Pioppo nero o ibrido
Corylus avellana	Nocciolo	Populus tremula	Pioppo tremulo
Carpinus betulus	Carpino bianco	Prunus avium	Ciliegio selvatico
Castanea sativa	Castagno	Prunus spinosa	Prugolo
Celtis australis	Bagolaro	Quercus cerris	Cerro
Cornus mas	Corniolo	Quercus pubescens	Roverella
Cornus sanguinea	Sanguinello	Quercus robur	Farnia
Crataegus monogyna	Biancospino	Quercus sessiliflora	Rovere
Evonimus aeuropaeus	Fusaggine	Rhammus catarticus	Spino cervino
Fagus sylvatica	Faggio	Salix caprea	Salicone
Frangula alnus	Frangola	Salix ssp.	Salice, specie varie
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore	Sambucus nigra	Sambuco
Fraxinus omus	Orniello	Sorbus aria	Farinaccio
Iles aquifolium	Agrifoglio	Sorbus aucuparia	Sorbo degli uccellatori
Laburnum anagyroides	Maggiociondolo	Sorbus torminalis	Ciavardello
Ligustrum vulgare	Ligustro	Tilia cordata	Tiglio
Maespilus germanica	Nespolo	Ulmus minor	Olmo
Malus sylvestris	Melo selvatico	Viburnum lontana	Lantana
Pinus sylvestris	Pino silvestre	Viburnum opulus	Pallon di neve

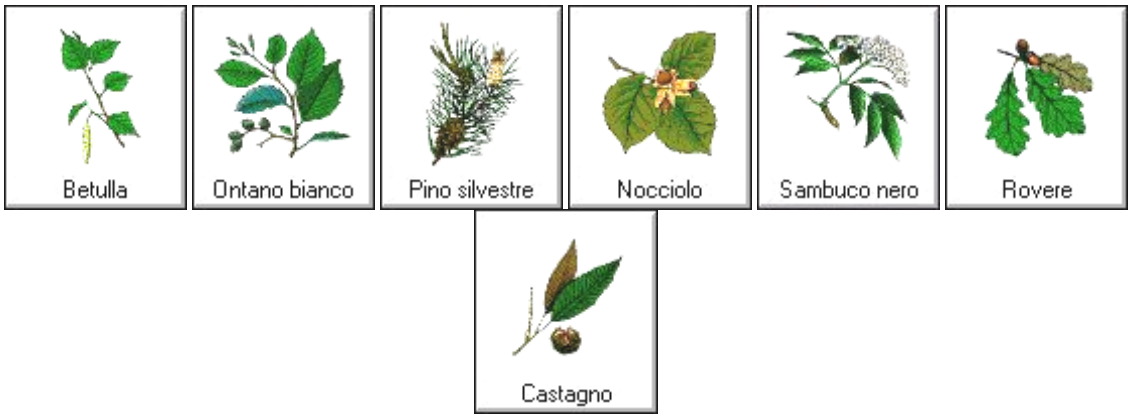

CAPITOLO D

Norme del Piano delle Regole

PREMESSE

Il Piano delle Regole si connota come lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale e definisce, nell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, e comprende negli stessi ambiti le aree libere intercluse o di completamento. Specifica poi gli immobili (edifici e aree) assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale, recepisce le indicazioni del PTCP, e individua le aree destinate all'agricoltura regolamentandone l'edificabilità. Identifica le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, come pure le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

I.D – NORME GENERALI

<u>Il titolare del Permesso di Costruire</u> a seguito dell'ultimazione dei lavori, è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell'edificio, gli elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalle vigenti disposizioni.

<u>Il progettista o un tecnico abilitato</u>, ultimato <u>l'intervento attuato con D.I.A.</u>, rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente allega ricevuta dell'avvenuta presentazione in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalle disposizioni vigenti, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

<u>Ambiti di Trasformazione</u>
In ottemperanza ai criteri attuativi l.r. 12/2005 per il governo del territorio – Modalità per la pianificazione comunale, BURL n. 20 del 19 maggio 2006:
1. All'interno degli AdT di riqualificazione parzialmente edificati, il Piano delle Regole norma le aree e gli edifici compresi nel AdT. Fino ad avvenuta approvazione del relativo Piano Attuativo, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione che non modifichino le destinazioni e le funzioni attive alla data di adozione del PGT.
2. Il Piano delle Regole recepirà tutti gli AdT ad avvenuto completamento dei lavori attuativi.

II.D - DEFINIZIONI

Art. D1 - Definizione dei parametri urbanistici
1. S - Superficie d'intervento (mq.)

E' la superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi di attuazione del PGT ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e di quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria.
In essa non sono comprese:

.Le aree e gli spazi già di uso pubblico;
.Le aree destinate alla rete principale della viabilità, nonché dei relativi nodi e svincoli;
.Le aree destinate a zona di rispetto secondo quanto previsto dal PGT.

2. Ie - Indice di edificabilità (mc/mq - mc/ha)

E' il volume massimo o minimo costruibile per mq. o ha. di superficie interessata dall'intervento.

3. Uf. - Indice di utilizzazione (mq/mq)

E' il rapporto tra la massima superficie lorda di pavimento costruibile e la superficie d'intervento (S).

4. Sc - Superficie coperta (mq.)

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda e simili, purché inferiori a m. 1,50.

5. Rc - Rapporto di copertura (%)

E' il rapporto, misurato in percentuale, tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf).

6. Slp - Superficie lorda complessiva di pavimento (mq).

E' la somma delle superfici dei singoli piani, degli interpiani e dei soppalchi abitabili, compresi entro il profilo esterno delle pareti. Sono da computare nella superficie lorda di pavimento anche se superfici dei piani seminterrati con un'altezza delle pareti fuori terra ≥ ml. 1,50.

Non sono da computare nella somma delle superfici lorde di pavimento:

a) Le superfici adibite al ricovero delle autovetture con i relativi spazi di manovra e di accesso, nella misura prevista dalle normative vigenti in materia;
b) Le superfici poste nei piani interrati e seminterrati con altezza fuori terra < ml. 1,50 e destinate a cantine, legnaie, sgomberi, lavanderie, servizi tecnici, altri locali a stretto servizio della residenza, di altezza non superiore a ml. 2,60;
c) Le terrazze, le logge e i portici aperti su tre lati;
d) I sottotetti non abitabili e con altezza media ≤ ml.1,60, e privi di aperture ad esclusione della botola per la manutenzione delle coperture;
e) I volumi tecnici, anche di sommità, che non oltrepassino l'altezza massima di zona di oltre i ml. 4,00;
f) Gli aggetti, i balconi e le tettoie
g) Le parti comuni, quali locali i servizio condominiali in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoti o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali

7. H - Altezza interpiano (m.)

E' l'altezza misurata dal piano di pavimento all'estradosso del solaio. Sono fatte salve le normative superiori vigenti in merito alle caratteristiche energetiche degli edifici.

8. V - Volume (mc.)

Il volume delle costruzioni è da ricavarsi moltiplicando la superficie complessiva lorda di pavimento (Slp) dei singoli piani per l'altezza effettiva dell'interpiano.

9. S1 - Superficie per l'urbanizzazione primaria (mq.)

E' la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione primaria.

10. S2 - Superficie per l'urbanizzazione secondaria (mq.)

E' la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione secondaria, da reperire nell'ambito delle previsioni del PGT.

11. Sm - Superficie minima d'intervento (mq.)

E' la superficie minima da assoggettare ad intervento di attuazione del PGT.

12. Sv - Superficie di vendita (mq.)

Per superficie di vendita si intende la somma della:

. Superficie utilizzata dal personale addetto alle operazioni di vendita;
. Superficie destinata all'accesso e alla permanenza del pubblico;

. Superficie occupata dai banchi, scaffalature e vetrine contenenti prodotti esposti al pubblico.

13. ***Sa - Superfici dei locali commerciali accessori (mq.)***
Per superficie dei locali accessori si intende la somma delle superfici per servizi del personale, per uffici amministrativi e per funzioni similari.

14. ***Scl - Superficie commerciale lorda (mq.)***
Per superficie commerciale lorda si intende l'insieme delle superfici destinate alla vendita (Sv) ai servizi (Sa) e ad altri usi (Sr) inerenti le attività dell'esercizio commerciale che avvengono su aree private o pubbliche, calcolate come per l'indice S.l.p. di cui alle presenti norme.

15. ***Disposizioni generali***
Negli interventi edilizi secondo la legislazione vigente, gli indici I e Uf, vanno computati tenendo conto dei volumi e delle superfici lorde di pavimento preesistenti e che si intendono mantenere.

16. **Serre Bioclimatiche ed altri sistemi passivi**
Sia nelle nuove costruzioni che nell' esistente, le serre e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere applicate sui balconi ed integrate nell'organismo edilizio, purché rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) sia preventivamente approvate dalla commissione per il paesaggio.

b) la superficie netta in pianta delle serre bioclimatiche o della porzione di serra sia inferiore o uguale sia inferiore al 15% della superficie utile di ciascun subalterno di cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all'edificio di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l'ampliamento relativo alla superficie che cede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento per la sola parte cedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti.
La serra consenta una riduzione, documenta tata nella relazione tecnica di cui all'allegato B della D.G.R. VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell'intero edificio a cui è addossata o integra e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008

c) siano integrate nella facciate esposte nell'angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.

d) i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante e illuminante; i sistemi sopracitati non dovranno alternare i R.A.I., ne potranno contenere per i locali limitrofi al raggiungimento degli stessi, salvo diversi accordi con l'ATS di competenza;

e) sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rinnovabili , per evitare il surriscaldamento estivo;

f) nel periodo invernale ciascuna chiusura trasparente della serra bioclimatica dovrà essere soleggiata per almeno 80% della superficie esposta. La verifica dovrà essere effettuata il 21 dicembre alle ore 12 (ora solare) le assonometrie solari; durante il periodo estivo la serra dovrà essere in ombra per 80% della superficie esposta grazie a elementi fissi o mobili esterni. Dovrà essere apribile per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro, in

modo da garantire u'adeguata ventilazione estiva. Nel caso di serra la metà di tale superficie deve essere collocata sulla copertura vetrata ed apribile manualmente o elettricamente;

g) la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo ingombro della struttura di supporto; i serramenti devono presentare buona resistenza all'invecchiamento e al degrado estetico funzionale.

h) I volumi ottenuti attraverso la realizzazione dei sistemi sopracitati si configurano quali locali tecnici, senza permanenze di persone; dovranno quindi avere dimensioni minime e funzionali esclusivamente al contenimento del fabbisogno energetico e non dovranno essere dotati di impianto di riscaldamento e di raffrescamento .

Art. D2 - Modalità di valutazione di alcune quantità

1. H - Altezza (m.)

Il limite di altezza massima (H), espressa in metri, oltre il quale non possono elevarsi le costruzioni, è fissato per ogni singola zona prevista dal PGT. Si misura sulla proiezione verticale dell'edificio, verso valle, a partire dalla quota dello spiccato del marciapiede stradale, ove esistente o previsto in adiacenza all'edificio, o dalla quota naturale del terreno, o dal terreno riportato per un dislivello massimo di ml. 1,00 e fino all'elemento più alto tra quelli che costituiscono il coronamento dell'edificio (gronda, veletta, parapetto d'attico, pannelli di tamponamento perimetrali, …).

L'altezza massima e l'altezza per il piano seminterrato si misurano dividendo l'area delle fronti per lo sviluppo della sua proiezione sul piano orizzontale (perimetro).

1.1 - L'altezza delle costruzioni per la verifica delle distanze dai confini e dai fabbricati, si calcola sulle fronti rivolte ai confini, dividendo l'area della fronte per la sua proiezione sul piano orizzontale.

Nel caso di edificazione a gradoni, l'altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica.

2 Df - Distanza tra fabbricati (m.)

Si determina misurando la distanza minima tra le pareti al vivo degli eventuali corpi aggettanti chiusi

3 Dc - Distanza di un fabbricato dai confini di proprietà (m.)

Si determina misurando la distanza dell'edificio dai confini di proprietà nel punto più stretto, al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi.

4 Dcs - Distanza di un fabbricato dalla strada (m.)

Si determina misurando la distanza dell'edificato dal ciglio delle strade, intendendosi per "ciglio stradale" la linea limite della sede stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, e le aree di pertinenza stradale (fossi, scoli, scarpate e simili).

5 Disposizioni generali

1.1 I criteri indicati nel presente articolo e nel precedente per la determinazione del volume (V) e della superficie lorda di pavimento (Slp) sono utilizzabili anche ai fini dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

5.2 Gli indici di edificabilità previsti dalle presenti norme non possono essere superati in quanto corrispondono alla massima edificabilità consentita.

5.3 Con I s'intende l'indice di edificabilità utilizzato per il dimensionamento del piano; operativamente tale indice assume valore di It nel caso di P.A. (senza verifica dell'indice If) e valore If nel caso di atto abilitativo semplice.

Art. D3 - Aree di pertinenza

1. Le aree di pertinenza sono quelle che vengono utilizzate in conformità alle prescrizioni di PGT e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici urbanistici.
2. Le aree di pertinenza sono assoggettate a specifico vincolo a mezzo di convenzione o di atto di impegnativa, da trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura e spese dei soggetti interessati.
3. L'Amministrazione Comunale raccoglie copia di detti atti in appositi registri consultabili dal pubblico.
4. Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione del PGT non possono essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità, se non per saturare l'edificabilità massima ammessa dalle presenti norme, nel caso di precedente utilizzazione parziale della volumetria.
5. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici, costruiti sulla stessa, abbiano completamente utilizzato l'edificabilità consentita dai parametri urbanistici previsti per la stessa dal PGT. Per un lotto si ritiene saturo se non presenta una potenzialità edificatoria residua superiore a 100 mc.
6. Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici.
7. Qualora le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l'atto di impegnativa volumetrica deve essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto.
8. **La cartografia con le aree di pertinenza per ogni intervento è tenuta aggiornata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le vigenti disposizioni di legge e resa funzionale al lavoro di monitoraggio richiesto.**

III.D - DISCIPLINA EDILIZIA DEGLI AMBITI

Art. D4 - Norme edilizie generali

1. Fatte salve le particolari disposizioni fissate per i singoli ambiti, le norme che seguono trovano applicazione nella edificazione di qualsiasi tipo e destinazione, da realizzare in tutti gli ambiti edificabili del Piano delle Regole.
2. Il Piano delle Regole porta all'attuazione i temi strategici del PGT negli ambiti consolidati:
    a. Riuso e conseguente contenimento delle aree di espansione
    b. Riqualificazione urbana
    c. Risanamento dei Nuclei di Antica Formazione
    d. Considera ambiente e paesaggio *strumenti* di valorizzazione del territorio.
3. Il Piano delle Regole governa la forma urbana garantendone la qualità, e assicura l'integrazione tra le componenti del tessuto edificato.
4. Il Piano delle Regole norma anche le aree e gli edifici posti all'interno degli AdT di riqualificazione, fino alla approvazione dei relativi Piani Attuativi.
5. Il Piano delle Regole recepisce e disciplina gli AdT, ad avvenuto completamento dei lavori previsti dai Piani Attuativi.

D4.1) - Distanza dal confine

La distanza minima assoluta dal confine non può mai essere inferiore a 1/2 dell'altezza massima, con minimo di m. 5,00 e va misurata al netto dei balconi aperti o chiusi e della sporgenza di gronda (per aggetti inferiori a m. 1,50) salvo convenzione fra confinanti che garantisca comunque il rispetto delle norme igienico sanitarie sulla distanza tra pareti finestrate.

Negli interventi di sopraelevazione, demolizione e ricostruzione dei fabbricai esistenti, si deve valutare il rischio di ombreggiamento degli edifici esistenti contermini, che non deve precludere la possibilità di impiantare e utilizzare pannelli solari e fotovoltaici.

E' ammessa l'edificazione a confine o in aderenza ad altri edifici esclusivamente:

. quando esista già un edificio a confine sulla proprietà confinante (per un tratto non superiore all'esistente) e nel rispetto degli altri parametri urbanistici;

. quando altri proprietari confinanti si accordano per costruire a confine e in reciproca aderenza.

D4.1.1 - Deve essere evitata la messa a nudo di frontespizi privi di gronda e aperture, intonacati a civile, che evidenzino l'aspetto di edificio tronco in attesa di prosecuzione. Pertanto, quando l'edificazione di due edifici previsti in reciproca aderenza non avvenga contemporaneamente (o in tempi immediatamente successivi) gli eventuali frontespizi devono essere rivestiti con gli stessi materiali impiegati per le facciate principali, e trattati con la medesima cura.

D4.1.2 – Nel caso di edificio posto obliquamente rispetto al confine, la distanza deve essere verificata sullo spigolo e riferita alla fronte il cui allineamento determini con il confine l'angolo minore; a parità di angolo di inclinazione va fatto riferimento alla fronte più larga.

D4.2) - Distanza tra fabbricati

La distanza minima fra pareti di edifici antistanti non può essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto e comunque mai inferiore a m. 10. La norma si applica qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a m. 3.

Negli interventi di sopraelevazione, demolizione e ricostruzione dei fabbricai esistenti, si deve valutare il rischio di ombreggiamento degli edifici esistenti contermini, che non deve precludere la possibilità di impiantare e utilizzare pannelli solari e fotovoltaici.

D4.3) - Altezza degli edifici

L'altezza di un edificio prospettante su strada pubblica non può essere superiore alla larghezza della strada medesima, maggiorata dell'eventuale arretramento dell'edificio dal ciglio stradale.

L'arretramento del frontista non può essere computato salvo che detto arretramento non sia stato determinato dalla previsione di allargamento della sede stradale, in attuazione del PGT o di piano attuativo.

D4.4) - Recinzioni

In tutto il territorio Comunale sono d'obbligo le recinzioni di tipo aperto, le cui caratteristiche tipologiche e costruttive sono indicate all'**art. 44 del Regolamento Edilizio**.

Su tutto il perimetro del terreno cintato dovrà essere posta a dimora una siepe sempreverde.

All'interno del territorio del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone si applicano i contenuti dello specifico regolamento sulle recinzioni approvato dall'ente Parco.

D4.4.1 - L'arretramento delle recinzioni dal ciglio strada è subordinato a specifico progetto esecutivo dell'Amministrazione Comunale, in relazione ad esigenza di adeguamento funzionale della viabilità; in assenza di tale progetto, possono essere imposti arretramenti delle recinzioni per una profondità non superiore a m. 2,00.

D4.4.2 – In zona agricola sono ammesse le recinzioni a protezione di orti a condizione familiare nei limiti di una superficie cintata pari a 300 mq e altezza 1,50 mt. Le recinzioni dovranno essere realizzate con montanti di legno (preferibilmente castagno), infissi direttamente nel terreno con 2/3 traversini legno; in alternativa ai traversi in legno potranno essere posizionati ordini orizzontali di filo metallico (distanza dei fili cm 20/30) o nel caso di necessità di protezione da fauna selvatica potrà essere posizionata una rete; in tal caso la rete potrà essere interrata per circa 20/30 cm; le recinzioni potranno avere un altezza massima fuori terra di mt. 1,50. Alla recinzione potrà essere affiancata la piantumazione di siepi variegate scelte tra le essenze arboree autoctone.

La posa della recinzione dovrà essere autorizzata secondo i vigenti termini di legge.

D4.5) - Accessi e passi carrai

Fatte salve le opportune valutazioni in merito alla sicurezza, e nei casi di particolare andamento altimetrico del terreno, le caratteristiche degli accessi carrai sono normati all'**art. 43 del Regolamento Edilizio**.

D4.6) - Piantumazioni

Per ogni intervento di nuova edificazione, le aree libere devono essere opportunamente piantumate con un albero ogni 40 mq. della Sf.

Dove esistono piantumazioni di pregio e di alto fusto, unitamente al progetto di edificazione, dovrà essere presentato un rilievo planimetrico delle piantumazioni esistenti, completo di classificazione dei tipi di albero e di documentazione fotografica dello stato di fatto.

Per le aree industriali la concentrazione della piantumazione deve avvenire in aderenza a strade e spazi pubblici, dai quali si percepisce maggiormente la visibilità degli interventi.

Sono fatte salve le disposizioni in merito all'Autorizzazione Paesaggistica di legge.

D4.7) - Costruzioni accessorie

La realizzazione delle costruzioni accessorie è normata all'**art. 38 del Regolamento Edilizio**.

E' ammessa la realizzazione di strutture accessorie nel rispetto della seguente normativa.

L'utilizzo della presente possibilità edificatoria è ammessa una sola volta e deve essere:

- legata ad una preesistente costruzione principale,
- legata alla superficie minima del lotto negli ambiti agricoli pari a mq. 1.500.

La realizzazione è subordinata al permesso di costruire ed alla conformità al progetto tipo approvato con Provvedimento di Autorizzazione Paesistica

La collocazione di dette strutture dovrà essere tale possibilmente da non risultare visibile da spazi pubblici e dovrà inserirsi armoniosamente nel contesto ambientale ed edificato.

La realizzazione di strutture accessorie è vietata negli ambiti identificati come Nuclei di Antica Formazione, Giardini Privati di interesse paesaggistico, Ambiti Residenziali a edificazione compatta, Ambiti Commerciali, Aree non soggette a trasformazione urbanistica. Le costruzioni accessorie non sono inoltre ammesse nel Perimetro del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, negli AdT e nelle zone soggette a Piano Attuativo.

Sono fatte salve norme e leggi in materia di tutela paesaggistica e ambientale, di sicurezza e di igiene vigenti, anche se non espressamente citate.

I volumi tecnici come gli impianti tecnologici, potranno essere realizzati in tutti gli ambiti del PGT anche in deroga alle norme stesse in merito alla distanza dai confini, alla distanza dai fabbricati, al volume, alla superficie coperta, alle altezze.

Detti volumi dovranno essere possibilmente interrati e coperti da coltre di terra; qualora fossero fuori terra dovranno adeguarsi all'andamento del terreno ed alla costruzione base.

D4.7.1 – Negli ambiti residenziali è ammessa l'edificazione di strutture accessorie della superficie massima di mq. 6,00 per depositi e tettoie e di mq. 12,00 per box. L'altezza netta massima dell'accessorio è prescritta in metri 2,20.

Le strutture accessorie potranno essere edificate lungo i confini privati:

. nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile;

. a confine previo accordo convenzionato tra i confinanti.

E' poi ammessa la realizzazione di strutture atte alla copertura delle piscine private esistenti autorizzate, anche oltre i limiti del rapporto di copertura ammesso nella zona, la cui superficie lorda rientri nell'area occupata dalla piscina stessa maggiorata del 40%.

Nel caso di nuovi impianti e qualora si voglia procedere alla copertura della piscina, si fa obbligo di presentare il progetto completo della copertura al fine di una corretta valutazione ambientale che dovrà precedere la dovuta autorizzazione comunale.
L'altezza della struttura non potrà superare i metri 3,00 nella sua massima estensione.
L'opera è soggetta al pagamento alla Amministrazione Comunale del Costo di Costruzione calcolato secondo valori e disposizioni vigenti.

D4.7.2 – Negli ambiti produttivi è ammessa la realizzazione di manufatti accessori a carattere provvisorio, privi di strutture di fondazione e/o di ancoraggio fisse, anche interrate. Sono vietate opere realizzate con strutture prefabbricate di tipo tradizionale in legno, in calcestruzzo e in acciaio.
Le strutture accessorie potranno essere edificate quale estensione dell'edificio principale esistente.
Sono vietate strutture isolate.
L'accessorio potrà essere edificato:
. nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile;
. a confine previo accordo convenzionato tra i confinanti.
Gli accessori potranno essere destinati a depositi senza permanenza – anche temporanea – di persone ovvero ad ampliare le zone di carico e scarico degli opifici esistenti, fatte salve le vigenti normative in materia di sicurezza e di igiene.
Sono vietate altre destinazioni o altri utilizzi anche parziali degli accessori così realizzati.
Possono essere temporaneamente occupate con questi manufatti le aree libere, con superfici lorde di pavimento così quantificate:
a) per s.l.p. esistenti fino a mq. 1.000,00 → accessorio max. 10% della s.l.p. esistente;
b) per s.l.p. esistente superiore a mq. 1.000,00 → accessorio max. 5% della s.l.p. esistente oltre i primi mq. 100; non sommabili e non cumulabili.

L'altezza dell'accessorio nella sua massima estensione, non potrà superare l'altezza dell'edificio principale esistente, escludendo dal confronto eventuali impianti tecnologici realizzati in deroga alle NdA.
L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di apposita convenzione che fissi la durata – limitata nel tempo- della permanenza dell'accessorio, che potrà anche essere stagionale, e le adeguate garanzie economiche che il richiedente dovrà prestare alla Amministrazione Comunale.
E' vietata la realizzazione di ogni tipologia del manufatto non espressamente normata e ammessa.

D4.8) – Prevenzione e protezione dall'inquinamento da gas radon
Al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di salvaguardare la popolazione dall'effetto del "radon indoor" si raccomanda di applicare criteri di salvaguardia nella progettazione e costruzione sia dei nuovi fabbricati che per interventi sul patrimonio edilizio esistente, destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali e di servizio) con sistemi tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al radon.
Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito con Decreto Regionale "DDG 12678 del 21.12.2011, Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor" ed eventuali s.m.i., nonché dalle disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

Art. D5 – Sottotetti
1 – Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
2. Negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (S.l.p.) complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate entro il 1° dicembre 2005, è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto.

3. Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della S.l.p. complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente al 1° dicembre 2005, decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell'agibilità, anche per silenzio-assenso.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, quando siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, e purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
Quando il recupero del sottotetto a fini abitativi comporta il sopralzo dell'edificio principale, si devono verificare le distanze dai confini e dagli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I sottotetti con altezza media ≤ ml. 1,60, e privi di aperture ad eccezione della botola per la manutenzione delle coperture, sono considerati non abitabili.

D5.a – Ambiti esclusi (art.65, l.r.12/2005)
Sono esclusi dalla possibilità di realizzare sottotetti abitabili e non abitabili che comportano la sopraelevazione degli edifici principali, o la completa risagomatura della copertura esistente, gli ambiti individuati come Nuclei di Antica Formazione, e gli immobili soggetti a vincoli di cui al D.lgs n. 42/2004 s.m.i.
Sono fatte salve tutte le normative superiori anche se non espressamente citate.

Art. D6 – Arretramenti dagli spazi pubblici, dai confini, dai cigli stradali, tra edifici
Gli interventi edificatori devono rispettare gli arretramenti di seguito precisati.
Distanze diverse da quelle indicate, inferiori o superiori, possono essere richieste dalla Amministrazione competente agli operatori, indipendentemente dall'altezza del costruendo edificio e in funzione di particolari allineamenti precostituiti o da costituire, così come quando previsti dai piani attuativi o da precise indicazioni degli atti costituenti il PGT.

D6.1 Arretramenti delle fronti dai confini stradali
Lungo le strade destinate al traffico veicolare (con esclusione della viabilità minore a fondo cieco o limitata al servizio di singoli edifici o insediamenti) gli edifici devono sorgere in arretramento dal ciglio stradale come fissato al paragrafo 3) dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e precisamente:
- metri 5,00 da strade di larghezza fino a 7,00 metri
- metri 7,50 da strade di larghezza oltre 7,00 metri e fino a 15,00
- metri 10,00 da strade di larghezza superiore a metri 15,00

Sono fatte salve le indicazioni previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).
All'interno di Piani Attuativi sono ammesse distanze inferiori a quelle suindicate nel caso di gruppi di nuovi edifici che formino oggetto di piani con previsioni planivolumetriche, purché non coinvolgano edifici già esistenti posti all'interno dei piani stessi.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni a raso, gli arretramenti determinati dalle distanze minime devono essere raccordati con una linea curva di raggio minimo pari a metri 6,00.

Art. D7 – Parcheggi di uso privato
1. Nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, ai sensi e per gli effetti della legge 24 marzo 1989, n. 122 s.m.i. devono essere riservati appositi spazi da destinare a parcheggi in misura non inferiore a ***un metro quadrato per ogni dieci metri cubi*** di costruzione.
2. Sono fatte salve le norme specifiche indicate nel PdS in merito alla quantificazione delle aree di sosta pubbliche e classificate come servizi.

3. La superficie di ogni posto auto deve essere pari ad almeno 12,50 metri quadrati, al netto degli spazi di manovra, che sono computabili al fine del dimensionamento complessivo degli spazi di cui alla Legge n. 122/1989 s.m.i.
4. Le aree a parcheggio possono essere realizzate nel sottosuolo degli immobili o negli spazi siti al piano terreno dei fabbricati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. I parcheggi possono essere realizzati , ad uso esclusivo dei residenti, anche in aree o nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, compatibilmente con la tutela dei corpi idrici e dei valori paesaggistici riconosciuti.
5. Quando realizzati ai margini della viabilità pubblica, i parcheggi devono essere sapientemente mascherate con essenze arboree ombreggianti, che non provochino situazioni di pericolo. Devono essere dotate di apposito accesso e non creare conflitti con la circolazione stradale.
6. Nella realizzazione delle opere dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto **dall'Appendice G della DGR 29 marzo 2006 n. 8/2244** s.m.i., con particolare rifermento agli interventi necessari alla riduzione delle portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura.
7. Per il dimensionamento del volume finalizzato al calcolo delle aree a parcheggio di cui alla L. n. 122/1989, si utilizzano le seguenti altezze:
    a. metri 3,00 per le destinazioni residenziali e compatibili
    b. metri 4,50 per le destinazioni produttive e commerciali

IV.D – LE PREVISIONI SOVRAORDINATE

Art. D8 – Aree o edifici a rischio di incidente rilevante (DM 9 maggio 2001 e DGR 6 febbraio 2004, n. 7/16320)
All'interno del territorio comunale di Sirtori non esistono aree o edifici a rischio di incidente rilevante.

Art. D9 – Aree regionali protette - (L.R. 30 novembre 1983, n. 86)
Una parte del territorio comunale di Sirtori è compresa nel Parco Naturale di Montevecchia e della Valle del Curone.

D9.1 – Le aree lungo il perimetro del Parco

1. Le aree marginali al perimetro del Parco devono essere adeguatamente preservate dal degrado nel rispetto delle normative superiori vigenti. Le superfici piantumate e a bosco, anche appartenenti a lotti edificati o edificabili, devono essere tutelate e salvaguardate. I progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica dei lotti interessati, dovranno dimostrare con appositi elaborati che le trasformazioni proposte non occludano coni visuali indirizzati dal territorio circostante al Parco e dal Parco al territorio esterno.
2. Lungo le strade che portano al Parco si devono conservare le alberature a margine, sia di frangia che a filare, e nel caso si deve provvedere al loro rinnovamento con azioni di compensazione.
3. I percorsi pedonali individuati negli elaborati del PGT devono essere mantenuti attivi, e dove risulta possibile, essere supportati da spazi di sosta per veicoli nelle aree a margine del perimetro del Parco, che devono poi essere opportune mante mimetizzati.

D9.2 – I complessi agricoli di valore storico e/o ambientale all'interno del Parco

Fatte salve le normative superiori vigenti negli ambiti compresi nel perimetro del Parco Naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, si avvalorano le modalità di intervento:

1. I complessi agricoli posti all'interno del Parco, costituiscono elemento fondamentale della storia e di caratterizzazione del paesaggio. Possono essere sottoposti a interventi di riqualificazione esclusivamente finalizzati al recupero e alla valorizzazione della bellezza d'insieme che va ben oltre il manufatto, e alla bellezza dei singoli elementi strutturali ed architettonici.
2. il progetto deve essere composto dagli elaborati di legge.

Art. D10 – Ambiti di rispetto

Gli ambiti di rispetto sono finalizzate alla protezione ed alla salvaguardia delle condizioni e dell'ambiente esistente con particolare riferimento alle infrastrutture primarie.

D10.1 - Suddivisione degli ambiti

La zona R è suddivisa nelle seguenti sottozone:

a) di rispetto cimiteriale, ai termini del TU delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dell'Art.1 della L. 17 ottobre 1957, n. 983, e delle leggi e dei regolamenti regionali;
b) di rispetto stradale, ai termini del D.I. 1/4/1968 e nel rispetto delle prescrizioni del PGT;
c) aree di tutela dei pozzi pubblici ad uso idropotabile, con riferimento alla DGR 10 aprile 2003, n. 7/12693, e art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
d) di rispetto delle linee elettriche aeree e interrate e sorgenti di campi elettromagnetici come cabine elettriche, nei termini che seguono:

   . aree libere da edificazione: la fascia di rispetto corrisponde alla proiezione a terra della banda pari a 3 μT;

   . aree edificate: la fascia di rispetto corrisponde alla distanza di prima approssimazione individuata dall'ente gestore su richiesta della proprietà.

   . aree ove sono esistenti o previste installazioni di sistemi di telecomunicazione: dovranno essere rispettate le fasce di rispetto di cui al Piano di settore relativo alla zonizzazione elettromagnetica.

D10.2 - Prescrizioni particolari

Le funzioni in atto al momento dell'adozione del PGT possono essere mantenute, ove non ostino ragioni di decoro, di igiene, di salubrità, di sicurezza e di tutela ambientale.

1. Funzioni ammesse:
   - E' consentita, a termini di legge, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante nelle aree di rispetto laterali alle strade; tali opere possono essere autorizzate solamente nelle zone esterne al perimetro del centro edificato;
   - Nelle aree di rispetto cimiteriale è ammessa esclusivamente la realizzazione di chioschi per la vendita di prodotti non alimentari quali piante, fiori, vasi, per una superficie di vendita inferiore a mq. 150, solo se convenzionata con apposito atto con il servizio cimiteriale;
   - Sono poi consentite nelle aree di rispetto stradali le opere a servizio della viabilità, secondo le disposizioni in materia;
   - Per i manufatti e gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi necessari alla loro manutenzione e alla loro messa in sicurezza. Gli interventi dovranno essere autorizzati dalla amministrazione competente, ed essere accompagnati da apposita convenzione.
2. Funzioni non ammesse:

   Tutte le funzioni non espressamente indicate dalle norme, e vietate dalla vigente legislazione.

Art. D11 – Piani di settore

Il Piano delle Regole recepisce l'applicazione delle disposizioni contenute nei Piani di Settore che sono atti costitutivi del PGT, e che sinteticamente si riportano nei seguenti paragrafi. Sono fatte salve tutte le normative nelle specifiche materie trattate dai piani stessi, che si applicano all'intero territorio comunale.

D11.1 – Studio geologico a supporto del PGT (art. 57 L.R. n. 12/2005 s.m.i.)

D11.1a - Il PGT è corredato dallo Studio Geologico relativo al territorio comunale, che costituisce parte integrante del piano. L'attività edilizia e le trasformazioni del territorio sono subordinate al rispetto delle prescrizioni derivanti dallo Studio Geologico relativo al territorio comunale, ai sensi della vigente legislazione in materia.

Rimane comunque fondamentale la realizzazione di studi di dettaglio all'atto della progettazione esecutiva degli interventi, dimensionati alla scala delle opere di progetto in quanto le osservazioni ed i dati derivabili dalla zonazione geologica non li sostituiscono in alcun modo.
Sono fatte salve le norme specifiche e complete contenute nello Studio geologico a supporto del PGT, al cap. 13.1 NORME TECNICHE di FATTIBILITA' GEOLOGICA, e nell'Aggiornamento alla Componente Sismica al cap. 3.

D11.1b - Le classi di fattibilità geologica secondo le quali si è proceduto alla zonazione del territorio di Sirtori sono di seguito definite, e ad esse si applica la seguente normativa:

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni : *Tale classe comprende le porzioni di territorio a morfologia pianeggiante o con ridotta acclività generalmente con buone caratteristiche geotecniche dei terreni e/o geomeccaniche del substrato roccioso, che presentano condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali limitate opere di sistemazione e bonifica.*
Non si applicano vincoli normativi. Si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali limitate opere di sistemazione e bonifica.

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni: *Questa classe comprende le porzioni di territorio che presentano consistenti limitazioni alla modificazione delle destinazioni d'uso dei terreni per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate per motivi geologico-tecnici e/o idrogeologici.*
L'utilizzo di queste zone è subordinato alla preventiva predisposizione di indagine geologico – tecnica rispetto alle problematiche idrogeologiche, idrauliche e ambientali.
Per l'edificato esistente, si dovranno individuare con apposita e preventiva indagine le eventuali opere di difesa e di sistemazione idrogeologica da realizzare.

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni: *L'alta pericolosità/vulnerabilità delle porzioni di territorio comprese in tale classe comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ad eccezione di opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per l'edificato esistente saranno consentiti esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dalla vigente legislazione.*

Alla classe 4 sono ascritte le aree di tutela dei pozzi pubblici ad uso idropotabile, le aree di rispetto fluviale interdette all'edificazione, le aree a dissesto geomorfologico in atto.

E'esclusa ogni tipo di nuova edificazione, al di fuori delle opere finalizzate al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica.
Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi così come definiti all'art. 27 lett. a) b) c) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, previa indagine geologico – tecnica rispetto alle problematiche:

.idrogeologiche, idrauliche e ambientali:
.interventi di manutenzione ordinaria
.interventi di manutenzione straordinaria
.interventi di restauro e risanamento conservativo

Nei comparti edificabili solo parzialmente ricompresi nella classe 4, la volumetria ammessa dal PGT dovrà essere edificata esclusivamente nelle parti libere dal vincolo, ove potrà essere traslata l'intera volumetria derivante dal dimensionamento del lotto.

Sono fatte salve tutte le altre normative in materia di altezza massima, distanze dai confini, distanze tra fabbricati, ecc. Negli interi ambiti indicati nel precedente punto, ogni intervento di trasformazione edilizia e urbanistica è subordinato alla preventiva predisposizione di indagine geologico – tecnica rispetto alle problematiche idrogeologiche, idrauliche e ambientali, anche per quegli interventi finalizzati alla realizzazione di opere di consolidamento e alla sistemazione idrogeologica.

Eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico saranno comunque soggette alla preventiva indagine geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio idrogeologico rilevata.

D11.2 - Individuazione del reticolo idrico minore e determinazione delle relative fasce di rispetto ai sensi della L.R. 1/2000 D.G.R. 7/7868 del 25/1/2002 e D.G.R. 7/13950 del 1/8/2003.

D11.3 - Zonizzazione elettromagnetica ai sensi del DPCM 8/07/2003 e D.M. 29/5/2008, delle Norme CEI 106/11 e 211/4. Individuazione aree idonee ai sensi delle L.R. 11/2001

D11.4 - Piano di classificazione acustica del territorio, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13. E' redatto secondo le disposizioni della DGR 2 luglio 2002, n. VII/9776.

Art. D12 – Ambiti di cui al Dlgs n. 42/2004 s.m.i.

Negli ambiti vincolati ai sensi del D.lgs n. 42/2004 s.m.i. è d'obbligo la tutela e la conservazione degli edifici e dell'intero contesto urbanistico e paesaggistico ricompreso nel "vincolo". Le destinazioni e le funzioni ammesse sono esclusivamente quelle esistenti, o insediabili con interventi di manutenzione e di restauro e risanamento conservativo degli immobili, che non alterino i valori riconosciuti e identificati dal "vincolo".

Sono consentiti interventi di adeguamento tecnologico che non arrechino danni strutturali agli immobili, alle alberature e alle aree di pertinenza comprese nel vincolo.

Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette a evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

D12.1 – Norme paesaggistiche (del PdR)

In tutto il territorio comunale trovano applicazione le direttive contenute nella DGR 15 marzo 2006, n 8/2121 di cui si chiede l'applicazione ed il totale rispetto nella predisposizione dei progetti di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.

D12.2 – Ambiti compresi nel Piano di Indirizzo Forestale

Negli ambiti a bosco di cui al successivo Art. D.17, e non compresi nel perimetro del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, vige il P.I.F. di cui alla D.C.P. n. 8 del 24 marzo 2009.

V.D – GLI AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO

Art. D13 – Ambiti residenziali consolidati - Norme generali

1. Definizione

   Sono gli ambiti all'interno del tessuto consolidato e occupati prevalentemente o esclusivamente da fabbricati residenziali. Sono contraddistinti con le sigle:

   [A] – Nuclei di Antica Formazione
   [B] – Ambiti Residenziali a edificazione compatta
   [B1] – Ambiti Residenziali a media densità
   [C] – Ambiti Residenziali a edificazione rada
   [GP] – Giardini privati di interesse paesistico

1. Obiettivi del Piano delle Regole

   Le finalità del PdR per questi ambiti sono:

   - La salvaguardia e la valorizzazione delle qualità ambientali complessive;

- Il miglioramento delle condizioni ambientali prossime al degrado e all'obsolescenza;
- L'adeguamento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici;
- Il mantenimento degli spazi a verde privato;
- Il completamento del tessuto edilizio con interventi di nuova edificazione o con interventi di riedificazione sempre coerenti con i caratteri morfologici ed architettonici dei luoghi.

2. Destinazioni d'uso
   La destinazione d'uso principale è la residenza.
   Le destinazioni escluse sono:
   - Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge;
   - Attività agricole;
   - Attività produttive, fatte salve le esistenti fino alla loro cessazione;
   - Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato;
   - Attività commerciali all'ingrosso, stazioni di servizio;
   - Tutte quelle funzioni il cui inserimento contrasterebbe con le presenti NdA e con le normative superiori in materia di igiene, sicurezza, tutela paesaggistica e di tutela ambientale.

   Sono fatte salve eventuali prescrizioni per i Nuclei di Antica Formazione.
3. Costruzioni accessorie
   Vedere Art. D4.7 delle presenti NdA e l'Art. 38 del Regolamento Edilizio.
4. Ampliamenti e sopralzi
   Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono generalmente consentiti fino al raggiungimento della massima volumetria edificabile prevista dal piano, nel rispetto degli altri indici e parametri di zona. Negli ambiti residenziali B - B1 - saturi sono ammessi ampliamenti *una tantum* pari al 10 % del volume edificabile definito dall'indice d'ambito, e per un volume massimo di mc. 150.
5. Salvaguardia del verde
   Negli interventi ammessi, in sede di procedura abilitativa, si dovrà garantire la tutela del verde o la sua ricostituzione anche parziale, e attraverso trapianti o nuovi impianti.
6. Salvaguardia dei Piani Attuativi completati e vigenti
   Per i lotti compresi in piani vigenti attuati e in attuazione alla data di adozione del PGT continuano a valere i parametri edilizi ed urbanistici stabiliti nella convenzione in sede di approvazione del piano attuativo stesso.
   Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità dei piani attuativi e della loro convenzione, potranno essere redatte e approvate in conformità ai parametri del PRG in attuazione del quale sono stati approvati.
7. Edifici in contrasto con le prescrizioni del Piano delle Regole
   Gli edifici che alla data di adozione del PGT risultassero in contrasto con quanto stabilito dal PGT stesso per quanto attiene la destinazione d'uso, potranno essere oggetto unicamente di interventi atti al loro adeguamento, fatti salvi gli interventi finalizzati alla manutenzione.

Art. D13.1 – I Nuclei di Antica Formazione [A]

1. Definizione
   Comprendono le parti del territorio interessate da nuclei di interesse storico e paesaggistico, che formano gli isolati storici edificati o alcune porzioni di essi. Comprendono le aree di pertinenza che ne costituiscono parte integrante per le attinenti inscindibilità.
   Sono inoltre considerati Nuclei di Antica Formazione gli insediamenti storici sparsi, come individuati negli atti che costituiscono il PGT.
   Questi ambiti sono considerati "Zone di recupero" ai sensi dell'art. 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Obiettivi del PdR
   Gli obiettivi prefissi sono:
   - Conservazione delle emergenze di valore storico architettonico;
   - Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei nuclei;
   - Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate;

- Recupero a destinazione residenziale o a funzioni complementari del patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato.

3. Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso principale è la residenza.

Compatibili: servizi relativi alla residenza; attività turistico-ricettive e culturali; commercio al dettaglio – esercizi di vicinato; uffici pubblici e privati; artigianato di servizio in misura non superiore ad 1/3 della superficie lorda di pavimento dell'edificio e comunque solo quando le attività risultino compatibili con le norme dei Regolamenti superiori, e con i Piani di Settore che integrano il PGT.

Gli esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio ed equiparati, potranno essere insediati compatibilmente con le generali esigenze urbanistiche, ambientali, estetiche, espresse dagli strumenti di pianificazione approvati e dalle indicazioni suggerite dagli organi amministrativi competenti. Non è consentita la realizzazione o apertura di esercizi di vendita al dettaglio ed equiparati con superficie di vendita o di servizio superiore a mq. 150.

Sono fatte salve le attività di media struttura di vendita al dettaglio già esistenti ed operanti, per le quali non è consentito l'ampliamento della superficie di vendita, tranne nel caso di costruzioni in attuazione di piani urbanistici esecutivi.

L'insediamento di esercizi per la vendita al dettaglio ed equiparati, dovrà mantenere le caratteristiche morfologiche dei fabbricati esistenti e rispettare i vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.

La funzione o l'attività dovranno risultare compatibili con la tipologia del fabbricato e con l'esercizio di tutela richiesto, oltre a soddisfare la dotazione di servizi ad essa adeguata.

Le destinazioni escluse sono:

- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge;
- Attività agricole;
- Attività produttive, fatte salve le esistenti fino alla loro cessazione;
- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato;
- Attività commerciali all'ingrosso, stazioni di servizio;

4. Criteri operativi

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina:

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalla vigente legislazione in materia.
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alle destinazioni d'uso, anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito progetto da assoggettare a permesso di Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo.
- per interventi edilizi e urbanistici che prevedono la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti o la utilizzazione di aree libere, dovranno essere predisposti Piani Attuativi da assoggettare alla normativa vigente in materia.
- Le aree interne ai Nuclei di Antica Formazione sono aree di "rischio rinvenimenti archeologici" e soggette a comunicazione preliminare alla Soprintendenza competente. Deve essere comunicato via PEC da parte della proprietà l'inizio lavori di scavo con almeno 15 giorni di anticipo. La comunicazione dovrà contenere l'indirizzo, gli estremi catastali, estratto mappa e una relazione descrittiva dell'intervento, oltre i dati di proprietà impresa e progettista

5. Prescrizioni particolari

1 – Gli interventi consentiti per edifici di particolare valore paesaggistico-ambientale, e contraddistinti da apposita simbologia, dovranno garantire:

a) la conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti e dei tetti, nelle forme e nei limiti dei materiali originari, con particolare riguardo a componenti qualificanti quali: cornici, marcapiani, archi, lesene, camini, balaustre, edicole, fontane, recinzioni, lapidi e simili;

b) la conservazione dell'impianto strutturale originario verticale ed orizzontale (murature portanti, volte e solai in legno, questi ultimi quando non fatiscenti);
c) la conservazione ed il ripristino degli spazi pavimentati, sia coperti di uso comune, che scoperti, nonché le pertinenze ad orto e giardino; questi elementi non potranno essere trasformati in aree di sosta;
d) la conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali, quali componenti essenziali della tipologia dell'organismo edilizio;
e) la conservazione o il ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate.

2 – Quando gli interventi riguardano le restanti parti non considerate nel precedente punto, potrà essere consentito di:
. Spostare ed integrare aperture su facciate che non abbiano definiti criteri architettonici;
. Inserire scale nel rispetto della tipologia e della struttura dell'edificio, nonché traslare in altezza solai in legno, non meritevoli di conservazione, in misura non eccedente i cm. 30;
. Utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili, anche sottotetti, pari alle altezze consentite dalla vigente normativa, anche mediante la traslazione dei solai nella misura di cui sopra.

3 – Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, non sono consentiti: la modifica della sagoma d'ingombro, l'aumento della volumetria e delle altezze degli edifici; sono consentite invece le modifiche alla destinazione d'uso degli edifici, purchè compatibili con le destinazioni di zona.

6. Parametri di utilizzazione nei Nuclei di Antica Formazione

I nuovi interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i seguenti parametri:

- l'indice di edificabilità, riferito all'isolato od unità di azzonamento non dovrà essere superiore al 50% dell'indice fondiario medio e, in nessun caso, superiore a 2,5 mc/mq.;
- altezza pari alla media dell'esistente e comunque < m. 10,00;
- N. piani = esistente; massimo tre piani nelle ricostruzioni;
- Distanza da fabbricati pari all'esistente oppure secondo le indicazioni del PA;
- Distanza da ciglio strada pari all'esistente con conservazione dell'attuale schema viario oppure secondo le indicazioni del PA;

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino alterazioni delle caratteristiche architettoniche, l'indice di edificabilità, riferito all'isolato, dovrà essere computato senza tenere conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico – artistico o ambientale.

7. Dotazione di servizi

a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti negli interventi che prevedono modifiche alla destinazione d'uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza.
Fatto salvo quanto prescritto dall'art. C9.2 del PdS, i servizi rimanenti possono essere interamente monetizzati.
b) Nel caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, si deve provvedere alla verifica della dotazione dei servizi.

Art. D13.2– Ambiti Residenziali a edificazione compatta [B]

1. Definizione

Sono costituiti da quelle parti del territorio di recente urbanizzazione, in grande parte o totalmente edificata, esterna ai nuclei di antica formazione. Sono costituiti in prevalenza da insediamenti la cui principale unità costituiva è rappresentata dalla casa isolata, anche condominiale. Le case sono separate una dall'altra dal punto di vista spaziale e costruttivo. La loro disposizione può essere generata da fattori naturali, struttura della proprietà, epoca di costruzione.

2. Obiettivi del PdR

Gli obiettivi prefissi sono:
- Conservazione e miglioramento del sistema viabilistico;
- Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei lotti;

- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate;
- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati, con particolare riferimento alle caratteristiche energetiche;
- Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari comparti destinati a servizi collettivi;
- Recupero a destinazione residenziale o a funzioni complementari del patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato.

3. Destinazioni d'uso

La destinazione principale è la residenza;

Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi alla residenza; attività turistico-ricettive e culturali, attività commerciali (esercizi di vicinato) e artigianato di servizio, direzionale, in misura non superiore ad 1/3 della superficie lorda di pavimento dell'edificio e comunque solo quando le attività risultino compatibili con le norme dei Regolamenti superiori, e con i Piani di Settore che integrano il PGT.

Lungo la strada regionale Briantea è ammesso l'insediamento delle medie strutture di vendita ai sensi della vigente legislazione in materia, con il rispetto delle norme previste nel PdS, e per mezzo di Piano Attuativo da approvare preventivamente agli atti abilitativi di legge.

Lungo l'asse viario di Via Teresa Prevosti e Via della Chiesa è ammesso l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato con la possibile totale monetizzazione delle aree per i servizi quantitativi di cui al PdS, previo convenzionamento con l'amministrazione.

Le destinazioni escluse sono:

- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge;
- Attività agricole;
- Attività produttive, fatte salve le esistenti fino alla loro cessazione;
- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato;
- Attività commerciali all'ingrosso, stazioni di servizio;
- Tutte le altre funzioni non espressamente indicate e previste, anche da norme superiori.

4. Criteri operativi

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina:

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, così come definiti dalla vigente legislazione in materia.
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alle destinazioni d'uso, anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito progetto da assoggettare a permesso di Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo.

5. Prescrizioni particolari

- Per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione, la distanza minima dai confini sarà di ml. 5,00 e dalle costruzioni preesistenti di ml. 10,00 per le pareti finestrate, solamente per gli sviluppi di diretta prospicienza. Nel caso di parete preesistente a confine è consentita la costruzione in aderenza; nel caso di nuova edificazione è consentito costruire a confine solo con accordo convenzionato fra i proprietari, registrato e trascritto.
- Nel caso di edificazione da realizzare verso un confine, al di là del quale esiste una costruzione realizzata a distanza inferiore a quella di zona, deve essere rispettata la predetta distanza minima da confine, mentre la distanza tra fabbricati potrà risultare inferiore a quella di zona, purché non inferiore all'altezza del fabbricato più alto.
- Sui lati verso strada, l'arretramento sarà di norma di ml. 5,00 salvo misure diverse indicate dal PGT.
- Per le attrezzature commerciali dovrà essere garantita, entro un raggio di m. 150, la dotazione di parcheggi pubblici nella misura richiesta dal PdS.
- Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al momento dell'adozione del PGT non riconoscibili fra le funzioni ammesse, a condizione che rispondano alle prescrizioni del Regolamento di Igiene e superiori.

- Le superfici scoperte devono essere trattate con pavimentazioni preferibilmente permeabili ed, ove possibile, sistemate a verde permanente con un indice di piantumazione di 1 mq/40 mq. liberi.
- Sono fatte salve le normative superiori in materia di igiene e sicurezza, anche se non espressamente citate.

6. Parametri di utilizzazione negli Ambiti residenziali a edificazione compatta
   Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i seguenti parametri:
   - Ie ≤ 1,5 mc/mq.;
   - H. max. ml. 11,00;
   - N. piani ≤ 3;
   - Dc (da confine) 0 oppure ≥ 5,00 m.;
   - Dcs (da ciglio strada) ≥ 5,00 m. (nel rispetto del D.I. 1/4/68 e delle prescrizioni del PGT).
7. Dotazione di servizi
   a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti nei nuovi insediamenti e negli interventi che prevedono modifiche alla destinazione d'uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza.
   b) Nel caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, si deve provvedere alla verifica della dotazione dei servizi.

Art. D13.3 – Ambiti Residenziali a media densità [B1]

1. Definizione
   Sono costituiti da quelle parti del territorio di recente urbanizzazione, in grande parte o totalmente edificata. Sono costituiti in prevalenza da insediamenti in attuazione di piani attuativi, costituiti da case singole, a schiera, palazzine isolate. Le case sono separate una dall'altra dal punto di vista spaziale e costruttivo. La loro disposizione può essere generata da fattori naturali, struttura della proprietà, epoca di costruzione, nuovi tracciati stradali in attuazione dei piani attuativi.
2. Obiettivi del PdR
   Gli obiettivi prefissi sono:
   - Conservazione del sistema viabilistico;
   - Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei lotti;
   - Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate;
   - Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati, con particolare riferimento alle caratteristiche energetiche;
   - Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari comparti destinati a servizi collettivi;
   - Recupero a destinazione residenziale o a funzioni complementari del patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato.
3. Destinazioni d'uso
   La destinazione principale è la residenza;
   Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi alla residenza; attività turistico-ricettive e culturali, attività commerciali (esercizi di vicinato) e artigianato di servizio, direzionale, in misura non superiore ad 1/3 della superficie lorda di pavimento dell'edificio e comunque solo quando le attività risultino compatibili con le norme dei Regolamenti superiori, e con i Piani di Settore che integrano il PGT.
   Le destinazioni escluse sono:
   - Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge;
   - Attività agricole;
   - Attività produttive, fatte salve le esistenti fino alla loro cessazione;
   - Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato;
   - Attività commerciali all'ingrosso, stazioni di servizio;

- Attività ricreative e di ristorazione,fatte salve le esistenti;
- Tutte le altre funzioni non espressamente indicate e previste, anche da norme superiori.

4. Criteri operativi

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina:

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, così come definiti dalla vigente legislazione in materia.
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alle destinazioni d'uso, anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito progetto da assoggettare a permesso di Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo.

5. Prescrizioni particolari

- Per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione, la distanza minima dai confini sarà di ml. 5,00 e dalle costruzioni preesistenti di ml. 10,00 per le pareti finestrate, solamente per gli sviluppi di diretta prospicienza. Nel caso di parete preesistente a confine è consentita la costruzione in aderenza; nel caso di nuova edificazione è consentito costruire a confine solo con accordo convenzionato fra i proprietari, registrato e trascritto.
- Nel caso di edificazione da realizzare verso un confine, al di là del quale esiste una costruzione realizzata a distanza inferiore a quella di zona, deve essere rispettata la predetta distanza minima da confine, mentre la distanza tra fabbricati potrà risultare inferiore a quella di zona, purché non inferiore all'altezza del fabbricato più alto.
- Sui lati verso strada, l'arretramento sarà di norma di ml. 5,00 salvo misure diverse indicate dal PGT.
- Per le attrezzature commerciali dovrà essere garantita, entro un raggio di m. 150, la dotazione di parcheggi pubblici nella misura richiesta dal PdS.
- Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al momento dell'adozione del PGT non riconoscibili fra le funzioni ammesse, a condizione che rispondano alle prescrizioni del Regolamento di Igiene e superiori.
- Le superfici scoperte devono essere trattate con pavimentazioni preferibilmente permeabili ed, ove possibile, sistemate a verde permanente con un indice di piantumazione di 1 mq/40 mq. liberi.
- Sono fatte salve le normative superiori in materia di igiene e sicurezza, anche se non espressamente citate.

6. Parametri di utilizzazione negli Ambiti residenziali a media densità

Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i seguenti parametri:

Ie $\leq$ 1 mc. / mq.;
H. max $\leq$ ml. 7,50;
N. piani $\leq$ 2;
Dc (da confini) $\geq$ 5,00 m.;
Df (da fabbricati) $\geq$ m. 10,00 m.;
Dcs (da ciglio strada $\geq$ m. 5,00 (nel rispetto del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del PGT).

7. Dotazione di servizi

a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti nei nuovi insediamenti e negli interventi che prevedono modifiche alla destinazione d'uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza.

b) Nel caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, si deve provvedere alla verifica della dotazione dei servizi.

Art. D13.4 – Ambiti Residenziali a edificazione rada [C]

1. Definizione

Sono costituiti da quelle parti del territorio di recente urbanizzazione, in grande parte o totalmente edificata. Sono costituiti in prevalenza da insediamenti costituiti da case singole, a schiera,attorniate da vaste proprietà a verde. Le case sono separate una dall'altra dal punto di

vista spaziale e costruttivo. La loro disposizione è in prevalenza generata da fattori naturali, struttura della proprietà, nuovi tracciati stradali.

2. Obiettivi del PdR

   Gli obiettivi prefissi sono:
   - Conservazione e miglioramento del sistema viabilistico;
   - Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei lotti;
   - Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate;
   - Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati, con particolare riferimento alle caratteristiche energetiche;
   - Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari comparti ;

3. Destinazioni d'uso

   La destinazione principale è la residenza;

   Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi alla residenza; attività turistico-ricettive e culturali, attività commerciali (esercizi di vicinato) e artigianato di servizio, direzionale, in misura non superiore ad 1/3 della superficie lorda di pavimento dell'edificio e comunque solo quando le attività risultino compatibili con le norme dei Regolamenti superiori, e con i Piani di Settore che integrano il PGT.

   Le destinazioni escluse sono:
   - Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge;
   - Attività agricole;
   - Attività produttive, fatte salve le esistenti fino alla loro cessazione;
   - Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato;
   - Attività commerciali all'ingrosso, stazioni di servizio;
   - Attività ricreative e di ristorazione, fatte salve le esistenti;
   - Tutte le altre funzioni non espressamente indicate e previste, anche da norme superiori.

4. Criteri operativi

   Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina:
   - a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, così come definiti dalla vigente legislazione in materia.
   - per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alle destinazioni d'uso, anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito progetto da assoggettare a permesso di Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo.

5. Prescrizioni particolari
   - Per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione, la distanza minima dai confini sarà di ml. 5,00 e dalle costruzioni preesistenti di ml. 10,00 per le pareti finestrate, solamente per gli sviluppi di diretta prospicienza. Nel caso di parete preesistente a confine è consentita la costruzione in aderenza; nel caso di nuova edificazione è consentito costruire a confine solo con accordo convenzionato fra i proprietari, registrato e trascritto.
   - Nel caso di edificazione da realizzare verso un confine, al di là del quale esiste una costruzione realizzata a distanza inferiore a quella di zona, deve essere rispettata la predetta distanza minima da confine, mentre la distanza tra fabbricati potrà risultare inferiore a quella di zona, purché non inferiore all'altezza del fabbricato più alto.
   - Sui lati verso strada, l'arretramento sarà di norma di ml. 5,00 salvo misure diverse indicate dal PGT.
   - Per le attrezzature commerciali dovrà essere garantita, entro un raggio di m. 150, la dotazione di parcheggi pubblici nella misura richiesta dal PdS.
   - Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al momento dell'adozione del PGT non riconoscibili fra le funzioni ammesse, a condizione che rispondano alle prescrizioni del Regolamento di Igiene e superiori.

- Le superfici scoperte devono essere trattate con pavimentazioni preferibilmente permeabili ed, ove possibile, sistemate a verde permanente con un indice di piantumazione di 1 mq/40 mq. liberi.
- Sono fatte salve le normative superiori in materia di igiene e sicurezza, anche se non espressamente citate.

6. Salvaguardia delle volumetrie esistenti
   Negli interventi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti consolidate, è ammesso il mantenimento delle volumetrie esistenti prima della demolizione, anche se difformi dagli indici di piano, senza vincolo di sagoma. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nelle tavole di piano.

7. Parametri di utilizzazione negli Ambiti a edificazione rada
   Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i seguenti parametri:
   Ie ≤ 0,25 mc. / mq.;
   H. max ≤ ml. 7,50;
   N. piani ≤ 2;
   Dc (da confini) ≥ 5,00 m.;
   Df (da fabbricati) ≥ m. 10,00 m.;
   Dcs (da ciglio strada > m. 5,00 (nel rispetto del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del PGT)
   Per i lotti saturi alla data di approvazione del PGT è ammessa una edificazione pari al 20% del volume ammesso. Per un lotto si ritiene saturo se non presenta una potenzialità edificatoria residua superiore a 100 mc. Tale possibilità può essere utilizzata 1 sola volta.
   Per gli ambiti a edificazione rada all'interno del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, in riferimento all'art. 12 comma a) delle NTA del PTC: "potranno prevedere ampliamenti nella misura massima del 20% del volume esistente al momento di approvazione della l r 29 aprile 1995, n 39, fino ad un massimo di 400 mc:"

8. Dotazione di servizi
   a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti nei nuovi insediamenti e negli interventi che prevedono modifiche alla destinazione d'uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza.
   b) Nel caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, si deve provvedere alla verifica della dotazione dei servizi.

Art. D13.5 – Giardini privati di interesse paesistico [GP]

1. Definizione
   Comprendono quelle parti del territorio comunale costituito da parchi, giardini e colture pregiate di particolare interesse ambientale, facenti parte del così detto territorio "storico".
2. Obiettivi del PdR
   Gli obiettivi prefissi sono:
   - Conservazione e miglioramento dei siti;
3. Destinazioni d'uso
   Sono ammesse le destinazioni esistenti.
   E' esclusa ogni altra destinazione.
4. Criteri operativi
   Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina:
   - a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia, senza modifiche alla destinazione d'uso certificata da schede catastali antecedenti la data di adozione del PGT, e così come definiti dalla vigente legislazione in materia.
5. Prescrizioni particolari

All'interno degli ambiti sono ammessi gli interventi atti al mantenimento ed alla valorizzazione del patrimonio verde esistente, sono altresì consentiti gli interventi atti alla conservazione ed alla utilizzazione dei volumi edilizi regolarmente autorizzati al momento della adozione del PGT per i quali, con le procedure di legge, sono ammessi: la straordinaria manutenzione, il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia per usi compatibili con la tipologia originaria, la costruzione di vani interrati allo stretto servizio della residenza per una superficie utile massima pari al 35% della superficie utile (Su) in aggiunta alla superficie utile accessoria (Snr) esistente, la costruzione di impianti tecnologici quando resi necessari dalle normative superiori vigenti.

Sono altresì consentite le costruzioni di porticati fuori terra, purché liberi su tre lati e per una superficie coperta non eccedente il 10% di quella coperta esistente.

Tutte le alberature sane, di alto e medio fusto, esistenti al momento dell'adozione del PGT, devono essere conservate; la piantumazione aggiuntiva di nuovi esemplari può avvenire con regolare progetto, da sottoporre all'autorizzazione di legge, con specifica della quantità, del tipo e della localizzazione, su indicazione a cura di un botanico specializzato.

6. Parametri di utilizzazione nei Giardini Privati di interesse paesistico
   Gli interventi edilizi, devono rispettare i seguenti parametri:
   <= 20% del volume esistente, con massimo di mc 200 per l'ampliamento del volume esistente alla data di adozione del PGT) con i seguenti parametri:
   H max = esistente;
   N. piani = esistenti;
   Dc (da confini) $\geq$ 5,00 m.;
   Df (da fabbricati) $\geq$ 5,00 m.;
   Dcs (da ciglio stradale) = esistenti (nel rispetto del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del PGT).

Art. D14 – Ambiti produttivi, commerciali direzionale - Norme generali

1. Definizione
   Sono gli ambiti all'interno del tessuto consolidato e occupati prevalentemente o esclusivamente da insediamenti produttivi confermati, e insediamenti commerciali. Sono contraddistinti con le sigle:
   [D] – Ambiti produttivi consolidati
   [D1] – Ambiti commerciali consolidati
2. Obiettivi del Piano delle Regole
   Le finalità del PdR per questi ambiti sono:
   - Il miglioramento delle condizioni ambientali e lavorative;
   - Il miglioramento degli spazi a verde privato;
3. Destinazioni d'uso
   Le destinazioni d'uso principali sono la produzione ed il commercio.
   Le destinazioni escluse sono:
   - Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge;
   - Attività agricole;
   - Attività residenziali, fatto salvo quanto specificato nella singola norma;
   - Tutte quelle funzioni il cui inserimento contrasterebbe con le presenti NdA e con le normative superiori in materia di igiene, sicurezza e tutela paesaggistica.
   - È ammessa la destinazione commerciale, legata all'attività produttiva in essere nella misura massima del 20% della superficie lorda. Sono rimandate alla valutazione dell'Ufficio Tecnico e dell'Amministrazione Comunale eventuali richieste eccedenti il limite sopracitato in caso di particolari tipologie di prodotto (necessità aziendali di commercializzare o esporre produzioni di grandi dimensioni)
   - Artigianale non di servizio.

4. Costruzioni accessorie
   Vedere Art. D4.7 delle presenti NdA e l'Art. 38 del Regolamento Edilizio.
5. Salvaguardia delle volumetrie esistenti
   Negli interventi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti consolidate con la stessa volumetria e la stessa sagoma stereometrica del fabbricato demolito, è ammesso il mantenimento delle volumetrie e dei rapporti di copertura esistenti prima della demolizione, anche se difformi dagli indici di piano. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nelle tavole di piano e nelle norme.
6. Ampliamenti
   Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono consentiti fino al raggiungimento della massima possibilità edificatoria prevista dal piano, nel rispetto degli altri indici e parametri di zona.
7. Salvaguardia del verde
   Negli interventi ammessi, in sede di procedura abilitativa, si dovrà garantire la tutela del verde o la sua ricostituzione anche parziale, e attraverso trapianti o nuovi impianti.
8. Edifici in contrasto con le prescrizioni del Piano delle Regole
   Gli edifici che alla data di adozione del PGT risultassero in contrasto con quanto stabilito dal PGT stesso per quanto attiene la destinazione d'uso, potranno essere oggetto unicamente di interventi atti al loro adeguamento funzionale, fatti salvi gli interventi finalizzati alla manutenzione.

Art. D14.1 – Ambiti produttivi consolidati (D)

1. Definizione
   Sono composti da quella parte del territorio comunale prevalentemente occupata dagli impianti produttivi, dei quali il PGT conferma la permanenza.
2. Obiettivi del PdR
   Gli obiettivi prefissi sono:
   - Conservazione e miglioramento del sistema viabilistico;
   - Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate;
   - Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati e degli impianti con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento e alle caratteristiche energetiche;
   - Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari comparti ;
3. Destinazioni d'uso
   Sono ammesse le destinazioni esistenti a carattere produttivo.
   Il volume inerente l'abitazione del proprietario o del personale di custodia non può superare il 20% del volume complessivo per ogni unità produttiva industriale ed il 30% per le attività artigianali, con un massimo di 800 mc.
   E' esclusa ogni altra destinazione, se non già esistente alla data di adozione del PGT.
4. Criteri operativi
   Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina:
   - a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia, ampliamenti, nuova costruzione.

5. Prescrizioni particolari
   a) - Il progetto deve specificare:
   - l'ambito territoriale complessivo interessato dall'intervento;
   - i tipi di attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei processi di lavorazione;
   - il numero degli addetti presunto, comprensivo di quelli eventualmente esistenti;
   - la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti e delle scorie risultanti dalle lavorazioni previste;

- la specificazione di come si intende procedere alla depurazione ed allo scarico degli stessi, con la descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si installano e, quindi,
- la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- l'assolvimento delle prescrizioni in materia di prelevamento idrico.

b) - Le costruzioni di uso diverso da quello di tipo produttivo, esistenti all'interno dell'ambito alla data di adozione del PGT, sono confermate nelle funzioni e nelle dimensioni attuali con possibilità di interventi di manutenzione; eventuali ampliamenti dei soli volumi esistenti sono consentiti nel rispetto però della destinazione d'uso e della normativa specifica d'ambito.

c) - I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri inscritte nella Classe I, possono essere consentiti se il titolare dimostra che, per l'introduzione delle migliori tecnologie disponibili ai fini della prevenzione o contenimento dei fattori inquinanti e di speciali cautele, l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno. Analogamente, nel territorio comunale possono essere consentiti ampliamenti di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri inscritti nella Classe I, purché tali interventi siano compatibili con gli strumenti di pianificazione urbanistica e rispettino le presenti norme, e purché il titolare dimostri che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno.

6. Parametri di utilizzazione

   Gli interventi edilizi, devono rispettare i seguenti parametri:
   Rc <= 60%;
   H max <= 10,00 ml;
   Dc (da confini con zone residenziali) => 8,00 m;
   Dc (da confini con zone industriali) => 5,00 m;
   Df (da fabbricati) => 10,00, salve le maggiori distanze Dc;
   Dcs (da ciglio strada) => 5,00 m (sempre nel rispetto del D.I. 1/4/68 e delle prescrizioni del PGT).
   – negli ambiti produttivi di Via delle industrie e individuati con particolare segno grafico, l'altezza massima è elevata a 12,00 ml.
   – nell'AdT 8 gli ampliamenti possono raggiungere l'altezza di metri 14,00.

7. Dotazione di servizi

   Si applicano le disposizioni di legge e le norme del PdS.

Art. D14.2 – Ambiti Commerciali (D1)

1. Definizione

   Sono composti da quella parte del territorio comunale occupata da insediamenti commerciali, dei quali il PGT conferma la permanenza.

   Obiettivi del PdR

   Gli obiettivi prefissi sono:
   - Conservazione e miglioramento del sistema viabilistico;
   - Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate;
   - Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati e degli impianti con particolare riferimento alle caratteristiche energetiche;
   - Rigenerazione urbana

2. Destinazioni d'uso

   Sono ammesse le destinazioni esistenti a carattere commerciale.
   Per i nuovi insediamenti è ammessa la media struttura di vendita, sono escluse le superiori categorie commerciali (grande distribuzione, parchi commerciali ecc.)
   Il volume inerente l'abitazione del proprietario o del personale di custodia non può superare il 20% del volume complessivo per ogni unità produttiva industriale ed il 30% per le attività artigianali, con un massimo di 800 mc.
   E' esclusa ogni altra destinazione, se non già esistente alla data di adozione del PGT.

3. Criteri operativi

   Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina:

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia, ampliamenti, nuova costruzione, nei limiti dei parametri edificatori.

4. Prescrizioni particolari

a) - Il progetto deve specificare:
- l'ambito territoriale complessivo interessato dall'intervento;
- i tipi di attività che si intendono svolgere;
- il numero degli addetti presunto, comprensivo di quelli eventualmente esistenti;
- la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti;
- la specificazione di come si intende procedere alla depurazione ed allo scarico degli stessi, con la descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si installano e, quindi,
- la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- l'assolvimento delle prescrizioni in materia di prelevamento idrico.

b) - Le costruzioni di uso diverso da quello di tipo commerciale, esistenti all'interno dell'ambito alla data di adozione del PGT, sono confermate nelle funzioni e nelle dimensioni attuali con possibilità di interventi di manutenzione; eventuali ampliamenti dei volumi esistenti sono consentiti nel rispetto della destinazione d'uso e della normativa specifica d'ambito.

5. Parametri di utilizzazione

Gli interventi edilizi, devono rispettare i seguenti parametri:

Rc <= 60%;
H max <= 10,00 ml;
Dc (da confini con zone residenziali) => 8,00 m;
Dc (da confini con zone industriali) => 5,00 m;
Df (da fabbricati) => 10,00, salve le maggiori distanze Dc;
Dcs (da ciglio strada) => 5,00 m (nel rispetto del D.I. 1/4/68 e delle prescrizioni del PGT).

6. Dotazione di servizi

Si applicano le disposizioni di legge e le norme del PdS.

Art. D14.3 – Ambiti Direzionale (D2)

8. Definizione

Sono costituiti da quelle parti del territorio localizzate lungo le principali arterie di traffico sovra comunali. Sono costituite da aree libere da edificazione.

Obiettivi del PdR

Gli obiettivi prefissi sono:
- Conservazione del sistema viabilistico;
- Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche dei lotti;
- Mantenimento e riqualificazione, anche funzionale, delle aree inedificate;
- Riqualificazione della qualità edilizia dei fabbricati, con particolare riferimento alle caratteristiche energetiche;
- Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili di collegamento tra i vari comparti destinati a servizi collettivi;

9. Destinazioni d'uso

La destinazione principale è la direzionale/terziaria;

Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi alla residenza; attività turistico-ricettive e culturali, attività commerciali (esercizi di vicinato) e artigianato di servizio, residenziale in misura non superiore ad 1/3 della superficie lorda di pavimento dell'edificio e comunque solo quando le attività risultino compatibili con le norme dei Regolamenti superiori, e con i Piani di Settore che integrano il PGT.

Le destinazioni escluse sono:
- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di legge;
- Attività agricole;

- Attività produttive;
- Attività commerciali esclusi gli esercizi di vicinato;
- Attività ricreative e di ristorazione, fatte salve le esistenti;
- Artigianali non di servizio
- Tutte le altre funzioni non espressamente indicate e previste, anche da norme superiori.

10. Criteri operativi

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina:

- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla vigente legislazione in materia.
- Nuova costruzione in lotti liberi: permesso di costruire convenzionato.
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alle destinazioni d'uso, anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà essere redatto apposito progetto da assoggettare a permesso di Costruire Convenzionato o a Piano Attuativo.

11. Prescrizioni particolari

- Per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione, la distanza minima dai confini sarà di ml. 5,00 e dalle costruzioni preesistenti di ml. 10,00 per le pareti finestrate, solamente per gli sviluppi di diretta prospicienza. Nel caso di parete preesistente a confine è consentita la costruzione in aderenza; nel caso di nuova edificazione è consentito costruire a confine solo con accordo convenzionato fra i proprietari, registrato e trascritto.
- Nel caso di edificazione da realizzare verso un confine, al di là del quale esiste una costruzione realizzata a distanza inferiore a quella di zona, deve essere rispettata la predetta distanza minima da confine, mentre la distanza tra fabbricati potrà risultare inferiore a quella di zona, purché non inferiore all'altezza del fabbricato più alto.
- Sui lati verso strada, l'arretramento sarà di norma di ml. 5,00 salvo misure diverse indicate dal PGT e dal codice della strada vigente.
- Per le attrezzature commerciali e terziarie dovrà essere garantita, entro un raggio di m. 150, la dotazione di parcheggi pubblici nella misura richiesta dal PdS.
- Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al momento dell'adozione del PGT non riconoscibili fra le funzioni ammesse, a condizione che rispondano alle prescrizioni del Regolamento di Igiene e superiori.
- Le superfici scoperte devono essere trattate con pavimentazioni preferibilmente permeabili ed, ove possibile, sistemate a verde permanente con un indice di piantumazione di 1 mq/40 mq. liberi.
- Sono fatte salve le normative superiori in materia di igiene e sicurezza, anche se non espressamente citate.

12. Parametri di utilizzazione negli Ambiti terziari a media densità

Gli interventi edilizi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i seguenti parametri:

Ie $\leq$ 0,43 mq. / mq.;

H. max $\leq$ ml. 7,50; esclusivamente per motivi architettonico ornamentali l'altezza massima è di ml. 9,50

N. piani fuori terra $\leq$ 2;

Dc (da confini) $\geq$ 5,00 m.;

Df (da fabbricati) $\geq$ m. 10,00 m.;

Dcs (da ciglio strada $\geq$ m. 5,00 (nel rispetto del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del PGT).

Superficie drenante = secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Locale di Igiene

13. Dotazione di servizi

a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono dovuti nei nuovi insediamenti e negli interventi che prevedono modifiche alla destinazione d'uso dei fabbricati e delle aree di pertinenza.

b) Nel caso di interventi di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, si deve provvedere alla verifica della dotazione dei servizi.

Art. D15 – Ambiti di contenimento dello stato di fatto

1. Definizione

Comprendono quelle parti del territorio comunale occupate principalmente da attività produttive che contrastano con il tessuto edilizio e urbanistico di appartenenza e con le destinazioni prevalenti. Il PGT ne favorisce la trasformazione.

2. Obiettivi del PdR

Gli obiettivi prefissi sono:

- Mantenere le attività fino al momento della cessazione della stessa attività in atto, con interventi di manutenzione, riqualificazione e razionalizzazione, sempre compatibili con le vigenti normative superiori;
- Favorire la conversione dei comparti edificati a rinnovate o nuove destinazioni e funzioni.

3. Destinazioni d'uso

- Per il mantenimento della attività, sono ammesse le destinazioni funzionali alla permanenza della stessa.

E' esclusa ogni altra destinazione estranea all'attività esistente.

- per interventi di trasformazione urbanistica saranno concertate con l'amministrazione.

4. Criteri operativi

Gli interventi ammessi sono assoggettati alla seguente disciplina:

- semplice atto abilitativo per gli interventi finalizzati al mantenimento delle attività, fatte salve le necessarie autorizzazioni di legge;
- piano attuativo per gli interventi di riconversione del comparto a nuove destinazioni e/o funzioni.

5. Prescrizioni particolari

Il riutilizzo del comparto, al momento della cessazione dell'attività e/o su richiesta della proprietà sarà subordinato alla predisposizione di un Piano Attuativo concertato con l'Amministrazione Comunale, secondo criteri di riqualificazione strutturali, ambientali e paesistici. Previo interventi di bonifica ai sensi di legge, e fatte salve le disposizioni di legge superiori.

6. Parametri di utilizzazione

Gli interventi edilizi di manutenzione, devono rispettare i seguenti parametri:

Rc = esistente
H max = esistente;
Dc (da confini con zone residenziali) = esistente;
Dc (da confini con zone industriali) = esistente;
Df (da fabbricati) = esistente;
Dcs (da ciglio strada) = esistente.

Gli interventi di trasformazione non potranno mai superare gli indici di edificabilità esistenti.

Il dimensionamento del nuovo intervento e le norme attuative dello stesso saranno concertate al momento della proposta di progetto di riutilizzo del comparto.

7. Dotazione di servizi

Nei casi di riqualificazione, razionalizzazione, riconversione e trasformazione, la dotazione dei servizi dovrà essere verificata sulla base della azioni intraprese di concerto con l'amministrazione comunale.

8. **Norme per "Villa Gorizia"**

Nel comparto sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con l'attività di servizio in essere.

Sono ammessi gli interventi necessari alla manutenzione degli immobili e alla integrazione dei servizi tecnologici.
Eventuali ampliamenti della struttura saranno ammessi con atto abilitativo convenzionato solo a seguito della approvazione del PTC del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

Art. D16 – Ambiti destinati all'attività agricola (E)

9. Definizione
Comprendono le aree individuate dai piani sovraordinati ai sensi della vigente legislazione e individuati sulla cartografia comunale in conformità alla DGR 19 settembre 2008, n. 8059.

10. Attività ammesse
Nelle aree destinate all'agricoltura sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda. Sono inoltre ammessi gli interventi destinati alla realizzazione delle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 60. La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.

11. Parametri
1. Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:
a) 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
b) 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli.
d) Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma 2, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici. Stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera superficie aziendale. Per le aziende orto-floro-vivaistiche tale rapporto non può superare il 20 per cento; per le serre tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie. Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale, e rispettose del vincolo rispetto al paesaggio.
e) Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, sono incrementati del 20 per cento.
2. Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.
Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

12. Prescrizioni particolari
Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente ai possessori dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia. Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo è fatta specifica menzione nel permesso di costruire.
Il comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione di cui all'articolo 59, comma 6 della L.R. n. 12/2005.

13. Interventi normati dal PdR
Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici relativi a edifici

esistenti alla data di adozione del PGT sono ammessi e soggetti a semplice atto abilitativo quando non comportano modifiche alle destinazioni d'uso. Per tali interventi è possibile inoltrare al comune la denuncia di inizio attività.
La presente disciplina si applica anche ai fini della realizzazione di edifici di piccole dimensioni, assentita esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente.
Il piano delle regole definisce le dimensioni massime e i caratteri dell'edificio, nonché la superficie minima dell'area di riferimento.
Sono fatte salve tutte le normative superiori anche se non espressamente citate.

Art. D17 – Ambiti a bosco (E1)

1. Definizione
   Comprendono le aree classificate a bosco nelle tavole del PGT in conformità alle individuazioni operate dal P.I.F. e sono destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività boschiva.
2. Prescrizioni
   a) Sono vietate le recinzioni.
   b) Entro il perimetro del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone sono recepite integralmente le previsioni urbanistiche e le normative del parco stesso.
   c) Nel territorio rimanente è vigente il Piano di indirizzo Forestale (PIF) della provincia di Lecco, di cui si riportano le norme del Titolo III, ai sensi dell'art. 18 delle NdA dello stesso Piano.
   d) sono autorizzabili volumi accessori finalizzati esclusivamente alla pratica dell'attività venatoria, ove consentita, e così come regolamentata dalla vigente normativa in materia.
3. **Norme del PIF**

TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BOSCHI

Art. 22 – Valore dei soprassuoli boscati
1. Il PIF individua nella superficie boscata, unitamente all'insieme delle fasce arborate, delle siepi e dei filari, un unico sistema verde con specifiche funzioni e caratteristiche, e lo riconosce quale infrastruttura del territorio a valenza multifunzionale, il cui miglioramento costituisce azione strategica di livello provinciale

Art. 23 - Definizione dei modelli e delle norme selvicolturali
1. La tutela e la valorizzazione dei boschi sono perseguite attraverso specifici modelli di trattamento selvicolturale, tendenti a favorire l'affermazione delle specie autoctone e la varietà nella composizione. I modelli selvicolturali sono differenziati sulla base della tipologia forestale e della funzione del bosco e costituiscono norme per la realizzazione degli interventi.

2. La Tavola n. 5 – "Carta delle attitudini funzionali prevalenti" definisce graficamente il modello e gli indirizzi selvicolturali per ciascun'area boscata del territorio.
3. Le norme selvicolturali sono riportate nelle schede di macroarea di cui all' Allegato 1 alla Relazione generale. Ove queste non contengano indicazioni riguardanti talune tipologie di bosco oggetto di taglio si rinvia alle Norme Forestali Regionali di cui al R.R.
n. 5/2007.

Art. 24 - Denuncia d'inizio attività (Denuncia di taglio)
1. Nella denuncia d'inizio attività prevista dall'art. 50, comma 7 della L.R. 31/2008 e dall'art. 9 del R.R. 5/2007 deve essere indicata la macroarea di appartenenza del PIF.
2. I soggetti abilitati dalla Provincia all'accoglimento della denuncia d'inizio attività (Comuni, tecnici, associazioni professionali, centri di assistenza agricola e altri) forniscono agli interessati copia delle norme selvicolturali relative alla macroarea di appartenenza del PIF.

Art 25 – Dichiarazione di conformità tecnica
1. Le denunce di inizio attività per utilizzazioni di superfici superiori a 2.000 mq sono accompagnate da

una dichiarazione di conformità tecnica, come previsto dall'art. 13 del R.R. n. 5/2007.
2. L'interessato, a seguito di presentazione di denuncia d'inizio attività, deve attenersi alle norme selvicolturali indicate dal PIF per la macroarea di riferimento e a tal fine può chiedere alla Provincia indicazioni per la corretta applicazione dei modelli e delle norme selvicolturali.
3. E' facoltà della Provincia, in caso di richiesta dell'interessato o di aree di particolare pregio forestale, procedere a operazioni di contrassegnatura o di martellata.

Art. 26 – Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie
1. Chiunque intende procedere al taglio raso e all'eventuale estirpazione delle ceppaie, nonché alle connesse lavorazioni del terreno, allo scopo di rinnovare un bosco costituito da specie esotiche, specie fuori areale o con problemi fitosanitari, deve ottenere la preventiva autorizzazione della Provincia, come previsto dell'art. 29 e all'art. 39, comma 4 del R.R. 5/2007, allegando la relazione tecnica, a firma di un dottore agronomo o forestale, relativa ai lavori che s'intendono eseguire e agli obiettivi da raggiungere.
2. A garanzia della regolare esecuzione dei lavori la Provincia potrà chiedere un deposito cauzionale commisurato al costo di realizzazione dell'intervento.
3. L'autorizzazione del progetto di miglioramento forestale non è soggetta a valutazione ambientale.

Art. D18 – Aree di valore paesaggistico ambientale non edificabili
Il PdR individua comparti che al di là della loro destinazione urbanistica, risultano inedificabili per i loro contenuti paesistico ambientali.
In questi ambiti sono vietate tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del suolo, fatte salve le attività agricole di coltivazione manutenzione dei fondi.
Sono ammesse le manutenzioni dei manufatti esistenti alla data di adozione del PGT.

Art. D19 – Ambiti ricompresi all'interno del Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone
La cartografia del Piano delle Regole individua il perimetro del Parco e ne riporta l'azzonamento, così come approvato dalla Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco - DGR 31 ottobre 2014, alla tav. 1" Articolazione del territorio", L.R. 29 aprile 1995 n. 39, s.m.i.
Negli ambiti così individuati si applica integralmente la normativa di riferimento del Piano Territoriale di Coordinamento vigente.

CAPITOLO E

Norme Transitorie

I.E – NORME GENERALI

Art. E1 – Norme sulla mobilità

Le aree destinate alla mobilità sono regolamentate dalla vigente legislazione in materia, con particolare riferimento al "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada". Sono fatte salve le indicazioni del PTCP in merito alla viabilità esistente e prevista.

E1.4. - Fasce di arretramento
Sono le aree adiacenti ad assi viari di interesse primario; su dette aree non è ammessa l'edificazione tranne che per la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante, di cui alle norme del presente articolo.
Qualora tali aree non siano classificate edificabili dal PGT, la volumetria di pertinenza può essere trasferita dalle aree edificabili contigue, comprese nel medesimo ambito.

E1.5. - Attrezzature a servizio della viabilità
Le attrezzature di cui alla presente norma sono gli impianti per la distribuzione dei carburanti con i relativi depositi, le pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori di autoveicoli.
Tali attrezzature sono esclusivamente consentite negli ambiti produttivi e a ridosso della viabilità principale. In ogni caso devono essere poste all'esterno della sede stradale e devono avere accessi attrezzati e canalizzati.
Parametri di utilizzazione:
S min. > 500 mq.; S max < 2000 mq.;
Rc < 10% (escluse le pensiline).
Ogni struttura e apparecchiatura infissa nel suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 6,00 dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, dal ciglio stradale.
Per le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione del PGT e che si trovino in contrasto con le presenti norme, sono consentite le opere manutentive intese a garantire la sicurezza degli impianti.

Art. E2 - Depositi di oli minerali

I depositi di oli minerali e di GPL ad uso domestico e per riscaldamento sono ammessi in tutte le zone funzionali, previo nulla-osta del comando dei Vigili del Fuoco.
I depositi di olii minerali ad uso industriale sono consentiti negli ambiti produttivi, purché compresi ed integrati nei complessi produttivi.
I depositi di olii minerali ad uso commerciale sono ammessi nelle zone funzionali D senza limitazioni di quantità volumetriche di prodotto, in cisterne o serbatoi fuori terra o interrati, e in tutte le altre zone in cui è consentita la installazione di distributori di carburante, ai sensi delle presenti norme, purché compresi ed integrati nella stazione di servizio, per una cubatura massima complessiva di prodotto di mc. 30, nel caso di vendita al dettaglio in fusti o lattine.
I depositi di G.P.L ad uso domestico per il commercio al dettaglio di bombole sono ammessi in tutte le zone in cui è consentita la installazione di distributori di carburante, ai sensi delle presenti norme, per una cubatura massima complessiva di prodotto di mc. 30.
Per tutti i depositi di oli minerali e di GPL esistenti alla data di adozione del PGT in contrasto con le disposizioni delle presenti norme, sono ammesse soltanto opere manutentive esclusivamente finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti relativi.

Art. E3 - Attrezzature destinate ad autorimesse e ad officine per la riparazione ed il lavaggio degli autoveicoli

Le attrezzature destinate ad autorimesse e ad officine per la riparazione ed il lavaggio degli autoveicoli sono assimilate alle attività produttive industriali ed artigianali e sono pertanto consentite in tutti gli ambiti produttivi, entro i limiti prescritti per ciascuna zona.

Per i distributori di carburante annessi alle attrezzature di cui al comma precedente vanno comunque rispettate le prescrizioni specifiche.

Art. E4 - Riferimenti legislativi

Per quanto non espressamente normato, si intendono qui recepite le disposizioni della vigente legislazione statale e regionale.

Art. E5 – L.R. 16 luglio 2009, n. 13

Fino alla data di scadenza determinata dalla stessa L.R. n. 13/2009, sono applicabili nel territorio comunale le disposizioni in essa previste negli ambiti fissati dalla delibera di C.C. di attuazione delle previsioni legislative.

Art. E6 – Edifici in contrasto con le indicazioni del PGT

1. Negli edifici preesistenti all'adozione del PGT e che risultino in contrasto con detto strumento urbanistico, sono ammessi esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria.
2. Ai termini dell'Art.39 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, non si terrà conto agli effetti della determinazione dell'indennità di espropriazione, degli aumenti di valore dipendenti dai predetti lavori, a meno che i lavori stessi non siano stati riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per accertate esigenze dell'igiene e dell'incolumità pubblica.

Art. E7 - Deroghe

I poteri di deroga alle norme del PRG e del Regolamento Edilizio, possono essere esercitati nel rispetto delle procedure di cui all'Art.3 della legge n. 1357, del 21 dicembre 1955, e limitatamente ai casi fissati dall'Art.16 della legge n. 765, del 6 agosto 1967.

Art. E8 - Norme speciali per edifici destinati ad attrezzature pubbliche

In relazione alla impossibilità di predeterminare, a livello di pianificazione generale, la localizzazione di cabine elettriche (sottostazioni), di torri piezometriche, nonché di torri telefoniche, si ammette la loro installazione anche a prescindere dal rispetto della destinazione d'uso consentita e dall'altezza massima ammessa nella zona di utilizzazione, purchè la loro compatibilità venga verificata mediante atto deliberativo Consiliare, e dopo avere ottenuto i pareri superiori di competenza.

II.E – DISCIPLINA URBANISTICA in MATERIA di COMMERCIO e FIERE

Art. E9 - Stralci della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6

(…)

Art. 28 (Disposizioni per i comuni)

1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonchè a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

Art. 146 (Promozione delle attività commerciali nei centri urbani)

1. La Regione, sostenendone l'organizzazione e gestione con le risorse e gli strumenti previsti dagli articoli da 136 a 141 del presente testo unico, incentiva le iniziative delle associazioni rappresentative delle imprese commerciali e loro articolazioni territoriali o locali, finalizzate alla animazione dei centri urbani e alla promozione delle attività commerciali in tutti i giorni della settimana, comprese le iniziative che prevedono la partecipazione delle piccole e medie imprese commerciali, nonchè lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dei percorsi di educazione al consumo.

Art. 149 (Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani.

2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia.

Art. 150 (Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province)

1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del presente testo unico e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'articolo 149.

2. I piani territoriali di coordinamento delle province dettano disposizioni in materia di grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal programma pluriennale regionale. In assenza dei piani territoriali di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici comunali concernenti le grandi strutture di vendita sono trasmesse, dopo l'adozione e contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni nei termini previsti dalla vigente normativa.

3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i comuni favoriscono:

a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;

b) un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività commerciali presenti sul territorio;

c) una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo; tali zone sono prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti;

d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi sulla rete viaria esistente;

e) la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l'insediamento di esercizi di vicinato già presenti nel comune.

4. In particolare gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con i criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, individuano:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e di grandi strutture di vendita al dettaglio, nonché la disciplina per la realizzazione degli stessi;
b) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonchè all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;
d) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.
5. In adeguamento ai criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, gli strumenti urbanistici comunali e relative varianti, devono prevedere che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200 per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

Art. 154 (Disciplina urbanistica)
1. La Regione definisce con regolamento i criteri e gli indirizzi per la localizzazione, la distribuzione territoriale e l'inserimento ambientale dei centri commerciali all'ingrosso non alimentari.
2. I centri commerciali all'ingrosso non alimentari, ai fini degli oneri di urbanizzazione, sono assimilati agli interventi di carattere produttivo.
3. La collocazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentari va prevista, di preferenza, nelle zone nelle quali gli strumenti urbanistici consentono la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali o terziario direzionali.
4. Qualora la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare interessi aree con destinazioni diverse rispetto a quelle di cui al comma 3, oppure interessi aree nelle quali l'edificazione sia assoggettata dallo strumento urbanistico generale in vigore presso il comune interessato all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, l'approvazione di tale piano attuativo e` soggetta alle procedure di cui alla l.r. 12/2005.

CAPITOLO F

Il Monitoraggio

Art. F1 - Il sistema di monitoraggio

La Direttiva Europea 2001/42/CE:

"Gli Stati Membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione di piani e dei programmi al fine, tra l'altro di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune".

Il sistema di monitoraggio costituisce uno degli elementi fondamentali della gestione del PGT dopo la sua adozione. Garantisce in confronto delle trasformazioni urbanistiche con i criteri dei compatibilità della Valutazione Ambientale Strategica, assicura cioè che il piano venga attuato secondo gli indirizzi di compatibilità e sostenibilità ambientale e paesistica. Risulta quindi un importante strumento per l'Amministrazione Comunale, per verificare l'attuazione dei suoi obbiettivi e programmi.

La tabella deve essere compilata dal proponente dell'intervento e protocollato all'amministrazione comunale con la pratica in oggetto.

Sarà compito dell'ufficio tecnico stilare periodicamente, con scadenza di 6 mesi o 1 anno, i totali dei valori pervenuti con i progetti dei singoli interventi.

Scheda del sistema di monitoraggio

criteri di compatibilità VAS	Indicatore del sistema di monitoraggio	Valore dell'indicatore di monitoraggio	Trend positivo o negativo	
EVITARE NUOVO CONSUMO DI SUOLO	Incremento mq. di superficie urbanizzata rispetto allo stato di fatto dell'area		+	-
MAGGIORE EFFICIENZA NEL CONSUMO E PRODUZIONE DI ENERGIA	Installazione di impianti fotovoltaici		+	-
	Installazione di impianti geotermici o che sfruttano energia alternativa		+	-
	Accesso agli incentivi volumetrici sul risparmio energetico contenuti negli AdT		+	-
	Classe di certificazione energetica dell'edificio		+	-
CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI E INQUINANTI	Rapporto annuale kg rifiuti/abitante		+	-
	% annuale dei rifiuti destinati al riciclaggio		+	-
TUTELA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI	Installazione di impianti di riciclo delle acque piovane mc.		+	-
	Incremento mq. della superficie non drenante rispetto allo stato di fatto dell'area.		+	-
CONSERVARE E MIGLIORARE LO STATO DEGLI AMBITI NATURALI	Incremento mq. superficie di area destinata a verde pubblico		+	-
	Interventi di compensazione ambientale. Valore € dell'investimento		+	-
	N° di alberi piantati nell'ambito di intervento		+	-
CONSERVARE E MIGLIORARE LO STATO DEGLI AMBITI PAESISTICI	Interventi di riqualificazione su elemento costitutivo del paesaggio. Valore € dell'investimento		+	-
	Accesso all'incentivo per la qualità progettuale negli AdT.		+	-
VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO ED ARCHITETTONICO	Interventi di riqualificazione su patrimoni storici ed architettonici. Valore € dell'investimento		+	-
	Mc. ristrutturati di edifici appartenenti a nuclei di antica formazione.		+	-
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO	N° di industrie in possesso di particolari certificazioni ambientali		+	-
	Numero di cicli produttivi in contrasto con il piano acustico vigente		+	-
AUMENTARE LA FRUIBILITA' E LA CONOSCENZA DELLE AREE VERDI E DEL PARCO	Interventi connessi alla fruibilità del Parco del Curone. Valore € dell'investimento		+	-
	Interventi di riqualificazione della rete senti eristica per metri		+	-

Art. F2 - La relazione paesaggistica

A corredo della domanda di Autorizzazione Paesaggistica di legge, l'amministrazione mette a disposizione lo schema della relazione paesaggistica che traccia le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella DGR 15 marzo 2006, n. 8/2121.

Nei casi previsti dalla legge, la relazione deve accompagnare ogni istanza atta all'ottenimento della Autorizzazione paesaggistica, preventiva ad ogni successivo atto abilitativo.

La relazione dovrà contenere anche tutti i dati necessari alla attuazione del sistema di monitoraggio istituito dalla regione.

Lo schema di relazione paesistica potrà nel tempo subire modifiche e integrazioni proposte dagli Uffici o dalla Commissione per il Paesaggio, senza che queste costituiscano variante al PGT.

PGT aprile 2010
Varainte puntuale giugno 2019

Anno XLIV – N. 295 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Fabrizio De Vecchi – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Sabato 22 novembre 2014

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 31 ottobre 2014 - n. X/2581
Approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone (LC), comprensivo del piano del Parco naturale 2

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2581
Approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone (LC), comprensivo del piano del Parco naturale

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 4 dicembre 2012, con prot. F1.2012.0023678 è pervenuta alla D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio la richiesta di approvazione della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), comprensivo del Piano del Parco Naturale;

Visti:

- la Direttiva 1992/43/Cee «*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*»;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «*Legge quadro sulle aree protette*»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale*»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n.86 «*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*» e in particolare l'art. 19, commi 1 e 2, che disciplinano le procedure di approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi regionali e delle relative varianti;
- la legge regionale 16 settembre 1983, n. *77 «Istituzione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone»*, la Legge Regionale 17 aprile 2008, n. 13 «*Istituzione del Parco Naturale di Montevecchia e Valle del Curone*», entrambe confluite nella Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*»;
- la legge regionale 29 aprile 1995, n. 39 «*Piano territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone*»;
- la d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10962 «*Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali comprensivi del settore Alpi e Prealpi*»;
- la d.g.r. 7 febbraio 2014 n. 10/1343 «*Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione*«;

Preso atto che:

- l'Assemblea Consortile del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone con deliberazione del 28 dicembre 2010, n. 18 ha adottato la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone;
- l'Assemblea Consortile del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone con deliberazione del 28 dicembre 2010, n. 19 ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale di Montevecchia e della Valle del Curone;
- l'Assemblea Consortile del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone ha stabilito che i due strumenti di pianificazione adottati dal Parco sopra citati, in ottemperanza alla nuova disposizione di legge (art. 19 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, come introdotto dalla legge regionale 4 agosto 2011, n. 12) che prevede che «*qualora i parchi naturali siano situati all'interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento*», siano ricondotti ad un unico atto, con deliberazione del 25 giugno 2012, n. 21 ha revocato le delibere dell'Assemblea Consortile del 28 dicembre 2010 n. 18 e n. 19 di cui ai punti precedenti;
- contestualmente, la Comunità del Parco, con la delibera n. 21 del 25 giugno 2012 ha adottato la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento, in cui sono confluiti i Piani Territoriali di Coordinamento del Parco Regionale e del Parco Naturale precedentemente revocati ed ha provveduto alla sua pubblicazione;
- la Comunità del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone con delibera del 12 novembre 2012 n. 28 ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Territoriale di Coordinamento;
- il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone ha trasmesso a Regione Lombardia la richiesta di approvazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Regionale, comprensivo del Piano del Parco Naturale, pervenuta alla D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio in data 4 dicembre 2012, prot. F1.2012.0023678;

Dato atto che:

- la competente Direzione Generale della Giunta Regionale ha avviato la fase istruttoria per la verifica della Variante al PTC del Parco Regionale, comprensivo del Piano del Parco Naturale, così come osservata e controdedotta dall'Ente Gestore, in data 7 gennaio 2013, prot.n. F1.2013.0000235;
- è stato costituito un Gruppo di Lavoro con decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 9834 del 29 ottobre 2013 finalizzato alla verifica dei contenuti del PTC, comprensivo del Piano del Parco Naturale, rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale ed alle disposizioni di legge in materia; il Gruppo di Lavoro si è riunito in data 23 gennaio 2014, 5 febbraio 2014, 23 giugno 2014 ed ha svolto numerosi incontri di approfondimento con il Parco e con i referenti del Gruppo di Lavoro, concludendo le operazioni con la riunione del 9 luglio 2014;
- il dirigente della struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità, con decreto n. 6877 del 17 luglio 2014, ha espresso valutazione di incidenza positiva sulla Variante generale al P.T.C. del Parco;

Rilevato che in seguito all'istruttoria regionale il Dirigente della Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo con decreto n. 8363 del 15 settembre 2014 ha stabilito:

1. di esprimere parere motivato finale positivo, con le indicazioni di seguito riportate, circa la compatibilità ambientale della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale, comprensivo del Piano del Parco Naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, così come esaminata e modificata in sede di istruttoria regionale dal Gruppo di Lavoro, la cui istruttoria è costituita dai seguenti elaborati, agli atti della Struttura:
   - Norme Tecniche di Attuazione e relativi allegati;
   - Tavola 1 «Articolazione del territorio» – scala 1:10.000;
   - Tavola 2 «Azioni ed obiettivi particolari» – scala 1:10.000;
   - Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza, e Sintesi non tecnica nella versione unificata ai sensi della l.r. 12/2011;
2. di specificare le seguenti indicazioni:
   a) nelle fasi attuative relative alle Zone di Iniziativa Comunale orientata (art. 36 delle NTA) dovranno essere definiti opportuni interventi di mitigazione e compensazione ambientale: dovrà in particolare essere garantito l'inserimento paesaggistico ed una congrua compensazione di tipo ambientale, commisurata al consumo di suolo agricolo e naturalistico, in relazione alla molteplicità di funzioni da questo assicurate;
   b) il monitoraggio della variante generale al PTC dovrà essere avviato da parte dell'Ente Gestore del Parco ai sensi del d.lgs 152/06 e s.m.i., secondo le modalità previste nel capitolo 8 – Monitoraggio, indicatori ambientali e di performance – del Rapporto Ambientale e con le seguenti condizioni:
      - i rapporti periodici di monitoraggio dovranno essere messi a disposizione sul sito web «SIVAS» e comunicati, per via telematica, alle Autorità regionali procedente e competente per la VAS;
      - il monitoraggio dovrà dare atto delle misure di mitigazione e compensazione previste e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alle misure stesse;

Considerato che il Gruppo di Lavoro ha ritenuto opportuno inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione del PTC precisazioni, integrazioni, adeguamenti normativi e ha inoltre modificato la cartografia per migliorarne la leggibilità e per rendere coerente il piano del Parco con gli aspetti paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale, tenendo conto degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionale e delle disposizioni di legge in materia, nonché sulla base dei criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali approvati con d.g.r. n. 1343 del 7 febbraio 2014, pubblicata sul BURL n. 7 del 12 febbraio 2014;

Ritenuto che il Piano Territoriale di Coordinamento, così come modificato dal Gruppo di Lavoro, non produce effetti negativi

significativi sull'ambiente, il paesaggio e la salute umana a condizione che, in fase attuativa, siano recepiti gli indirizzi per l'adozione delle misure di mitigazione individuate dal Piano e sia effettuato un corretto monitoraggio dell'attuazione delle azioni nonché delle pressioni e alterazioni delle componenti ambientali che dette azioni possono produrre;

Evidenziato in particolare che la proposta di Piano Territoriale di Coordinamento così come esaminata in sede di istruttoria regionale:

- non arreca significativa incidenza negativa sull'integrità dei siti Rete Natura 2000, come riportato nel decreto n. 6877 del 17 luglio 2014, sopra richiamato (VIC);
- non comporta effetti significativi sull'ambiente a condizione che siano recepite, in fase attuativa, le indicazioni contenute nel decreto n. 8363 del 15 settembre 2014, sopra richiamato (VAS);
- aumenta la tutela naturalistica, favorisce la fruizione del territorio del parco a basso impatto ambientale, valorizza il paesaggio attraverso l'integrazione del piano con gli elementi del Piano Paesaggistico regionale, sostiene lo sviluppo delle attività agricole in coerenza con le finalità istitutive del Parco;

Visti gli esiti dell'istruttoria per l'approvazione della Variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, comprensivo del Piano del Parco Naturale, come riportati nei verbali e nelle NTA allegate al sottofascicolo, a cui hanno partecipato i referenti delle Strutture Regionali «*Valorizzazione delle aree protette e biodiversità*», per i contenuti relativi alla Valutazione d'incidenza (VIC) e «*Struttura Fondamenti*, strategie per il governo del territorio e VAS», per i contenuti della Valutazione Ambientale Strategica;

Valutato il rispetto della procedura prevista dalla L.R. 86/83 art. 19 commi 1 e 2;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, comprensivo del Piano del Parco Naturale, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, contenente:

a) Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) con allegati:
   A. Elenco specie autoctone arboree e alto-arbustive;
   B. Elenco cascine di valore storico o ambientale del Parco Regionale;
   C. Elenco insediamenti agricoli di valore storico o ambientale;
   D. Siti di particolare rilievo geologico;
   E. Schede d'area;
   F. Elenco memorie del territorio – manufatti ed elementi caratterizzanti il paesaggio rurale;

b) Tavole di piano:
   Tavola 1: Articolazione del territorio del Parco - Scala 1:10.000
   Tavola 2: Azioni ed obiettivi particolari - Scala 1:10.000;

c) Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza (*omissis*);

2. di approvare la «Dichiarazione di sintesi finale», allegata al presente provvedimento come parte integrante;

3. di dare atto del parere motivato positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VAS) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, rilasciato il 15 settembre 2014 con decreto n. 8363 della competente Struttura regionale, con le indicazioni ivi contenute e precedentemente richiamate;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento, comprensivo della documentazione di cui al punto 1 lettere a) e b) e al punto 2;

5. di demandare al Parco di Montevecchia e della Valle del Curone la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione di cui al punto 1, lettera c) congiuntamente al parere regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO

VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO

Art.	1	Ambiti e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
Art.	2	Elaborati del Piano Territoriale
Art.	3	Effetti del Piano
Art.	4	Relazioni con gli strumenti urbanistici generali comunali
Art.	5	Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco
Art.	6	Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del PTC
Art.	7	Regolamenti del Parco
Art.	8	Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso

TITOLO II - NORME GENERALI DI TUTELA

Art.	9	Norme generali di tutela
Art.	10	Norme generali di tutela ambientale e paesistica
Art.	11	Norme generali per la nuova edificazione
Art.	12	Norme generali per gli interventi su edifici e strutture esistenti
Art.	13	Norme per la realizzazione di strutture temporanee e precarie nelle aree agricole
Art.	14	ZSC: Zona Speciale di Conservazione
Art.	15	Norme generali in materia agricola e forestale

TITOLO III - NORME DI SETTORE

Art. 16 Produzione di energia da fonti rinnovabili
Art. 17 Attività selvicolturale ed elementi arborei
Art. 18 Indirizzi per l'esercizio dell'agricoltura
Art. 19 Tutela idrogeologica e dei corpi idrici
Art. 20 Rete Ecologica
Art. 21 Tutela della flora e della vegetazione spontanea
Art. 22 Conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma
Art. 23 Tutela della fauna ittica
Art. 24 Tutela della fauna minore
Art. 25 Attività ricreative, educative, sociali e culturali
Art. 26 Viabilità e percorsi
Art. 27 Parcheggi e aree per la fruizione
Art. 28 Reti di distribuzione, impianti e infrastrutture

TITOLO IV - NORME DI ZONA DEL PARCO REGIONALE

Art. 2 29 Zona agricola di pianura
Art. 30 Zona agricola di collina
Art. 31 Zona per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione
Art. 32 Zona per insediamenti agricoli di sola produzione
Art. 33 Nuclei di antica formazione
Art. 34 Complessi di notevole valore storico-culturale ed ambientale
Art. 35 Cascine di valore storico o ambientale
Art. 36 Zona di iniziativa comunale orientata
Art. 37 Zona di trasformazione migliorativa
Art. 38 Zona di interesse paesaggistico del colle di Montevecchia

TITOLO V - NORME DI TUTELA E DI ZONA DEL PARCO NATURALE

Art. 39 Norme di tutela
Art. 40 Zona agricola del pianalto
Art. 41 Zona agricola delle valli alluvionali
Art. 42 Zona agricola di collina del Parco Naturale
Art. 43 Zona agricola della collina terrazzata
Art. 44 Zona per le residenze agricole e le strutture agricolo-produttive
Art. 45 Zona per le strutture agricolo-produttive
Art. 46 Zona di tutela forestale ed ambientale
Art. 47 Nuclei di antica formazione del Parco Naturale
Art. 48 Insediamenti di notevole valore storico-culturale ed ambientale
Art. 49 Insediamenti agricoli di valore storico o ambientale
Art. 50 Zona di ricomposizione ambientale
Art. 51 Attrezzature di servizio per il Parco
Art. 52 Aree degradate
Art. 53 Ambiti di rilevanza geologica e geomorfologica

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 54 Vigilanza
Art. 55 Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative
Art. 56 Poteri di deroga

ALLEGATI

A ELENCO SPECIE AUTOCTONE ARBOREE E ALTO-ARBUSTIVE
B ELENCO CASCINE DI VALORE STORICO O AMBIENTALE DEL PARCO REGIONALE
C ELENCO INSEDIAMENTI AGRICOLI DI VALORE STORICO O AMBIENTALE
D SITI DI PARTICOLARE RILIEVO GEOLOGICO: DESCRIZIONE
E SCHEDE D'AREA
F ELENCO MEMORIE DEL TERRITORIO – MANUFATTI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO RURALE

TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO

Art. 1 Ambiti e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

1. Le disposizioni del presente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) si applicano al territorio del Parco di Montevecchia e Valle del Curone, così come individuato dalla l.r. 16 luglio 2007, n.16 e successive modifiche e integrazioni che norma sia l'istituto di Parco Regionale, sia quello di Parco Naturale.

2. Il Piano del Parco Regionale ha effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

3. Il Piano Territoriale di Coordinamento contiene in un proprio specifico titolo le disposizioni per il territorio del Parco Naturale istituito dalla l.r. 7 aprile 2008, n. 13 all'interno del Parco Regionale.
Il piano del Parco Naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello, si conforma e si adegua al Piano Paesaggistico Regionale.

4. Nell'ambito delle presenti norme tecniche con il termine Parco si intende il territorio del Parco Regionale e del Parco Naturale; con l'espressione Parco Regionale si intende il solo territorio del Parco Regionale; con l'espressione Parco Naturale si intende il solo territorio del Parco Naturale; con l'espressione PTC si intende il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco di Montevecchia e Valle del Curone.

5. Il territorio del Parco incluso nella perimetrazione della ZSC "Valle Santa Croce e Valle del Curone" è soggetto inoltre alle specifiche disposizioni e divieti posti dalle misure di conservazione di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, del D.M. 17 ottobre 2007, n.184, della d.g.r. 5 dicembre 2013, n.1029.

Art. 2 Elaborati del Piano Territoriale

1. Il PTC si compone dei seguenti elaborati:

- Norme Tecniche di Attuazione con allegati:
  - A. Elenco specie autoctone arboree e alto-arbustive
  - B. Elenco Cascine di valore storico o ambientale del Parco Regionale
  - C. Elenco insediamenti agricoli di valore storico o ambientale
  - D. Siti di particolare rilievo geologico
  - E. Schede d'area
  - F. Elenco memorie del territorio – manufatti ed elementi caratterizzanti il paesaggio rurale

- Tavole di piano:
  - Tavola 1: Articolazione del territorio del Parco
  - Tavola 2: Azioni ed obiettivi particolari

Art. 3 Effetti del Piano

Le prescrizioni del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

Art. 4 Relazioni con gli strumenti urbanistici generali comunali

1. La pianificazione comunale ed intercomunale costituisce strumento fondamentale per l'attuazione del Piano ed è chiamata a precisare, integrare ed approfondire le scelte di Piano laddove consentito. Le determinazioni urbanistiche dei piani comunali dovranno essere pertanto coerenti e compatibili con le indicazioni, le disposizioni e le norme del PTC, oltre che con quanto previsto dall'art. 22 del Piano Paesaggistico Regionale.

2. I Comuni compresi nel Parco adeguano i rispettivi strumenti urbanistici generali alle previsioni del PTC del Parco nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 5, della l.r. 30 novembre 1983, n.86. I Comuni medesimi devono, per le previsioni in contrasto, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano, provvedere, con apposita variante, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici relativamente alle zone per le quali le presenti norme rinviano alla pianificazione comunale o consentono alla pianificazione comunale di dettare disposizioni integrative o specificative. In relazione ad esigenze particolari e locali, i Comuni possono prevedere, nei propri strumenti urbanistici, disposizioni a tutela di interessi culturali ed ambientali più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle contenute nel presente Piano.

3. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTC, possono essere definite le delimitazioni delle zone individuate nelle Tavole 1 e 2 del PTC, per farle coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero con elaborati cartografici in scala maggiore. Tali definizioni, non generando difformità fra lo strumento urbanistico comunale ed il PTC, non costituiscono variante allo stesso.

4. Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti, sono sottoposti al parere obbligatorio dell'Ente gestore ai sensi dell'art.21 della l.r. 86/83.

Art. 5 Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco

A seguito dell'entrata in vigore del PTC e delle sue varianti, i Comuni interessati provvedono, nei termini di legge, con apposita variante, all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del Parco, ai sensi dell'art. 18, comma 5 l.r. 86/83, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) deve essere salvaguardata la continuità dell'assetto ambientale e paesistico lungo il perimetro del Parco, laddove non ancora compromesso da insediamenti o dalla presenza di infrastrutture; in particolare, come individuato dalla Tavola 2, si sottopongono a salvaguardia:
1. le connessioni ecologiche fra il Parco ed il territorio agro-forestale, con particolare attenzione per gli elementi individuati dal progetto di Rete Ecologia Regionale (d.g.r. del 31 dicembre 2009 n.VIII/10962 e successive modifiche ed integrazioni, BURL 7° suppl. straordinario al n°3 del 22 gennaio 2010) e alle previsioni ed indirizzi del Piano di gestione del SIC;
2. le superfici esterne ai confini che concorrono alla definizione ed alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio del Parco;

b) l'aggregato urbano dovrà, preferibilmente, essere definito da perimetri continui, al fine di conseguire il minor consumo delle risorse naturali e territoriali;

c) salvo preesistenze, le attività industriali dovranno essere collocate a congrua distanza dai confini del Parco, con previsione di barriere a verde e alberature, privilegiando le essenze autoctone;

d) lungo le strade che conducono al Parco devono essere mantenute le alberature, il cui taglio è limitato a ragioni di sicurezza o di pubblica utilità;

e) dovranno essere altresì definiti i parcheggi perimetrali a servizio del Parco.

Art. 6 Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del PTC

1. Sono strumenti e procedimenti di attuazione del PTC:

a) i Piani di Governo del Territorio per le aree interne al Parco;

b) il Piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario;

c) i regolamenti;

d) il Piano di gestione del Parco, come previsto dalla vigente normativa;

e) la pianificazione attuativa od esecutiva di iniziativa pubblica o privata di interesse pubblico e convenzionata;

f) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso previsti dalle presenti norme e dalla vigente legislazione.

2. Il PTC è attuato dall'Ente gestore; collaborano all'attuazione del Piano, con propri atti e progetti, la Provincia di Lecco, i Comuni territorialmente interessati, gli altri Enti pubblici, i privati singoli e associati.

Art. 7 Regolamenti del Parco

L'Ente Parco determina nel Parco Naturale, mediante regolamento, la localizzazione e la graduazione dei divieti ai sensi dell'art.38 sexies della l.r. 16/2007. Nel Parco Regionale i regolamenti sono approvati secondo le modalità e i contenuti di cui all'art.20 della l.r.86/83.

Art. 8 Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso

1. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente gestore:

a) gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 21 della l.r. 86/83;

b) gli atti e i provvedimenti per i quali le leggi nazionali e/o regionali lo prevedono.

2. Nei casi di cui al precedente 1° comma, l'Ente gestore deve esprimersi entro 120 giorni dal ricevimento degli atti; qualora entro detto termine l'Ente gestore non provveda ad esprimersi, il parere si intende sfavorevole.

3. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente Piano, l'Ente gestore esprime il proprio parere nei termini e con le modalità previste dall'art.3, comma 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

4. Le autorizzazioni di competenza dell'Ente gestore previste dalla vigente legislazione sono emesse, fatte salve diverse disposizioni contenute in leggi di settore, entro 120 giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale; qualora entro detto termine l'Ente gestore non provveda ad esprimersi, il parere si intende sfavorevole.

TITOLO II - NORME GENERALI DI TUTELA

Art. 9 Norme generali di tutela

Ai fini della salvaguardia ambientale e paesistica, si applicano in tutto il territorio del Parco le disposizioni generali di cui al presente Titolo, nonché le norme relative a ciascun settore di interesse pubblico di cui al successivo Titolo III, fatte salve le eventuali specificazioni o eccezioni previste dalla disciplina delle Zone o elementi di interesse storico-paesistico ed ambientale di cui ai Titoli IV e V e la specifica disciplina della ZSC, con particolare riguardo alle misure minime di conservazione vigenti.

Art. 10 Norme generali di tutela ambientale e paesistica

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità de presente titolo ed il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali.

2. Nel territorio del Parco, è inoltre vietato:

   a) avviare ed esercitare attività di cava e miniera, salvo diverse previsioni del Piano cave Provinciale, riferite al Parco regionale, apportate in modo motivato ed espresso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, l.r. 8 agosto 1998, n.14;

   b) effettuare attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi nel Parco Naturale;

   c) spianare terrazzamenti a ronchi anche se non più coltivati;

   d) aprire ed esercitare l'attività di discarica, nonché abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere; sono ammesse solo le discariche per rifiuti inerti, secondo la classificazione delle discariche recata dall'art. 4 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, ai soli fini di recupero ambientale, sulla base di un progetto di recupero, approvato dall'Ente gestore ed autorizzato ai sensi delle leggi vigenti, in osservanza delle norme del presente PTC;

   e) realizzare impianti di termodistruzione o trattamento di rifiuti;

   f) realizzare nuovi oleodotti ed elettrodotti con tensione di esercizio superiore a 30 kvolt;

   g) costituire depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi genere ad eccezione dei prodotti agronomici da impiegare in agricoltura e dei terreni di scavo da riutilizzare nell'ambito della attività di cantiere;

   h) insediare nuovi impianti produttivi, ad eccezione che nelle Zone di trasformazione migliorativa e ricomposizione ambientale di cui ai successivi artt. 37 e 50 e nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui al successivo art. 36;

   i) realizzare piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché impianti di compostaggio anche di livello comunale ad eccezione che nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui al successivo art. 36 e nelle Zone di trasformazione migliorativa di cui al successivo art. 37;

   l) realizzare nuove derivazioni nel Parco Naturale.

3. All'interno del perimetro del Parco assumono specifico rilievo gli aspetti naturalistici, paesaggistici e identitari del territorio, anche in forza dei Decreti Ministeriali che riconoscono la peculiarità dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di zone di notevole interesse pubblico e paesistico. I territori interessati dalla tutela paesaggistica riguardano i Comuni di:

   - Cernusco Lombardone, Montevecchia, Missaglia e Perego, D.M. 8 gennaio 1964;
   - Rovagnate, D.M. 5 giugno 1967;
   - Olgiate Molgora , D.M. 5 giugno 1967 ;
   - Sirtori , D.M. 6 giugno 1967 ;
   - Missaglia, D.M. 1 luglio 1967;
   - Viganò, D.M. 9 luglio 1967;
   - Perego, D.M. 20 giugno 1968 ;
   - Montevecchia, D.M. 8 novembre 1968;
   - Cernusco Lombardone, D.M. 24 gennaio 1969.

   Anche per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42) o ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/04), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.lgs 42/04. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato ai titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia.

4. Gli ambiti riconosciuti di rilevanza regionale, individuati nel Piano Paesaggistico (PPR), sono i seguenti:

   a) Geositi "Panoramica di Lissolo" e "Cava di Pietra – Megabed di Missaglia";

   b) belvedere di Montevecchia;

   c) i vigneti di Montevecchia ;

   d) Montevecchia.

5. Nella realizzazione e sistemazione dei giardini privati e delle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate le principali caratteristiche morfologiche del terreno; le piante d'alto fusto presenti, se portatrici di elevati significati storico-testimoniali, paesistici o naturalistici, devono essere conservate, salvo se deperenti o pericolanti; i nuovi impianti di specie arboree e la sostituzione delle esistenti sono da realizzarsi ordinariamente con essenze autoctone; è vietato l'uso di specie alloctone infestanti; i piazzali, i viali, le piste di accesso devono essere realizzate per quanto possibile con materiali filtranti.

6. Nel territorio del Parco la realizzazione delle recinzioni è consentita solo per le pertinenze delle residenze e delle strutture aziendali, nonché per i fondi agricoli ove si attuino coltivazioni o forme di allevamento che le rendano necessarie.

7. Le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio con le modalità indicate in apposito regolamento. Le recinzioni da realizzare lungo i corsi d'acqua, devono comunque essere posizionate a non meno di m. 4 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda incisa, e devono essere amovibili per non pregiudicare l'accesso all'alveo del corso d'acqua.

8. Le recinzioni delle pertinenze delle residenze e delle strutture aziendali possono essere costituite da siepi, staccionate, rete metallica, altri elementi trasparenti; in ogni caso, le strutture in muratura dovranno essere interrate. L'altezza massima consentita è di m. 1,80, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni o per esigenze di tutela della pubblica incolumità. Eventuali diverse soluzioni tipologiche potranno essere autorizzate paesaggisticamente dall'Ente Parco solo se giustificate da motivi di ordine e decoro del contesto. Le presenti disposizioni non si applicano nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui al successivo art. 36.

9. Le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono ammesse solo con carattere temporaneo per dimostrate esigenze di allevamento al pascolo, di stabulazione all'aperto e di attività orto-floro- vivaistiche; la realizzazione è soggetta ad autorizzazione paesaggistica dell"Ente gestore.

10. Nel territorio del Parco è vietata l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo; è comunque sempre ammessa la segnaletica pubblica, compresa quella al servizio del Parco, nonché viaria, turistica e indicante edifici, servizi pubblici, aziende, esercizi di ristorazione; i cartelli e manufatti pubblicitari non rientranti nelle categorie sopra descritte esistenti alla data di entrata in vigore del presente PTC dovranno essere rimossi allo scadere della concessione.

11. Sino all'approvazione dello specifico regolamento predisposto dall'Ente gestore, la realizzazione di strutture per la telefonia mobile e per le radiotrasmissioni è consentita solo nelle Zone di trasformazione migliorativa di cui al successivo art. 37 e nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui al successivo art. 36.

12. L'Ente promuove l'adozione di misure e strategie finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso, da realizzare di concerto con i Comuni e con la Provincia, in attuazione di quanto previsto dalla normativa generale di settore ed in funzione delle esigenze di tutela naturalistica e di riqualificazione del paesaggio. L'installazione di fonti di luce esterne agli edifici è ammessa a condizione che queste siano dirette verso il basso.
Al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio è vietato modificare gli elementi morfologici caratteristici esistenti.

13. In tutto il territorio del Parco, i manufatti rurali minori e gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale di cui all'Allegato F devono essere adeguatamente mantenuti, al fine della conservazione dei valori storico-testimoniali e paesistici di cui sono portatori. L'Ente gestore promuove, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, l'esecuzione di interventi di conservazione e recupero di tali elementi.

Art. 11 Norme generali per la nuova edificazione

1. La nuova edificazione è ammessa nel territorio del Parco unicamente nelle forme e per i soggetti di cui agli artt. 59 e 60 della l.r. 11 marzo 2005, n.12 , salvo eventuali diverse disposizioni di zona o di settore, in conformità alle seguenti prescrizioni:

   a) tutti gli interventi dovranno essere caratterizzati da una dimostrata sostenibilità paesistica ed ambientale, con attenzione alla tutela degli aspetti visuali, della rete ecologica, delle valenze floristico-vegetazionali, degli habitat ed al contenimento del consumo di territorio del Parco, alle valenze dell'attività colturale in funzione della conservazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale, al legame funzionale fra intervento proposto e territorio;

   b) è in ogni caso vietata la realizzazione di nuovi edifici, ove possano essere recuperati spazi e volumi idonei all'interno di edifici esistenti;

   c) in tutte le Zone agricole, se non diversamente specificato, al fine del computo dei volumi e delle superfici realizzabili ai sensi degli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini purché ricompresi entro il perimetro del Parco;

   d) qualsiasi nuovo intervento edificatorio deve essere subordinato anche a quanto prescritto dai Regolamenti di polizia idraulica comunali.

2. La nuova realizzazione di strutture finalizzate alla manutenzione dei terreni agro-forestali di cui all'art.62 comma 1 bis della l.r.12/05 è consentita solo all'interno della Zona agricola di collina di cui all'art. 30 e della Zona agricola della collina terrazzata di cui all'art. 43. I manufatti devono essere realizzati esclusivamente in legno, avere una superficie massima di mq. 12 ed essere privi di allacciamenti tecnologici e servizi. Con apposito regolamento vengono stabilite le caratteristiche costruttive, i requisiti soggettivi degli aventi titolo alla realizzazione, le dimensioni minime delle superfici coltivate da asservire. Sino all'entrata in vigore del regolamento è l'istruttoria dell'Ente Parco ad operare tali valutazioni.-

Art. 12 Norme generali per gli interventi su edifici e strutture esistenti

1. Sugli edifici esistenti nel territorio del Parco aventi destinazione extra-agricola alla data di entrata in vigore del presente Piano, salvo eventuali diverse disposizioni di zona, sono ammessi esclusivamente:

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza scomposizione dei volumi, come definiti dalle lettere a), b), c), d) art. 27 della l.r. 12/05, secondo gli indici edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, che all'uopo potranno prevedere ampliamenti nella misura massima del 20% del volume esistente al momento di approvazione della l.r. 29 aprile 1995, n.39, fino ad un massimo di 400 mc, realizzabili anche con interventi successivi; tale limite volumetrico può essere superato solo per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento ed all'aumento della funzionalità di strutture destinate a scopi socio-sanitari già esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 39/95 ed individuati nella Tavola 1 (n.2); per tali edifici non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. L'ampliamento ammissibile non potrà comunque essere superiore alla volumetria esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e potrà essere realizzato anche con interventi successivi;

b) realizzazione di box e vani interrati nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle strutture esistenti così come definita dall'art. 10 comma 6, secondo le prescrizioni di cui alla vigente legislazione di settore, ed a servizio esclusivo degli edifici e delle strutture stesse.

2. Gli interventi di restauro, ristrutturazione, ampliamento per gli edifici con destinazione d'uso extra- agricola e gli interventi che comportino cambio di destinazione di edifici rurali verso usi extra-agricoli devono comprendere anche misure volte alla corretta conduzione dei terreni contermini agli edifici, finalizzata al decoro del contesto ed alla conservazione degli elementi del paesaggio**.** Pertanto le istanze relative a tali interventi devono essere corredate, se i terreni sono abbandonati, da un progetto di riqualificazione. Tale obbligo si applica ai fondi adiacenti all'immobile ed appartenenti al suo stesso proprietario alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In caso di aree di elevato valore paesaggistico o di particolare vulnerabilità gli interventi da realizzare sia sugli edifici, sia sui fondi sono soggetti a convenzione con l'Ente gestore, da trascrivere sui registri immobiliari.

3. Sugli edifici e strutture rurali esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 39/95, fatte salve le specifiche disposizioni di cui agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 47, 48, 49, 50 e le disposizioni dei successivi commi del presente articolo, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27 della l.r. 12/05 e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso;

b) ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 27 della l.r. 12/05, solo se previsto dagli strumenti urbanistici comunali, anche ai fini del riuso per destinazione extraagricola, con eventuale possibilità di ampliamento, secondo gli indici volumetrici stabiliti dagli strumenti urbanistici, nella misura massima del 20% della volumetria esistente e fino ad un massimo di 400 mc.

4. Il mutamento di destinazione d'uso di edifici rurali esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 39/95 è ammesso, fatte salve più specifiche e restrittive disposizioni degli strumenti urbanistici comunali. Qualora il mutamento di destinazione interessi edifici compresi in complessi rurali ancora attivi, questo comporta la preventiva rinuncia per un periodo di dieci anni da parte del proprietario e del conduttore alla realizzazione di nuovi volumi volti alla sola sostituzione funzionale di quelli oggetto del mutamento. Gli interventi devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:

a. l'eventuale ristrutturazione dei volumi deve essere compatibile con la struttura tipo-morfologica dell'organismo esistente e del complesso edilizio;

b. il mutamento d'uso di edifici rurali non deve compromettere o condizionare le attività agricole e zootecniche in essere.

Il mutamento di destinazione d'uso di edifici agricolo-produttivi realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 39/95 non è ammesso.
Lo strumento urbanistico comunale determina le destinazioni ammesse nel caso di trasformazione d'uso, con preferenza verso destinazioni socio-ricreative, turistiche, sportive, culturali, ricettive, laboratori d'arti, mestieri o professioni; sono comunque escluse le attività produttive industriali, l'artigianato che comporti emissioni di sostanze nocive nell'aria, nell'acqua e nel suolo, anche se di modesta entità.

5. All'interno della pertinenza delle residenze, così come definita dal precedente art. 10 comma 6 è ammessa la realizzazione di strutture e manufatti accessori alla residenza nel rispetto della morfologia dei luoghi e del paesaggio, con particolare attenzione alla scelta dei materiali ed al colore dei manufatti, salvo differenti e più restrittive disposizioni dello strumento urbanistico comunale.

6. Gli interventi sulle parti esterne degli edifici devono in ogni caso essere effettuati con riguardo agli aspetti estetico-formali della tradizione dei luoghi sia per il colore che per la foggia e valore materico degli elementi architettonici e formali; analoga prescrizione vale per l'assetto compositivo del partito architettonico, specie per l'articolazione dei rapporti tra elementi pieni e vuoti delle fronti.

7. Gli interventi che comportino la ristrutturazione complessiva dell'edificio, interventi strutturali sulla copertura o sui sottotetti, devono prevedere l'adozione di soluzioni costruttive e materiali compatibili con le esigenze della fauna degli ambienti rurali.

8. Non è consentita la ricostruzione di edifici crollati o demoliti laddove non sia possibile accertarne la preesistente consistenza; gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

9. Per i fabbricati rurali minori con tipologia tradizionale esistenti nel territorio agricolo, funzionali al ricovero delle attrezzature o al deposito dei prodotti, è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria, volta alla conservazione del bene, ai fini del solo uso agricolo; non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. Di tali fabbricati è consentita la ricostruzione con tipologie e materiali di tipo tradizionale, senza la realizzazione di servizi o allacciamenti tecnologici, esclusivamente con destinazione agricolo-produttiva e senza la realizzazione di alcuna nuova via di accesso.

10. Per le strutture cimiteriali esistenti sono ammesse opere di ampliamento e di adeguamento.

11. Per quanto riguarda gli edifici e le strutture esistenti all'interno delle fasce di rispetto relative al reticolo idrico, si rimanda a quanto prescritto dal Regolamenti di polizia idraulica comunali.

Art. 13 Norme per la realizzazione di strutture temporanee e precarie nelle aree agricole

1. L'installazione di coperture temporanee e precarie nelle aree agricole di dimensione complessiva compresa fra 100 e 200 mq è soggetta a comunicazione all'Ente gestore.

2. L'installazione di coperture temporanee per le colture di dimensione superiore a 200 mq è ammissibile solo per i soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 60 della l.r.12/05, secondo le seguenti disposizioni ed entro i limiti definiti dalle norme di zona; laddove consentita, l'installazione è soggetta a comunicazione all'Ente gestore. Particolare attenzione dovrà essere posta ai fini di una adeguata regimazione delle acque meteoriche, prevedendo anche eventuali misure compensative.

3. La realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o lo stoccaggio dei prodotti agricoli è consentita solo ai soggetti di cui all'art.60 della l.r.12/2005 all'interno della Zona agricola di collina di cui all'art. 30, della Zona agricola della collina terrazzata di cui all'art. 43 e della Zona agricola di collina del Parco Naturale di cui all'art. 42 ed è soggetta ad autorizzazione dell'Ente gestore. Con apposito regolamento vengono definiti i requisiti e le modalità per la realizzazione di tali strutture.

Art. 14 ZSC: Zona Speciale di Conservazione

1. All'interno della Zona Speciale di Conservazione "Valle Santa Croce-Valle del Curone" le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati devono svolgersi nel rispetto delle normative di settore e delle misure di conservazione vigenti, nonché contribuire in modo significativo alla tutela ed alla conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE ed alla tutela ed alla conservazione della biodiversità in tutti i suoi aspetti, anche attraverso le procedure di valutazione di incidenza.

2. Il raggiungimento di tali obiettivi è perseguito mediante le azioni previste dalle misure di conservazione vigenti a livello statale e regionale, oltre che dalle seguenti azioni:

   a) il ripristino ed il mantenimento degli habitat di interesse comunitario presenti nella ZSC;

   b) la promozione di interventi atti ad accelerare l'evoluzione del bosco al fine di garantire una maggiore complessità strutturale e stabilità ambientale;

   c) il mantenimento attivo degli habitat per tutelare e conservare le peculiarità floristiche e faunistiche dell'area, con particolare riguardo alle specie endemiche o rare;

   d) la sperimentazione di metodi di incremento e reimmissione di specie floristiche e faunistiche di rilievo naturalistico.

3. L'Ente gestore è dotato di apposito Piano di gestione del SIC. Le norme del Piano di Gestione integrano il presente Piano per gli aspetti regolamentari e prescrivono le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione degli habitat per cui la ZSC è stata individuata e per salvaguardare la funzionalità ecologica della stessa.

4. I proprietari ed i conduttori dei terreni che ospitano habitat di interesse comunitario o habitat di specie di interesse comunitario, realizzano le azioni necessarie alla loro conservazione. L'Ente gestore può prescriverne l'esecuzione o provvedervi esso stesso con l'assenso di proprietari e conduttori.

5. Sono soggette a valutazione di incidenza tutte le azioni, non direttamente finalizzate alla gestione della ZSC, ma suscettibili di arrecarvi impatti per le quali il Piano di gestione del SIC o specifici atti regolamentari non dispongano diversamente.

Art. 15 Norme generali in materia agricola e forestale

1. Tutte le aree ricomprese nel perimetro del Parco, fatte salve le Zone disciplinate dai successivi artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 50 sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri forestali ed agricoli tipici del territorio e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, nonché dei valori paesistici ed ambientali ad essi connessi. Gli interventi devono tendere alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

2. La conduzione agricola e forestale deve avvenire nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica e le attività antropiche devono essere volte alla conservazione ed al miglioramento dei caratteri agronomici, faunistici ed ambientali del Parco con riguardo anche al mantenimento dell'uso dei suoli e degli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio.

3. La gestione agricola e forestale del territorio del Parco deve orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale ed antropico verso un riequilibrio che consenta la conservazione ed il miglioramento delle risorse forestali e la tutela del paesaggio rurale, elementi caratterizzanti il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, nonché il miglioramento dei caratteri faunistici ed ambientali del Parco.

4. A tale scopo, l'Ente gestore applica indirizzi differenziati a seconda delle diverse Zone, in particolare per quanto relativo alla trasformazione del bosco così come definita dalla l.r. 5 dicembre 2008, n.31.

5. Il Parco incentiva la conservazione dei prati stabili.

6. Nella conduzione dei fondi deve essere prestata particolare attenzione al mantenimento della funzionalità e dell'equilibrio del drenaggio superficiale dei terreni. Eventuali situazioni di squilibrio del reticolo idrografico superficiale, in termini di portata e di stabilità dei versanti e dell'alveo, conseguenti alle pratiche agricole devono essere immediatamente recuperate, tramite idonee variazioni alla regimazione idraulica dei fondi coltivati ed ai sistemi di raccolta e convogliamento delle acque superficiali.

7. In tutto il territorio del Parco si applicano le seguenti disposizioni, fatte salve diverse disposizioni di zona:

   a) il pascolo in bosco è disciplinato all'interno del Piano di Indirizzo Forestale come previsto all'art. 51 della l.r. 31/08 e dal regolamento regionale in materia forestale. Nelle more dell'approvazione del PIF il pascolo in bosco deve essere autorizzato dall'Ente gestore;

   b) è sempre vietata la stabulazione all'interno del bosco;

   c) è vietato lo sfalcio durante le ore notturne;

   d) deve essere prestata particolare attenzione per la tutela dei fontanili e delle canalizzazioni ad essi connessi;

   e) in una fascia di 4 metri dal limite superiore delle sponde dei canali e dalla testa dei fontanili è ammessa esclusivamente la coltivazione del prato stabile o la presenza del bosco.

TITOLO III - NORME DI SETTORE

Art. 16 Produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Il Parco persegue la sostenibilità nel campo della produzione dell'energia da fonti rinnovabili.
   La realizzazione ed il funzionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non deve danneggiare o compromettere la funzionalità dei valori naturali, né deve comportare alterazione nella percezione del paesaggio.

2. Previa verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza di tutte le azioni suscettibili di arrecare impatti alla ZSC e per le quali il Piano di gestione non disponga diversamente, si applicano i seguenti criteri:

   a) è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica e solare termica sulla copertura degli edifici già esistenti e al suolo nelle aree di pertinenza degli edifici di proprietà quando è verificata l'impossibilità di realizzazione sulle coperture degli edifici predetti, previa verifica della sostenibilità paesistica dell'intervento;

   b) per gli impianti di cui alla lettera a) da installarsi sulla copertura degli edifici esistenti costituiscono elementi di preferenza al fine dell'ottenimento del titolo abilitativo:-
      - la superficie complessiva dei moduli non superiore a quella della copertura dell'edificio;
      - impianto installato in modo integrato o aderente alla copertura dell'edificio, nel caso di coperture non piane o a falda, oppure installato secondo i requisiti dell'Allegato 2 del D.M. 5 luglio 2012, nel caso di coperture piane;

   c) è ammessa la realizzazione di impianti eolici da installarsi su edifici esistenti o nelle aree di pertinenza degli stessi aventi le caratteristiche di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115;

   d) è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse che non siano classificabili rifiuti, previa verifica della sostenibilità paesistica ed ambientale dell'intervento;

   e) nel Parco Regionale è ammessa la realizzazione di impianti idroelettrici da realizzare su acquedotti o fognature esistenti e gli interventi di ammodernamento, rifacimento, potenziamento degli impianti esistenti; è altresì ammessa la realizzazione di impianti idroelettrici che restituiscano la portata derivata al piede della derivazione medesima.

   Per un migliore inserimento degli impianti di energia da fonti rinnovabili, è possibile fare riferimento alla d.g.r. 10974/09 "Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica" parte integrante del PPR alla voce Piani di Sistema.

Art. 17 Attività selvicolturale ed elementi arborei

1. Nel territorio del Parco le superfici forestali, così come definite dalla l.r. 31/2008, sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla medesima legge e da quelle del presente Piano.

2. In particolare, considerate le varie tipologie di bosco presenti, la valorizzazione e tutela dello stesso viene perseguita mediante forme mirate di coltivazione e miglioramento adatte a conservare e migliorare la complessità ecologica e l'integrazione strutturale dei popolamenti forestali, intesi nell'insieme delle loro componenti arboree, floristiche e faunistiche, secondo gli indirizzi che verranno precisati dal Piano di Indirizzo Forestale in attuazione del presente Piano.

3. Le forme mirate di coltivazione si attuano attraverso specifici modelli di trattamento selvicolturale tendenti, ovunque possibile, a favorire l'affermazione delle specie autoctone, la varietà nella composizione delle specie e la conversione ad alto fusto, fatte salve specifiche e localizzate esigenze riconosciute e motivate dalla normativa di settore, in sede progettuale o nell'ambito dell'istruttoria delle denunce di taglio.

4. Considerata la composizione delle formazioni forestali del Parco e le relative situazioni di rinnovazione naturale, sono classificate specie forestali autoctone ai sensi delle presenti norme quelle indicate nell'allegato A delle presenti norme.

5. Sono considerate opere di miglioramento forestale quegli interventi, sia a carico di soprassuoli che propriamente infrastrutturali, direttamente connessi al miglioramento della struttura dei popolamenti forestali, alla loro protezione da avversità

biotiche ed abiotiche ed alla realizzazione di opere di servizio all'attività forestale.

6. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le fasce alberate, le siepi, sono tutelati dal presente Piano per le loro funzioni ecologica e paesaggistica, anche se non rispondenti alla definizione di bosco; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione; l'Ente gestore promuove a tale scopo specifici meccanismi incentivanti.

7. Il taglio ordinario delle piante arboree isolate, delle siepi, dei filari, delle fasce alberate e dei boschetti potrà essere effettuato esclusivamente durante la stagione silvana, secondo modalità previste da regolamento, evitando l'eliminazione definitiva dei filari, delle fasce alberate, delle siepi. Qualora l'intervento ricada nella Zona agricola delle valli alluvionali di cui all'art. 41 e nella Zona agricola del pianalto di cui all'art. 40, gli interventi sono soggetti all'obbligo del reimpianto, anche in posizioni differenti, sulla base di progetti assentiti dall'Ente gestore. Le norme del presente comma non si applicano alla vegetazione compresa negli orti, nei giardini o all'interno delle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, nonché agli alberi da frutta.

8. L'eliminazione definitiva dei filari, delle fasce alberate, delle siepi lungo i corsi d'acqua, fino ad una distanza di 20 m dall'argine, deve essere evitata.

9. La pianificazione di settore si attua mediante i seguenti strumenti, da redigersi in coerenza con il Piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario:

   a) il Piano di Indirizzo Forestale, predisposto per tutto il territorio del Parco, ed approvato secondo quanto disposto dalla l.r. 31/2008 che individua anche gli interventi di gestione e riqualificazione della vegetazione fuori foresta, nonché le modalità di incentivazione più opportune al fine di ricostruirne la continuità in relazione alle esigenze di natura ecologica e paesaggistica;

   b) i Piani di assestamento forestale delle proprietà pubbliche e delle proprietà private di maggiore estensione, riconosciute secondo le specificazioni che verranno fornite dal Piano di Indirizzo Forestale.

10. Fino all'entrata in vigore delle indicazioni colturali del Piano di Indirizzo Forestale o dei Piani d'assestamento forestale sono consentiti durante la stagione vegetativa solo gli interventi volti:

   a) al controllo dei rovi presenti nel sottobosco;

   b) al controllo delle specie esotiche infestanti;

   c) all'avviamento della conversione del bosco ceduo all'alto fusto;

   d) a consentire il razionale esercizio dell'attività agricola.

11. Fino all'entrata in vigore delle indicazioni colturali del Piano di Indirizzo Forestale o dei Piani d'assestamento forestale, è vietato il taglio degli individui vivi di pino silvestre, nonché delle piante d'alto fusto di olmo e faggio presenti nelle aree boscate, ad eccezione degli esemplari che possono rappresentare un pericolo per le condizioni di instabilità o per problemi di carattere fitosanitario. Il Piano di Indirizzo Forestale o i Piani d'assestamento forestale possono prevedere deroghe al divieto.

12. Fino all'entrata in vigore delle indicazioni colturali del Piano di Indirizzo Forestale o dei Piani d'assestamento forestale, durante le operazioni di taglio dei boschi, fatte salve le eventuali esigenze di pubblica incolumità e le specifiche prescrizioni contenute nei Piani di assestamento e nei provvedimenti autorizzativi, saranno conservati almeno quattro individui stramaturi, con cavità, morti in piedi o marcescenti, anche schiantati, ogni 1.000 mq, in funzione del loro elevato valore per la fauna forestale; deve inoltre essere conservato un adeguato contingente di piante la cui chioma ed il fusto siano coperti da rampicanti, qualora non ve ne siano altre nella vegetazione forestale immediatamente circostante.

13. Il taglio delle piante lungo i corsi d'acqua per una fascia di 1,5 m di larghezza deve essere limitato a quanto necessario per la stabilità delle sponde, il regolare fluire delle acque, nonché l'esercizio dell'attività agricola.

14. Fino all'entrata in vigore delle indicazioni colturali del Piano di Indirizzo Forestale o dei Piani d'assestamento forestale nelle aree oggetto di taglio si dovrà sempre curare che venga mantenuto un adeguato contingente di individui fertili delle specie indigene presenti; dovrà sempre essere conservato l'individuo di maggiori dimensioni nell'ambito dell'area di intervento per ogni specie indigena rinvenuta.

15. Nei boschi in cui si osservi la presenza di individui di qualsiasi età di piante appartenenti a specie esotiche infestanti dovranno essere eseguiti interventi di controllo e contenimento; l'Ente gestore può prescriverne l'esecuzione, in caso di interventi di taglio, anche per le aree circostanti l'intervento stesso; i proprietari o possessori sono in tali casi tenuti a consentire l'esecuzione degli interventi prescritti. In caso di inerzia, l'Ente gestore può provvedere all'esecuzione degli interventi prescritti.

16. All'interno delle aree boscate è vietata qualsiasi forma di segnaletica ad esclusione di quella finalizzata alla fruizione, consistente in tratti di vernice sui fusti degli alberi diversa da quella prevista per la compilazione dei Piani di assestamento; la segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere esclusivamente in carta od altri materiali biodegradabili da rimuovere al termine della manifestazione.

17. Per finalità di tutela faunistica si applicano inoltre le seguenti norme:

   a) è vietato il trascinamento dei tronchi lungo l'alveo dei corsi d'acqua;

   b) l'asportazione di tronchi caduti o altro legname dai corsi d'acqua è subordinata ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore, previa verifica del mantenimento di condizioni ambientali che consentano il corretto svolgersi della catena trofica e dei cicli riproduttivi di pesci, anfibi e fauna macrobentonica.

Art. 18 Indirizzi per l'esercizio dell'agricoltura

1. L'Ente gestore del Parco promuove tutte le iniziative per ottenere, a favore delle aziende agricole del Parco, contributi che possano concorrere al raggiungimento degli obiettivi progettuali descritti nel precedente art. 15.

2. L'Ente gestore concede l'uso del nome e del marchio del Parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che ne soddisfino le finalità.

3. L'Ente gestore incentiva:

   a) la ricostituzione ed il ripristino della vegetazione naturale lungo i corsi d'acqua;

   b) il recupero delle colture nella Zona agricola della collina terrazzata di cui all'art. 43;

   c) la ricostituzione e la riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesistico nella Zona agricola delle valli alluvionali di cui all'art. 41 e nella Zona agricola del pianalto di cui all'art.40;

   d) il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale dell'esercizio dell'agricoltura, anche con l'attuazione di iniziative sperimentali;

   e) il mantenimento ed il ripristino dei muri a secco, gli interventi di manutenzione dei ronchi e delle opere d'arte accessorie relative, nonché la loro coltivazione con colture tipiche.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali descritti al precedente art. 15, l'Ente gestore fornisce alle aziende assistenza tecnica conoscitiva e di informazione e divulgazione sui Regolamenti Comunitari e sulle varie leggi di settore per quanto inerente la sostenibilità delle pratiche agricole.

5. Non sono ammessi nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici intensivi e cioè quelli che non sono collegati alla conduzione del fondo, in quanto costituiscono attività non compatibili con il Parco; sono invece compatibili, e come tali consentiti:

   a) gli allevamenti zootecnici connessi alla conduzione del fondo, con un carico di bestiame in peso vivo inferiore ai 40 quintali per ettaro, fatti salvi gli allevamenti esistenti;

   b) gli allevamenti di animali nel limite del fabbisogno familiare ed a fini agrituristici;

   c) le attività di trasformazione di origine animale, nei limiti del fabbisogno familiare e agrituristico, ovvero per produzioni aziendali locali.

6. L'avvio di nuove attività agrituristiche e l'aumento delle capacità ricettive di attività già esistenti è soggetto alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

7. L'arboricoltura da legno è compatibile con l'esercizio dell'agricoltura.

8. Per quanto concerne lo spandimento di reflui zootecnici all'interno del Parco, i Piani di utilizzazione agronomica sono trasmessi all'Ente gestore da parte dell'imprenditore agricolo proponente. L'Ente gestore può prescrivere specifiche modalità per lo spandimento dei reflui zootecnici in relazione alle esigenze di tutela ambientale.

Art. 19 Tutela idrogeologica e dei corpi idrici

1. Nel territorio del Parco, ad eccezione delle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, nelle aree costituenti scarpate morfologiche, terrazzamenti, creste, sono vietati tutti i movimenti di terra, sbancamenti e livellamenti che possano creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericoli per la stabilità dei pendii; sono ammesse le attività agricole e selvicolturali, nonché le opere di difesa e di consolidamento dei terreni, realizzate di norma con interventi di ingegneria naturalistica.

2. Nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, la pianificazione comunale detterà apposite norme di difesa del suolo compatibili con i principi di tutela espressi al comma precedente.

3. In corrispondenza degli elementi di particolare rilevanza dal punto di vista geomorfologico per la presenza dei circhi glaciali relitti, individuati con apposito segno grafico nella Tavola 2, e nelle aree costituenti le scarpate morfologiche e terrazzamenti, è consentito eseguire movimenti di terreno che non implichino, ad opere ultimate, scavi o reinterri di altezza superiore a 1,50 m; questo limite può essere superato per la messa in sicurezza statica dei versanti.

4. In corrispondenza dei siti di particolare rilievo geologico, indicati con apposito simbolo grafico e numerazione nella Tavola 2, sono vietati scavi e movimenti di terra che comportino la distruzione o la compromissione della morfologia del sito o dell'affioramento roccioso nelle loro peculiarità geomorfologiche, litologiche, sedimentologiche, stratigrafiche, come sintetizzate nell'Allegato D.

5. Per la conservazione della funzionalità degli ecosistemi correlati al reticolo idrografico, si dovrà:

   a) evitare l'alterazione del bilancio idrologico dei relativi bacini e la conseguente riduzione dell'apporto idrico alla sorgente;

   b) evitare le possibili fonti di inquinamento termico e chimico delle acque, incluse quelle di falda, con particolare riferimento a fosfati e nitrati.

6. La Tavola 2 individua la rete idrografica primaria e secondaria; l'Ente gestore definisce nel Parco Naturale, in attuazione dell' art. 164 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi,

che non possono essere captate; sia il censimento della rete idrografica che le definizioni operate dall'Ente gestore a termini dell' art. 164 del D.lgs. 152/06, costituiscono riferimento necessario per i soggetti pubblici e privati.

7. In tutte le aree adiacenti l'asta principale dei torrenti e dei principali affluenti è da evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare a un sovraccarico idraulico dei corsi d'acqua; a tal fine, i PGT dei Comuni del Parco, in sede di adeguamento di cui al precedente art. 4, dovranno contenere apposite norme per le sistemazioni ed i recuperi di aree urbanizzate di uso pubblico, con lo scopo di abbassare il coefficiente di deflusso e per diminuire gli effetti delle piene; tali norme dovranno prevedere per le coperture di grandi superfici modalità di pavimentazione che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

8. La Tavola 2 individua le aree di criticità nell'assetto territoriale lungo la rete idrografica per le quali i PGT, con il supporto del Parco, definiscono azioni e modalità di progressiva riduzione delle criticità.

9. Al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo del Parco, in sede di pianificazione comunale saranno indicate apposite norme per attuare la salvaguardia ed il miglioramento di tutti gli elementi della rete idrografica; in particolare i corsi d'acqua minori, le rogge ed i canali saranno attivamente conservati nel loro percorso; sono in ogni caso vietati interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, nonché interventi di copertura o tombinatura.

10. Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico principale e secondario è vietata la realizzazione di fabbricati anche se totalmente interrati, ivi comprese le recinzioni con muratura che si elevino oltre la quota del piano di campagna e di scavi, entro la fascia di 10 m dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini, dal ciglio delle sponde; sono, inoltre, vietate le piantagioni e la movimentazione del terreno entro la fascia di 4 m dai limiti sopraindicati. Le recinzioni amovibili (come già espresso all'art. 10) devono comunque essere posizionate ad una distanza non inferiore a m. 4 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda incisa.

11. Tutti gli interventi da effettuare sulla rete idrografica dovranno rispondere all'obiettivo di rinaturalizzazione ambientale delle sponde e delle aree adiacenti i torrenti. Per questo motivo gli interventi di consolidamento delle sponde dovranno privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, favorendo l'impianto o reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del territorio. Le opere tradizionali di regimazione idraulica, qualora necessarie, saranno eseguite nel rispetto della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse.

12. Tutti gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua devono essere comunicati all'Ente gestore e devono essere svolti in modo consono alla naturalità dei luoghi e del paesaggio, assicurando il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, evitando di arrecare disturbo alle specie nidificanti. E' comunque vietata l'asportazione di materiale litoide commerciabile.

13. Al fine di un miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, tutti gli scarichi nei corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo devono possedere rigorosamente i requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore e con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Risanamento delle Acque Regionale. In ogni caso è vietata l'immissione di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del recettore. L'Ente gestore promuove le azioni volte al progressivo superamento delle condizioni di criticità conseguenti alle immissioni di scarichi nei corsi d'acqua; d'intesa con i Comuni, promuove l'adozione di sistemi di depurazione delle acque reflue, ambientalmente compatibili ed economicamente sostenibili, in zone non servite da pubblica fognatura. Gli scarichi nei corsi d'acqua devono anche essere conformi al PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque, d.g.r. 2244/06).

14. Per i progetti che riguardano il potenziamento di opere di presa da sorgenti o nuove perforazioni di pozzi, l'Ente gestore esprime parere ai sensi della vigente normativa.

15. Il sistema dei fontanili e delle sorgenti pietrificanti presenti nel territorio del Parco rappresenta un elemento di elevato valore storico-testimoniale, oltre che naturalistico-ambientale e come tale deve essere salvaguardato.

16. Il Parco incentiva azioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei fontanili e delle strutture idrauliche ad essi connesse.

17. L'Ente gestore effettua il periodico monitoraggio della rete idrografica e della qualità delle acque, in relazione alle esigenze di conservazione e riqualificazione degli ecosistemi.

18. La Tavola 1 individua le aree il cui sottosuolo è stato interessato da pregressa attività mineraria.

Art. 20 Rete Ecologica

1. Nel territorio del Parco devono essere salvaguardate e potenziate le superfici che svolgono la funzione di connessioni ecologiche fra ambienti di particolare importanza.

2. L'Ente gestore attua iniziative volte al potenziamento della Rete Ecologica e sostiene anche le iniziative attuate all'esterno del territorio del Parco da soggetti pubblici o privati finalizzati al potenziamento delle connessioni, con particolare attenzione per gli elementi individuati dal progetto di Rete Ecologica Regionale (d.g.r. 31 dicembre 2009, n. VIII/10962).

Art. 21 Tutela della flora e della vegetazione spontanea

1. Il Parco persegue gli obiettivi della tutela e del potenziamento della flora spontanea tipica attraverso la graduale riqualificazione e l'incremento degli ambienti naturali idonei alla conservazione e diffusione della stessa, nonché mediante la particolare disciplina della raccolta.

2. E' vietato l'impianto di specie non autoctone, fatta eccezione per le Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, per l'esercizio dell'agricoltura, per i parchi e giardini privati, nonché per le seguenti specie alloctone già inserite validamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti:

a) Cupressus sempervirens cipresso italico
b) Juglans nigra noce nero
c) Juglans regia noce
d) Platanus ssp platano specie varie.
e) Morus alba gelso bianco
f) Morus nigra gelso nero

In tutto il territorio del Parco è sempre comunque vietato l'impianto delle specie esotiche infestanti individuate dagli Allegati alla l.r. 31 marzo 2008, n.10. L'Ente gestore può integrare tale elenco con proprio regolamento.
I proprietari o i conduttori sono tenuti ad eseguire interventi di controllo e contenimento delle piante appartenenti a specie esotiche infestanti.

3. Gli stagni, gli acquitrini, le sponde dei torrenti, le teste di fontanili, i lembi di bosco e le aree aperte a composizione floristica pregiata costituiscono elementi di interesse naturalistico il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse scientifico, educativo e culturale, nonché per le attività ricreative compatibili.

4. In particolare, le zone umide devono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone all'occorrenza lo spontaneo riempimento; deve essere mantenuta, ricostruita e migliorata l'alimentazione idrica superficiale e di falda.

Art. 22 Conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma

1. La salvaguardia ed il controllo del patrimonio faunistico sono disciplinati, nel quadro delle finalità tipiche di tutela e potenziamento naturalistico, ambientale e paesaggistico del Parco, dalle previsioni del presente Piano.

2. Il PTC persegue i seguenti obiettivi:

a) conoscenza, conservazione e gestione della fauna vivente allo stato selvatico;

b) conservazione e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento ed all'arricchimento del patrimonio faunistico locale.

3. L'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio del Parco Naturale. Sono unicamente consentiti gli abbattimenti selettivi ed i prelievi faunistici atti a ricomporre equilibri ecologici alterati, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla legge istitutiva del Parco Naturale, sotto il diretto controllo dell'Ente gestore del Parco. Nelle rimanenti aree di Parco Regionale, l'attività venatoria è disciplinata dai piani faunistico–venatori provinciali ai sensi della l.r. 16 agosto 1993, n.26.

4. L'Ente gestore del Parco attua le finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico ed ambientale del Parco, specificando le disposizioni relative alla fauna stanziale tipica locale ed alla salvaguardia dell'avifauna migratoria; in particolare l'Ente Gestore:

a) definisce le vocazioni del territorio attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;

b) indica gli interventi di miglioramento ambientale, nonché le prescrizioni necessarie per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica, da applicarsi nella conduzione dei terreni agricoli e forestali;

c) specifica i criteri tecnici faunistici da applicarsi per la valorizzazione della funzione naturalistica del bosco;

d) disciplina nel Parco Naturale, eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, da attuarsi sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente gestore;

e) specifica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento ed il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi gli interventi di reintroduzione, di ripopolamento e di cattura di fauna selvatica;

f) stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina.

5. Nel territorio del Parco, se non diversamente disposto da quanto disciplinato dal Piano faunistico venatorio provinciale per le aree a Parco si applicano le seguenti disposizioni:

a) è vietato immettere o liberare fauna selvatica;

b) è comunque vietata l'introduzione nell'ambiente di specie non autoctone; il divieto non si applica per quanto relativo all'esercizio dell'agricoltura e della zootecnia; sono ammesse le introduzioni effettuate per finalità di lotta biologica o integrata;

c) sono ammesse reintroduzioni di specie autoctone, originariamente presenti ed eliminate dall'intervento dell'uomo, ai sensi della l.r. 10/2008 e del D.P.R. 357/97;

d) anche nelle aree in cui è ammessa l'introduzione di specie non autoctone, l'Ente gestore può ordinare l'eliminazione di individui alloctoni, qualora sussista pericolo di diffusione al di fuori delle zone stesse;

e) L'Ente gestore si accorda con i possessori dei terreni al fine di consentire l'esecuzione degli interventi di cui alle precedenti lettere c) e d) che si rendano necessari per la tutela del patrimonio faunistico del Parco;

f) è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio, ad eccezione che nei giardini privati, e di quelli utilizzati per l'attività venatoria secondo quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio Provinciale nelle aree a Parco Regionale e salvo particolari e specifiche autorizzazioni all'uopo rilasciate;

g) l'esecuzione di gare o prove cinofile nel territorio del Parco è consentita, previa autorizzazione del Parco finalizzata a valutare l'idoneità delle aree indicate.

Art. 23 Tutela della fauna ittica

1. Il PTC persegue i seguenti obiettivi:

   a) rispetto e ricostituzione dell'equilibrio naturale e riqualificazione della fauna ittica, al fine di migliorare la potenzialità naturale della fauna stessa e garantire le condizioni ambientali migliori per il suo sviluppo;

   b) salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque in collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico.

   La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, sono disciplinate nel Parco dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dalle presenti norme.

2. Nel territorio di Parco Naturale, l'attività della pesca è vietata, salvo eventuali deroghe stabilite dallo specifico regolamento; sono consentiti unicamente prelievi faunistici atti a ricomporre equilibri ecologici alterati; i corsi d'acqua sul confine dell'area a Parco Naturale sono considerati interni al Parco Naturale stesso.

3. Nel territorio del Parco Regionale, si attuano le disposizioni di cui alla vigente normativa regionale in materia.

Art. 24 Tutela della fauna minore

1. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 10/2008 e dai Regolamenti attuativi approvati dal Parco.

2. Il Parco persegue i seguenti obiettivi:

   a) riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione ed il potenziamento della fauna minore autoctona;

   b) normare i prelievi della fauna autoctona in zone di particolare tutela;

   c) promuovere il ristabilimento di un'adeguata ricchezza faunistica autoctona.

Art. 25 Attività ricreative, educative, sociali e culturali

1. Al fine di consentire una fruizione ricreativa, educativa, sociale e culturale compatibile con i principi prioritari di salvaguardia e protezione delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche del territorio dell'area protetta, il Parco promuove, anche in collaborazione con le comunità locali, gli enti locali e le associazioni, azioni di promozione e sviluppo di tali attività. Compatibilmente con il rispetto delle predette finalità, il Parco promuove ed attua, direttamente o tramite convenzioni o accordi con associazioni, enti e strutture pubbliche e private, interventi che perseguano i seguenti obiettivi:

   a) riequilibrio dei flussi delle utenze all'interno del territorio del Parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione incontrollata incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;

   b) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle preesistenze storico-monumentali;

   c) fruizione della natura e dello spazio aperto per promuovere la conoscenza del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini, nel rispetto dei valori dell'ambiente naturale.

2. L'uso del territorio a fini ludici o ricreativi è ammesso con carattere di occasionalità a condizioni che non comporti modifiche nella morfologia del luogo, non comprometta la destinazione agro-forestale, non provochi disturbo ai sistemi naturali e pericolo per la fruizione pubblica degli spazi aperti. L'eventuale posizionamento di manufatti precari che non vengano rimossi quotidianamente è soggetto a comunicazione all'Ente gestore.

3. Tramite Regolamento possono essere disciplinate le attività di fruizione pubblica. Non sono comunque ammesse nel Parco attività di autocross, di motocross e l'effettuazione di competizioni fuori strada e tiro al piattello. L'utilizzo del territorio per attività ludiche di guerra simulata è vietato.

4. Le attività ricettive ai sensi della vigente normativa di settore, sono ammessi esclusivamente nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36 e nelle Zone di trasformazione migliorativa di cui all'art. 37.

5. Il campeggio temporaneo autogestito e il campeggio itinerante autogestito, come definiti dalla l.r. 26 maggio 2008, n.16, sono vietati nella Zona della collina terrazzata di cui all'art. 43 e nella Zona di tutela forestale ed ambientale di cui all'art. 46. Nel resto del territorio, sono soggetti a comunicazione all'Ente Parco, salvo quanto diversamente disposto da specifico regolamento. Le medesime disposizioni si applicano al campeggio praticato con modalità analoghe al campeggio itinerante autogestito da parte di escursionisti.

6. Non sono ritenute attività commerciali quelle effettuate occasionalmente ad uso dei residenti o dimoranti abituali.

7. L'organizzazione di manifestazioni sportive, folkloristiche, ricreative e culturali nel territorio del Parco è soggetta a comunicazione all'Ente gestore.

Art. 26 Viabilità e percorsi

1. Le strade comprese nel territorio del Parco sono considerate nel loro complesso di rilevante interesse paesistico-ambientale in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia ed orografia del Parco. L'assetto del sistema viario contribuisce in modo significativo alla definizione dell'equilibrio dei sistemi ambientali e paesistici.

2. I Comuni e la Provincia, nella gestione della viabilità di propria competenza e negli atti di pianificazione, adottano soluzioni idonee a disincentivare il traffico automobilistico all'interno del Sito di Interesse Comunitario.

3. E' ammessa la realizzazione di nuove strade e la trasformazione dei tracciati rurali esistenti solo se indispensabili per il raggiungimento di edifici residenziali o di cascine altrimenti privi di accesso o di nuclei abitati serviti da viabilità non idonea.

4. Ad eccezione che nelle Zone di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36, gli interventi sulla viabilità e per la realizzazione di parcheggi devono garantire la conservazione dei caratteri di ruralità dei luoghi.

5. Le strade pubbliche o gravate di servitù di uso pubblico costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse del Parco per l'accesso e la fruizione pubblica dell'ambiente; non è ammessa variazione delle caratteristiche geometriche dei tracciati esistenti, se non per apporvi rettifiche necessarie alla sicurezza del traffico e dell'utenza.

6. Al fine di evitare condizioni di eccessivo affollamento e perseguire una gestione razionale delle risorse naturali, i Comuni assumono, di concerto con l'Ente gestore, i provvedimenti utili a limitare il transito nelle aree di maggior sensibilità del Parco.

7. Nel territorio del Parco è vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti alle attività agricole forestali e per l'accesso da e per la proprietà privata.

8. Al fine di consentire la percorribilità pedonale, ciclabile ed equestre nel Parco, non è ammessa la chiusura, la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, sentieri o percorsi pubblici o di uso pubblico, anche privati, con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, salvo quanto disposto dai Comuni per esigenze di pubblica sicurezza o dal Parco per esigenze di tutela ambientale.

9. L'Ente gestore del Parco approva il Regolamento d'uso dei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri, dettando norme di comportamento per il pubblico a tutela dei beni privati e pubblici serviti dalle strade e dai percorsi stessi.

10. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano a strade e percorsi interni alla Zona di iniziativa comunale orientata, ovvero interni a insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente.

11. La pavimentazione dei sentieri dovrà essere conservata nei suoi caratteri tradizionali. Eventuali opere di manutenzione dovranno essere realizzate con interventi di ingegneria naturalistica.

12. L'Ente promuove la realizzazione di piste ciclabili, che possono essere realizzate in adiacenza dei percorsi stradali esistenti o come nuovi tracciati nel territorio agro-forestale, nel rispetto dei valori naturalistici e paesistici e della morfologia dei luoghi.

Art. 27 Parcheggi e aree per la fruizione

1. I parcheggi di interesse comunale dovranno essere preferibilmente localizzati all'interno della Zona di iniziativa comunale orientata, di cui all'art. 36.

2. La realizzazione di nuovi parcheggi a servizio della fruizione è consentita nel territorio del Parco previa autorizzazione dell'Ente gestore, a condizione che la localizzazione non determini compromissione dei valori ambientali e paesistici e sia strategicamente funzionale alla regolamentazione dei flussi del traffico.

3. L'Ente gestore incentiva la realizzazione ed il potenziamento dei parcheggi funzionali alla fruizione dell'area protetta, anche all'esterno del perimetro del Parco.

4. Nelle Zone agricole di cui ai seguenti articoli: 29, 30, 40, 41, 42, 43 e nella zona di tutela forestale ed ambientale di cui all'art. 46, la sosta, anche solo con parte dell'autoveicolo, nei terreni agricoli, nei boschi o nei prati è consentita solo ai mezzi di servizio, a quelli occorrenti alle attività agricole forestali ed a quelli autorizzati.

5. Le attività ricettive e gli agriturismi devono disporre di possibilità di parcheggio adeguate alle effettive capacità ricettive. La realizzazione di nuovi parcheggi od il potenziamento di quelli esistenti pertinenziali agli edifici in cui si esercitano le attività, anche quando trattasi di strutture interrate, è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione che disciplini gli interventi da realizzare. La relativa convenzione potrà prevedere l'uso pubblico di parte del parcheggio.

6. La realizzazione di iniziativa pubblica o privata di aree a servizio della fruizione del Parco e dei relativi allestimenti è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore, a condizione che la localizzazione non determini compromissione dei valori ambientali e sia strategicamente funzionale al riequilibrio dei flussi dei visitatori. E' inoltre subordinata alla sottoscrizione di una convenzione che disciplini gli interventi da realizzare.

Art. 28 Reti di distribuzione, impianti e infrastrutture

1. Lo sviluppo, il potenziamento, la modifica di ubicazione o percorso di reti di servizi pubblici, elettrodotti, strutture per la telefonia cellulare e le radiotrasmissioni, gasdotti e simili, l'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente Piano per la posa di nuove linee o nuove reti di servizi pubblici, elettrodotti fino a 30 kvolt di tensione, strutture per la telefonia cellulare e le radiotrasmissioni, possono essere realizzati purché nella progettazione si tenga conto dei valori ambientali, agricoli, ecologici e paesaggistici e salvo quanto previsto al successivo comma 4 e se non diversamente disposto dalle norme di zona.

2. Allo stesso regime sono sottoposti i nuovi impianti e la modificazione di impianti esistenti di opere di fognatura, opere di depurazione, canali idrici e scolmatori.

3. Le opere e gli impianti di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi a condizione che non risultino diversamente realizzabili se non mediante attraversamento o utilizzazione di aree comprese nel presente Piano.

4. Le nuove linee elettriche a media e bassa tensione, le nuove linee telefoniche e la modifica di quelle esistenti ed i relativi allacciamenti devono localizzarsi di norma lungo le direttrici viarie esistenti e devono essere preferibilmente interrate.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nella Zona di iniziativa comunale orientata di cui all'art. 36.

TITOLO IV - NORME DI ZONA DEL PARCO REGIONALE

Art. 29 Zona agricola di pianura

1. La Zona agricola di pianura è caratterizzata da ampi terrazzi e pianalti con importante attività agricola, sviluppatasi spesso attorno a nuclei con elevato significato storico-testimoniale. E' significativa la percezione del paesaggio circostante che si gode in questa zona, spesso con scarsa percezione dell'edificato. Le principali criticità rilevabili in questa zona sono da ricondurre al rischio di semplificazione dell'uso agricolo del territorio, alla carenza della presenza arborea nel paesaggio rurale, alla scarsa contestualizzazione delle residenze esistenti e loro pertinenze ed alla presenza di strutture rurali di scarso significato architettonico, caratterizzate spesso da disordine compositivo.

2. Nella Zona agricola di pianura è vietato realizzare nuovi edifici ad eccezione degli edifici residenziali e di servizio necessari all'attività dell'imprenditore agricolo, in conformità a quanto disposto dai successivi commi.

3. Nella Zona agricola di pianura è consentita la nuova realizzazione di residenze volte a soddisfare accertate esigenze dell'imprenditore agricolo o dei suoi dipendenti e la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, serre, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli nei casi e nei limiti generali della l.r. 12/05, quando la superficie complessiva di pertinenza ai fini del vincolo di cui all'Art. 59 comma 6 della l.r. 12/2005 ha una dimensione di almeno 15 ha ed è costituita da:

   a) terreni tra loro contermini;

   b) terreni interamente situati entro il perimetro del Parco come definito dalla l.r. 13/08.

   Tale possibilità non si applica qualora il richiedente disponga di aree ricomprese nelle Zone di cui agli artt. 31, 32, 44, 45.

   Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate nel rispetto dei coni visuali e della percezione complessiva del paesaggio, delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del sito di intervento.

4. Alle nuove realizzazioni si applicano i limiti di cui all'art 59 della l.r. 12/05 con le seguenti limitazioni:

   a) per i nuovi edifici destinati alla residenza dell'imprenditore agricolo o dei salariati è consentita per ogni azienda la realizzazione di un massimo di 800 mc;

   b) limitatamente alle serre permanenti, il rapporto di copertura massimo è pari al 20% della superficie aziendale.

5. Nella Zona agricola di pianura, alle imprese che, pur avendo disponibilità di aree nelle zone di cui agli articoli 31, 32, 44, 45, conducono terreni compresi nel perimetro del Parco è consentito realizzare:

   a) attrezzature ed infrastrutture produttive solo per specifiche ragioni igienico-sanitarie che ne impediscano la realizzazione nelle Zone agricolo-produttive ed agricolo-residenziali (di cui agli articoli 31, 32, 44, 45) nei limiti previsti dalla l.r. 12/05;

   b) strutture di copertura delle colture orto-floro-vivaistiche di cui non sia prevista la rimozione stagionale della copertura e delle intelaiature, entro un rapporto massimo di copertura del 40%.

6. I rapporti di copertura delle strutture per la copertura stagionale delle colture devono essere conformi a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 59 della l.r. 12/05.

Art. 30 Zona agricola di collina

1. La Zona agricola di collina include aree caratterizzate da un significativo mosaico paesistico di aree agricole e forestali che deve essere conservato; deve quindi essere incentivata l'attività agricola nei suoi aspetti tradizionali.

2. All'interno della Zona agricola di collina si applicano le seguenti disposizioni:

   a) la trasformazione del bosco è consentita solo nelle aree di più recente colonizzazione laddove funzionale al recupero di elementi del paesaggio agricolo tradizionale (terrazzamenti);

   b) la nuova edificazione è consentita esclusivamente quando finalizzata alla realizzazione di strutture di supporto all'attività agricolo-produttiva, che devono essere preferibilmente interrate, da realizzarsi in prossimità ed a servizio dei centri o dei fabbricati aziendali già presenti; sono ammesse localizzazioni e tipologie diverse da quelle sopra indicate solo per motivate esigenze igienico-sanitarie o di tutela paesistica e ambientale. Non è comunque ammessa la realizzazione di vani destinati all'abitazione, fatto salvo quanto necessario per dimostrate esigenze di custodia dei

beni che non possano essere diversamente soddisfatte nell'ambito delle strutture dell'azienda agricola;

c) le strutture per la copertura stagionale delle colture non possono superare il rapporto massimo di copertura del 20%; la dimensione massima della superficie coperta non può essere superiore a 2.000 mq;

d) la realizzazione di manufatti precari in legno e la realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o lo stoccaggio dei prodotti sono consentite in conformità a quanto disposto dall'art. 13;

e) ad opere ultimate gli interventi edilizi o di modifica del territorio non devono comportare trasformazioni significative dello stato dei luoghi, in particolare per quanto relativo all'assetto dei terrazzamenti.

Art. 31 Zona per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione

1. La Tavola 1 del Piano individua le Zone per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione: si tratta di aree in cui sono presenti insediamenti agricoli, funzionali alla conduzione di terreni agricoli interni al Parco, per i quali è necessario prevedere il potenziamento delle strutture agricole e la realizzazione di strutture residenziali per l'agricoltore o i dipendenti stabili dell'azienda agricola.

2. Nelle Zone per gli insediamenti agricoli di residenza e produzione, è consentita l'edificazione di residenze e/o attrezzature ed infrastrutture produttive, in conformità con quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05 e dall'art. 11 del presente Piano.

Art. 32 Zona per insediamenti agricoli di sola produzione

1. La Tavola 1 del Piano individua le Zone per gli insediamenti agricoli di sola produzione: si tratta di aree in cui sono già presenti insediamenti agricoli, funzionali alla conduzione di terreni agricoli interni al Parco, per i quali è necessario prevedere il potenziamento delle strutture agricole.

2. Nella Zone per gli insediamenti agricoli di sola produzione è consentita l'edificazione di sole attrezzature ed infrastrutture produttive, in conformità con quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05 e dall'art. 11 del presente Piano.

Art. 33 Nuclei di antica formazione

1. Con apposito simbolo grafico, nella Tavola 1 sono individuati i Nuclei di antica formazione, cui è attribuito valore di documenti del processo insediativo territoriale, memoria locale e capacità di significare tale testimonianza storica attraverso la loro presenza, il toponimo, la struttura e gli elementi costitutivi nella loro integrità.

2. I Comuni, attraverso i loro strumenti di pianificazione urbanistica generale, provvedono a:

a) corredare le Tavole di perimetrazione dei Nuclei di antica formazione, a scala 1:1.000, di una ricognizione delle presenze storiche ancora rinvenibili all'interno di ciascun centro, comprendente una schedatura degli edifici, strade, giardini, parchi, attrezzature urbane, con relativa datazione, uso originario, caratteristiche compositive dei manufatti e specifiche modalità di intervento sugli stessi;

b) oltre a quanto previsto alla lett. a) del presente comma, individuare e perimetrare un'area di rispetto dei Nuclei di antica formazione, in cui vietare nuove costruzioni; tale area dovrà assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme in diretto rapporto ottico con gli aggregati ed i Nuclei stessi, dando apposite norme di tutela per il verde;

c) vietare qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione, nonché di nuova edificazione, che modifichi l'impianto urbanistico ed edilizio alterandone i caratteri; nella predisposizione del progetto si dovrà avere cura, nella nuova edificazione o ricostruzione, di rispettare la continuità formale delle cortine e nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati, questi non dovranno risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificato esistente; dovrà essere parte integrante della documentazione progettuale lo studio analitico percettivo mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo e boschivo circostante, con particolare riferimento alla valorizzazione visuale dei ronchi; tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso un'adeguata valorizzazione degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.

3. Fino agli adempimenti di cui al precedente comma 2, sono possibili nelle aree di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi di cui all'art. 27 l.r. 12/05 comma 1 lett. a) b) c) d); ai progetti delle opere di cui al comma 1 lettera d) dell'art. 27 della l.r. 12/05 dovranno essere allegati i seguenti elaborati tecnici:

a) descrizione del paesaggio urbano e dell'ambiente nel contesto territoriale interessato;

b) descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;

c) evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sul paesaggio e sull'ambiente ed il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazioni previsti;

d) motivazioni dell'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesistica.

Art. 34 Complessi di notevole valore storico-culturale ed ambientale

1. La Tavola 1 individua con apposito simbolo grafico i Complessi di notevole valore storico-culturale ed ambientale, zone comprendenti gli immobili, le aree ed il verde di relativa pertinenza che rivestono particolare interesse architettonico, storico-culturale ed ambientale per il Parco e come tali da sottoporre a tutela e valorizzazione.

2. I Comuni interessati, attraverso i loro strumenti di pianificazione urbanistica generale provvedono a:

   a) individuare con specifica definizione planimetrica i beni ricadenti in queste zone, dando per gli stessi specifiche modalità di intervento;

   b) determinare gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili, escludendo le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione dell'integrità dell'immobile; è vietata l'integrale demolizione e la realizzazione di nuovi volumi fuori terra; sono comunque ammessi gli interventi necessari alla migliore conservazione dell'immobile secondo le specifiche modalità d'uso.

3. Gli interventi sugli edifici e sulle aree annesse devono essere sviluppati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

   a) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici, nonché dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;

   b) i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze vegetali;

   c) gli interventi di risanamento e riassestamento del patrimonio arboreo sono subordinati ad autorizzazione dell'Ente gestore del Parco;

   d) fino agli adempimenti di cui al precedente comma 2, nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c) dell'art.27 della l.r. 12/05 e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso.

Art. 35 Cascine di valore storico o ambientale

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola 1 ed elencati nell'Allegato B, le Cascine di valore storico o ambientale che costituiscono uno degli elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio e in cui gli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia devono essere finalizzati alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio edilizio presente, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, insediativi e produttivi, sia per quanto attiene i rapporti complessivi con l'ambiente (alberature, strade agrarie, rete irrigua, direttrici visuali e di accesso, aree di pertinenza).

2. In sede di adeguamento al presente Piano dei propri strumenti urbanistici, i Comuni provvedono ad individuare e perimetrare le Cascine di valore storico o ambientale di cui al presente articolo.

3. Gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della l.r. 12/05 di cui alle lett. c) e d), qualora consentiti dalle presenti norme, dovranno attenersi ai criteri generali così specificati:

   a) dovrà essere prodotto un rilievo dello stato attuale che riporti – in relazione all'oggetto dell'intervento – datazione e uso originario, fotografia a colori, descrizione del tipo di muratura e del tipo di intonaco che la ricopre, indicazione dei muri di recinzione in pietra, dei portali, davanzali, mensole e sporti di balcone ed altre opere in pietra, descrizione delle caratteristiche dei serramenti originari ancora presenti (materiali, partitura, tipo di incernieratura, ante di oscuramento esterne), caratteristiche delle coperture degli edifici (orditure e ricoperture, gronda, manto, canali di gronda, pluviali, lattoneria); il progetto dovrà essere corredato da una relazione nella quale si dia conto della conservazione dell'insieme compositivo e del recupero dei singoli caratteri storico-culturali dell'edificio; il relativo progetto dovrà essere corredato da idonea documentazione ed analisi storica che consenta l'individuazione dell'impianto originario del complesso;

   b) devono essere confermati i caratteri tipomorfologici, i materiali e le tecnologie riscontrabili nelle varie tipologie delle cascine esistenti; le eventuali pavimentazioni di spazi esterni devono essere realizzate con materiali tradizionali o similari; le coperture devono mantenere le inclinazioni originali con manto di copertura in coppi tradizionali; i solai e le coperture di fabbricati che presentino elementi di pregio architettonico non possono subire significative variazioni delle quote d'imposta; gli eventuali interventi di innovazione ed adeguamento tecnologico-funzionale devono ottenere un rapporto corretto con i caratteri architettonici e di impianto del fabbricato;

   c) devono essere ordinariamente mantenute le cortine murarie originali laddove portatrici di elementi storico-testimoniali;

   d) devono essere eliminati gli elementi estranei al disegno originale del complesso ed in particolare le superfetazioni.

4. Tutte le scelte architettoniche e materiche devono essere quindi volte alla conservazione del bene, all'eliminazione degli elementi non originali e non devono comportare l'inserimento di nuovi elementi e materiali estranei al contesto; in particolare non possono quindi essere previsti:

   a) elementi architettonici non originali: rivestimenti murali plastici, tinteggiature con colori non tipici, infissi in lega leggera, tapparelle avvolgibili, elementi in pietra differente da quella originale;

   b) le opere morfologicamente e stilisticamente improprie quali la controsoffittatura di androni e portici, la chiusura totale di eventuali spazi coperti ma aperti – logge e portici – alterando così l'originale disegno di pieni e vuoti, la realizzazione di nuovi balconi o porticati qualora alterino l'assetto compositivo e la percezione del bene.

5. Per quanto relativo alla conduzione dei terreni contermini agli edifici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2.

6. Le Cascine di valore storico o ambientale identificate in cartografia (Tavola 1) e nell'Allegato B, sono classificate in categorie omogenee con le seguenti definizioni e relative norme di tutela differenziate:

categoria A: edifici che conservano caratteristiche unitarie di pregio, per i quali sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, come definiti dalle lettere a) b) c) comma 1 art. 27 della l.r. 12/05 e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria, nel rispetto dei criteri generali di cui ai commi precedenti; è vietata la demolizione, anche parziale, dei muri portanti esterni, qualora non motivata da ragioni di sicurezza; è vietato il tamponamento e la chiusura di logge e porticati, che comporti un'eccessiva modifica dell'assetto compositivo dei prospetti e l'eliminazione dell'originario rapporto tra pieni e vuoti delle facciate;

categoria B: si riferisce a cascine costituite da corpi isolati o da aggregati rurali compositi che conservano solo in parte caratteristiche architettoniche di pregio, per i quali sono consentiti esclusivamente interventi di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 art. 27 della l.r. 12/05 da effettuarsi secondo le previsioni dei piani urbanistici comunali e nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; eventuali aumenti di volume, che dovranno comunque essere motivati da esigenze funzionali, saranno realizzati solo in ambiti dove non comportino alterazione del valore ambientale del contesto.

Devono comunque essere conservati i caratteri architettonici e le tracce di impianto urbanistico degli edifici individuati nella categoria B.

7. Per tutti gli edifici compresi nelle predette categorie sono consentite esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

a) agricoltura e agriturismo;

b) residenza;

c) funzioni ricreative e di ristoro; ricettive e per la ristorazione.

Art. 36 Zona di iniziativa comunale orientata

1. La Tavola 1 individua le Zone di iniziativa comunale orientata che comprendono gli aggregati urbani. Tali zone sono rimesse alla potestà comunale in materia urbanistica nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo. Gli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi, salvaguardano le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici esistenti, riferendosi anche alle norme di cui all'art. 12.

2. Nella Zona di iniziativa comunale orientata gli strumenti urbanistici comunali saranno redatti tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il completamento della struttura urbana privilegerà il recupero dei volumi esistenti;

b) le nuove edificazioni saranno realizzate nel rispetto dei coni visuali e della percezione complessiva del paesaggio;

c) l'espansione dell'edificato dovrà avvenire in continuità rispetto all'esistente, per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine saranno definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante ed i nuovi sviluppi edilizi saranno orientati prevalentemente al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

d) i nuovi interventi dovranno avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno del quale dovrà essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico;

e) i nuovi insediamenti produttivi dovranno mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi.

Art. 37 Zona di trasformazione migliorativa

1. La Tavola 1 individua la Zona di trasformazione migliorativa, che comprende le aree interessate dalla presenza di strutture produttive industriali o artigianali che per il loro stato di degrado, per morfologia o destinazione d'uso, si pongono in rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, ovvero che risultino di particolare vulnerabilità ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale e paesistico.

2. Nella presente Zona di trasformazione migliorativa è necessario garantire nel tempo la compatibilizzazione ambientale e paesistica delle attività e delle strutture ed il miglioramento delle condizioni naturali e paesistiche del comparto. Se tali strutture riguardano "aree non residenziali dismesse", costituisce ulteriore riferimento normativo quanto contenuto all'art.97-bis della l.r . 12/05.

3. Sono da ritenersi ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, come definiti dalle lettere a), b), c), d) art. 27 della l.r. 12/05, nonché di demolizione e ricostruzione entro i limiti massimi della volumetria esistente dotata dei necessari titoli abilitativi, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 attraverso lo sviluppo di quanto previsto dalle Schede d'area di cui all'Allegato E. Qualsiasi trasformazione tra cui l'insediamento di nuove attività è pertanto assoggettata a specifiche convenzioni da predisporre tra l'Ente gestore del Parco, la proprietà, ed il Comune interessato. Gli interventi di trasformazione d'uso, opere di completamento, ristrutturazione, ristrutturazione urbanistica possono essere ammessi solo nell'ambito di progetti complessivamente finalizzati al miglioramento della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità della destinazione d'uso, miglioramento estetico e più positivo inserimento ambientale degli edifici e delle loro aree di pertinenza; incremento delle alberature e delle superfici a verde; riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi; riduzione dei flussi di traffico indotti, creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero).

4. Non sono comunque ammissibili interventi che prevedano un aumento delle superfici impermeabilizzate e della superficie coperta.

5. In assenza della convenzione di cui ai commi precedenti sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e in genere gli interventi di adeguamento tecnologico finalizzati alla tutela della salubrità dell'ambiente o degli ambienti di lavoro.

Art. 38 Zona di interesse paesaggistico del colle di Montevecchia

1. La Tavola 1 individua con apposito perimetro la Zona di interesse paesaggistico del colle di Montevecchia, ambito unitario emergente caratterizzato dalla presenza di un'infrastrutturazione agricola di impianto storico, terrazzamenti e centuriazioni connessi a importanti episodi storico- architettonici. Tale ambito è soggetto a particolare tutela in quanto costituisce il principale riferimento paesistico del Parco. L'edificazione è prevalentemente di epoca recente con significativi episodi di –elevata valenza storico-testimoniale. Il profilo della sommità caratterizza tutto il paesaggio circostante, sia per le sue peculiarità morfologiche ed architettoniche, sia per l'elevata visibilità dell'area. Le maggiori criticità sono relative alla presenza di edifici privi di caratteristiche architettoniche rilevanti, alla progressiva introduzione nel contesto paesaggistico di elementi con forte connotazione urbana ed alle alterazioni legate all'eccesso di fruizione. Gli interventi ammessi in tale ambito dovranno quindi essere volti al mantenimento ed alla valorizzazione dei residui caratteri rurali, alla valorizzazione delle significative e pregevoli presenze architettoniche e ad una maggiore compatibilizzazione dell'edificato esistente e, laddove compatibili con le caratteristiche originarie, alla riproposizione degli elementi della tradizione locale.

2. E' vietata la nuova edificazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12.

3. Il Comune di Montevecchia, attraverso il proprio strumento di pianificazione urbanistica generale, dovrà approfondire gli aspetti relativi alla struttura del paesaggio nei suoi connotati naturali ed antropici ed alle relazioni che li connettono, al fine di garantire la conservazione dei rapporti percettivi reciproci e delle aree di intangibilità dirette a mantenere i rapporti sopra specificati, definendo le tipologie di intervento per il recupero ed il restauro ambientale. In particolare lo strumento urbanistico del Comune di Montevecchia dovrà porre particolare cura alla tutela dei coni visuali e delle prospettive di particolare interesse percepibili sia dalla sommità di Montevecchia, che da altre parti del Parco e dovrà essere corredato da indirizzi normativi volti a:

   a) conservare l'impianto morfologico del territorio e la visuale sulle emergenze architettoniche;

   b) uniformare le soluzioni di arredo urbano: pavimentazioni di strade, spazi pubblici e privati, manufatti e accessori quali muri di cinta, recinzioni, fontane, con particolare attenzione al "genius loci" ed alla memoria rurale dei luoghi, evitando elementi eccessivamente urbanizzanti o estranei alla tradizione dei luoghi;

   c) prevedere il mantenimento dell'integrità architettonica degli elementi portatori di valori storici;

   d) conservare la viabilità panoramica, i manufatti storici e le presenze vegetali ad essi relativi, vietando la realizzazione di elementi ostruttivi che ne compromettano la qualità;

   e) stabilizzare le componenti strutturali residue della memoria storica quali: la viabilità di accesso, i segni sedimentati, gli edifici interclusi, i manufatti stradali o connessi con l'uso agricolo del suolo, nonché il rapporto tra edificato e spazi verdi connessi, rilevabile nella tipologia corrente (orti, giardini, viali) che dovrà essere utilmente recuperato; si dovrà incentivare la conservazione di orti, frutteti e vigneti strutturalmente connessi con l'edificato e di prati conformati a ronchi anche a mezzo di manufatti in pietra;

   f) dare specifiche indicazioni affinché tutti gli interventi sui fabbricati con scarso valore storico-architettonico-testimoniale siano volti ad una maggiore compatibilizzazione degli edifici nel contesto, con particolare attenzione all'uso dei materiali e colori e all'assetto compositivo dei fronti.

TITOLO V - NORME DI TUTELA E DI ZONA DEL PARCO NATURALE

Art. 39 Norme di tutela

Nel territorio del Parco Naturale si applicano i divieti disposti dall'art. 38 septies l.r. 16/07.

Art. 40 Zona agricola del pianalto

1. La Zona agricola del pianalto è caratterizzata da ampi terrazzi e pianalti con importante attività agricola, sviluppatasi spesso attorno a nuclei con elevato significato storico-testimoniale. Significativa è la percezione del paesaggio circostante che si gode in queste zone, spesso con scarsa percezione dell'edificato. Le principali criticità rilevabili in queste zone sono dovute al rischio di semplificazione dell'uso agricolo del territorio ed alla carenza della presenza arborea nel paesaggio rurale; alla scarsa contestualizzazione delle residenze esistenti e delle loro pertinenze, alla presenza di strutture rurali di scarso significato architettonico, caratterizzate spesso da disordine compositivo.

2. Nella Zona agricola del pianalto è vietato realizzare nuovi edifici ad eccezione degli edifici rurali e di servizio utili all'attività lavorativa dell'imprenditore agricolo singolo o associato in conformità a quanto disposto dai successivi commi del presente articolo.

3. Nella Zona agricola del pianalto è consentita la realizzazione di nuove residenze volte a soddisfare accertate esigenze dell'imprenditore agricolo o dei suoi dipendenti e la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, serre, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli nei casi e nei limiti generali della l.r. 12/05, quando la superficie complessiva di pertinenza ai fini del vincolo di cui all'art. 59 comma 6 della l.r. 12/05 ha una dimensione di almeno 15 ha ed è costituita:

a) da terreni tra loro contermini;

b) interamente situati entro il perimetro del Parco.

Tale possibilità non si applica qualora il richiedente disponga di aree nelle Zone di cui agli artt. 31, 32, 44, 45. Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate nel rispetto dei coni visuali e della percezione complessiva del paesaggio, delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del sito di intervento.

4. Alle nuove realizzazioni si applicano i limiti di cui all'art 59 della l.r. 12/05 con le seguenti limitazioni:

a) per i nuovi edifici destinati alla residenza dell'imprenditore agricolo o dei salariati è consentita per ogni azienda la realizzazione di un massimo di 800 mc;

b) limitatamente alle serre permanenti il rapporto di copertura massimo è pari al 20% della superficie aziendale.

5. Nella Zona agricola del pianalto alle imprese che, pur avendo disponibilità di aree nella zona di cui agli artt. 31, 32, 44, 45, conducono terreni compresi nel perimetro del Parco è consentito realizzare:

a) attrezzature ed infrastrutture produttive solo qualora specifiche ragioni igienico-sanitarie ne impediscano la realizzazione nelle Zone agricolo-produttive ed agricolo-residenziali nei limiti previsti dalla l.r. 12/05;

b) strutture di copertura delle colture orto-floro-vivaistiche di cui non sia prevista la rimozione stagionale della copertura e delle intelaiature, entro un rapporto massimo di copertura del 40%; tale rapporto di copertura è incrementato del 20% qualora sussistano le condizioni di cui all'art.59, comma 4 bis, della l.r. 12/05.

6. I rapporti di copertura delle strutture per la copertura stagionale delle colture devono essere conformi a quanto previsto dal comma 4 dell'art.59 della l.r. 12/05 (40%).

Art. 41 Zona agricola delle valli alluvionali

1. La Zona agricola delle valli alluvionali include superfici prevalentemente agricole caratterizzate dalla presenza dei corsi d'acqua principali del Parco; i popolamenti boscati assumono il ruolo di connessione fra ambienti a maggior naturalità, da destinare alla ricomposizione ambientale; in essa non è consentita la trasformazione dei boschi ed è incentivato il rimboschimento degli spazi incolti, subordinato al rispetto delle valenze paesistiche e degli assi prospettici; devono essere ricostituite le fasce di vegetazione a tutela dei corsi d'acqua. Le principali criticità rilevabili in questa zona sono dovute al rischio di semplificazione dell'uso agricolo del territorio, alla carenza della presenza arborea nel paesaggio rurale ed alla scarsa contestualizzazione delle residenze esistenti e delle loro pertinenze. Deve essere prestata particolare attenzione alla tutela dei fontanili e delle canalizzazioni ad essi connesse.

2. Nella Zona agricola delle valli alluvionali si applicano le seguenti disposizioni:

a) in una fascia di 4 metri dal limite superiore delle sponde dei canali e della testa dei fontanili è ammessa esclusivamente la coltivazione del prato stabile o la presenza del bosco;

b) è vietato realizzare nuovi edifici;

c) sono consentite le strutture per la copertura stagionale delle colture in un rapporto di copertura massimo del 20% e nel limite massimo di 2.000 mq.

Art. 42 Zona agricola di collina del Parco Naturale

1. La Zona agricola di collina del Parco Naturale include aree caratterizzate da un significativo mosaico paesistico di aree agricole e forestali che deve essere conservato; deve quindi essere incentivata l'attività agricola nei suoi aspetti tradizionali.

2. All'interno della Zona agricola di collina del Parco Naturale si applicano le seguenti disposizioni:

a) la trasformazione del bosco è assentibile solo nelle aree di più recente colonizzazione laddove funzionale al recupero di elementi del paesaggio agricolo tradizionale (terrazzamenti);

b) la nuova edificazione è consentita esclusivamente quando finalizzata alla realizzazione di strutture agricolo-produttive, che dovranno essere preferibilmente interrate, da realizzarsi in prossimità ed a servizio dei centri o dei fabbricati aziendali di maggiore significato già presenti, individuati nella Tavola 1; sono ammesse localizzazioni e tipologie diverse da quelle sopra indicate solo per motivate esigenze igienico-sanitarie o di tutela paesistica ed ambientale. Non è comunque ammessa la realizzazione di nuovi edifici residenziali. E' consentito destinare ad uso abitativo parte dei fabbricati di nuova realizzazione solo per dimostrate esigenze di custodia dei beni che non possano essere diversamente soddisfatte nell'ambito delle strutture esistenti dell'azienda agricola;

c) le strutture per la copertura stagionale delle colture non possono superare il rapporto massimo di copertura del 20%. La dimensione massima della superficie coperta non può essere superiore a 2.000 mq;

d) la realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o lo stoccaggio dei prodotti è consentita in conformità a quanto disposto dall'art. 13.

Art. 43 Zona agricola della collina terrazzata

1. La Zona agricola della collina terrazzata include aree agricolo-forestali da destinare alla conservazione dei terrazzamenti caratterizzanti il paesaggio rurale tipico del Parco (ronchi); in essa occorre incentivare l'esercizio di attività agricole in modo tale

da porre un freno all'alterazione di elevati valori paesaggistici causata dall'avanzata del bosco.

2. All'interno della Zona agricola della collina terrazzata si applicano le seguenti disposizioni:

a) è ammessa la trasformazione del bosco ad eccezione che per gli ambienti forestali di maggior pregio ecologico o strutturale (habitat di interesse comunitario e fustaie);

b) la nuova edificazione è consentita esclusivamente quando finalizzata alla realizzazione di strutture agricolo-produttive che saranno preferibilmente interrate, da realizzarsi in prossimità ed a servizio dei centri o dei fabbricati aziendali già presenti; sono ammesse localizzazioni e tipologie diverse da quelle sopra indicate solo per motivate esigenze igienico-sanitarie o di tutela paesistica e ambientale; non è comunque ammessa la realizzazione di vani destinati all'abitazione, fatto salvo quanto necessario per dimostrate esigenze di custodia dei beni che non possano essere diversamente soddisfatte nell'ambito delle strutture dell'azienda agricola;

c) le strutture per la copertura stagionale delle colture non possono superare il rapporto massimo di copertura del 20%. La dimensione massima della superficie coperta non può essere superiore a 200 mq;

d) ad opere ultimate gli interventi non devono comportare trasformazioni significative dello stato dei luoghi, in particolare per quanto relativo all'assetto dei terrazzamenti;

e) la realizzazione di manufatti precari in legno e la realizzazione di strutture precarie aperte per il ricovero provvisorio di animali o lo stoccaggio dei prodotti sono consentite in conformità a quanto disposto dall'art. 13.

Art. 44 Zona per le residenze agricole e le strutture agricolo-produttive

1. La Tavola 1 del Piano individua le Zone per le residenze agricole e le strutture agricolo-produttive: si tratta di aree in cui sono già presenti insediamenti agricoli, strettamente connessi al territorio del Parco, per i quali è necessario prevedere la possibilità di potenziamento delle strutture agricole e la possibilità di realizzare strutture residenziali per l'agricoltore o i dipendenti stabili dell'azienda agricola.

2. Nelle Zone per le residenze agricole e le strutture agricolo-produttive è consentita l'edificazione di residenze e/o attrezzature ed infrastrutture produttive, in conformità con quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05 e dall'art. 11 del presente Piano.

Art. 45 Zona per le strutture agricolo-produttive

1. La Tavola 1 del Piano individua le Zone per le strutture agricolo-produttive: si tratta di aree in cui sono già presenti insediamenti agricoli, strettamente connessi al territorio del Parco, per i quali è necessario prevedere la possibilità di potenziamento delle strutture agricole.

2. Nelle Zone per le strutture agricolo-produttive è consentita l'edificazione di sole attrezzature ed infrastrutture produttive, in conformità con quanto disposto dagli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05, e dall'art. 11 del presente Piano.

Art. 46 Zona di tutela forestale ed ambientale

1. E' individuata con apposito simbolo grafico nella Tavola 1, la Zona di tutela forestale ed ambientale, riconosciuta in relazione alla presenza di elementi naturalistici di notevole significato ecologico sia forestali che faunistici, alla continuità della copertura boscata ed al valore paesistico di questi ambienti. All'interno della Zona di tutela forestale ed ambientale non sono presenti edifici utilizzati a fini residenziali, con l'eccezione del fabbricato individuato con il numero 1 dalla Tavola 1 di Piano.

2. Gli obiettivi da perseguire in questa Zona sono:

a) la conservazione di una vasta area a copertura forestale continua;

b) la tutela e la conservazione delle biocenosi forestali, vegetali e ornitiche, ed il loro orientamento verso lo stadio climax;

c) la tutela degli elementi zoologici sensibili;

d) la tutela del paesaggio forestale e rurale;

e) la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica;

f) la disciplina ed il controllo della fruizione ricreativa.

3. All'interno della Zona di tutela forestale ed ambientale sono quindi ammessi interventi e trasformazioni che non comportino un aumento del carico antropico solo se funzionali:

a) alla tutela di specie ed habitat naturali e seminaturali;

b) all'esercizio della selvicoltura;

c) alla conservazione ed alla riqualificazione dei valori paesaggistici;

d) alla conservazione e valorizzazione degli elementi storico-culturali;

e) alla ricostruzione del paesaggio agricolo tradizionale;

f) alla razionalizzazione della fruizione pubblica;

g) alle attività di studio, ricerca ed educazione ambientale.

4. Per quanto attiene alle trasformazioni del territorio ed all'attività edificatoria, nella Zona di cui al presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

a) non è consentito mutare la destinazione a bosco dei suoli, fatti salvi gli interventi temporanei necessari all'adeguamento tecnologico od alla manutenzione di impianti e infrastrutture esistenti e gli interventi funzionali alla conservazione di valori naturalistici;

b) non è ammessa la realizzazione di manufatti e infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto da progetti promossi dal Parco finalizzati esclusivamente alla conservazione o alla riqualificazione dei valori naturali ed ambientali;

c) fatto salvo quanto disposto per gli l'edifici individuati ai numeri 1 e 2 della Tavola 1 di Piano, di cui alle successive lettere del presente articolo, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, come definite dalle lettere a) e b), dell'art.27 della l.r.12/05, ed il restauro e risanamento conservativo che non comporti il cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle strutture esistenti;

d) per l'edificio extragricolo individuato cartograficamente con il numero 1 sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'art. 12 comma 1 del presente Piano;

e) per l'edificio individuato cartograficamente con il numero 2 (C.na Ospedaletto) è ammessa, oltre a quanto previsto dalla precedente lettera c), anche la ristrutturazione, come definita dalla lettera d) della l.r. 12/05, solo se finalizzata all'uso agricolo della struttura e nel rispetto di quanto contenuto nella scheda allegata;

f) per i manufatti finalizzati alla captazione delle acque tuttora in uso, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria ed eventuali adeguamenti tecnologici;

g) non è ammessa la costruzione di nuove linee elettriche e di canalizzazioni; sono consentiti gli interventi necessari alla manutenzione ed all'adeguamento tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti, l'allacciamento di singole utenze, l'interramento di linee aeree, previa autorizzazione dell'Ente gestore;

h) non è ammessa la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle temporanee autorizzate dall'Ente gestore per l'esecuzione di interventi di gestione forestale e faunistica;

i) non sono ammessi l'apertura di nuove strade, l'ampliamento, la trasformazione, l'asfaltatura di quelle esistenti nonché l'apertura di nuovi sentieri, fatti salvi specifici interventi strettamente connessi a progetti finalizzati alla conservazione od alla riqualificazione dei valori naturali e ambientali.

5. È consentito eseguire movimenti di terreno che non implichino, ad opere ultimate, scavi o reinterri di altezza superiore a 1,5 m, fatto salvo quanto necessario per l'esecuzione di interventi strettamente connessi a progetti finalizzati alla ricostituzione della stabilità dei versanti a seguito di dissesti o a finalità di conservazione e riqualificazione naturalistica ed ambientale.

6. Non sono ammessi interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.

7. Il transito dei veicoli a motore sulla strada sommitale "Panoramica" nel tratto interno alla Zona di tutela forestale ed ambientale è limitato a quanto necessario per le attività agro-silvo-pastorali e per il controllo del territorio.

8. Per quanto attiene alle attività connesse alla fruizione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le manifestazioni sportive agonistiche sono consentite solo se compatibili con il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e secondo quanto disposto dal regolamento per le attività di fruizione;

b) le attività di campeggio sono vietate.

9. Per quanto attiene alle attività agro-silvo-pastorali si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'attività agricola può esercitarsi nei terreni a tal scopo utilizzati alla data di entrata in vigore delle presenti norme o nelle aree recuperate a seguito di interventi nelle aree degradate da pregressa attività estrattiva;

b) non è ammessa l'introduzione di specie animali o vegetali, fatti salvi specifici interventi strettamente connessi a progetti finalizzati alla conservazione od alla riqualificazione dei valori naturali ed ambientali e con l'esclusione delle specie utilizzate per le colture orticole e florovivaistiche e degli animali da cortile;

c) non è ammesso il pascolo nelle zone boscate, salvo quanto esplicitamente autorizzato in relazione alle esigenze di transito delle greggi;

d) è vietata l'esecuzione di interventi di taglio nei boschi durante il periodo riproduttivo della fauna (1 aprile – 30 giugno), salvo deroghe funzionali alla tutela dell'ambiente;

e) è soggetta a comunicazione l'esecuzione di interventi di decespugliamento, anche per l'eliminazione dei rovi, durante il periodo riproduttivo della fauna (1 aprile – 30 giugno) e durante il periodo di migrazione autunnale dell'avifauna (1 settembre – 31 ottobre).

Art. 47 Nuclei di antica formazione del Parco Naturale

1. Con apposito simbolo grafico, nella Tavola 1 sono individuati i Nuclei di antica formazione del Parco Naturale, cui è attribuito valore di documenti del processo insediativo territoriale, memoria locale e capacità di significare tale testimonianza storica attraverso la loro presenza, il toponimo, la struttura e gli elementi costitutivi nella loro integrità.

2. I Comuni, attraverso i loro strumenti di pianificazione urbanistica generale, provvederanno a:

   a) corredare le tavole di perimetrazione dei Nuclei di antica formazione del Parco Naturale, a scala 1:1.000, di una ricognizione delle presenze storiche ancora rinvenibili all'interno di ciascun centro, comprendente una schedatura degli edifici, strade, giardini, parchi, attrezzature urbane, con relativa datazione, uso originario, caratteristiche compositive dei manufatti e specifiche modalità di intervento sugli stessi;

   b) oltre a quanto previsto alla lett. a), individuare e perimetrare un'area di rispetto dei Nuclei di antica formazione, in cui vietare nuove costruzioni; tale area dovrà assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme in diretto rapporto ottico con gli aggregati ed i nuclei stessi, dando apposite norme di tutela per il verde;

   c) vietare qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione, nonché di nuova edificazione, che modifichi l'impianto urbanistico ed edilizio alterandone i caratteri; nella predisposizione del progetto si dovrà avere cura, nella nuova edificazione o ricostruzione, di rispettare la continuità formale delle cortine e, nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati, questi non dovranno risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificato esistente; dovrà essere parte integrante della documentazione progettuale lo studio analitico percettivo mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo e boschivo circostante, con particolare riferimento alla valorizzazione visuale dei ronchi; tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso un'adeguata valorizzazione degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.

3. Fino agli adempimenti di cui al precedente comma 2 sono possibili, nelle aree di cui al presente articolo, esclusivamente gli interventi di cui all'art. 27 comma 1 lett. a) b) c) d) della l.r. 12/05; ai progetti delle opere di cui al comma 1 lettera d) dell'art. 27 della l.r. 12/05 dovranno essere allegati i seguenti elaborati tecnici:

   a) descrizione del paesaggio urbano e dell'ambiente nel contesto territoriale interessato;

   b) descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;

   c) evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sul paesaggio e sull'ambiente ed il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazioni previsti;

   d) motivazioni dell'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesistica.

Art. 48 Insediamenti di notevole valore storico-culturale ed ambientale

1. La Tavola 1 individua con apposito simbolo grafico, gli insediamenti di notevole valore storico- culturale ed ambientale, zone comprendenti gli immobili, le aree ed il verde di relativa pertinenza che rivestono particolare interesse architettonico, storico-culturale ed ambientale per il Parco e come tali da sottoporre a tutela e valorizzazione.

2. I Comuni interessati, attraverso i loro strumenti di pianificazione urbanistica generale devono:

   a) individuare con specifica definizione planimetrica i beni ricadenti in queste zone, dando per gli stessi specifiche modalità di intervento;

   b) determinare gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili, escludendo le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione dell'integrità dell'immobile; è vietata l'integrale demolizione e la realizzazione di nuovi volumi fuori terra; sono comunque ammessi gli interventi necessari alla migliore conservazione dell'immobile secondo le specifiche modalità d'uso prescritte ai termini della lett. a).

3. Gli interventi sugli edifici e sulle aree annesse devono essere sviluppati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

   a) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, che nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;

   b) i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze vegetali;

   c) gli interventi di risanamento e riassestamento del patrimonio arboreo sono subordinati ad autorizzazione dell'Ente gestore del Parco, ai sensi del presente Piano;

   d) fino agli adempimenti di cui al precedente comma 2 nelle zone di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi sugli edifici esistenti di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 27 della l.r.12/05 e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso.

Art. 49 Insediamenti agricoli di valore storico o ambientale

1. Sono individuati, con apposito simbolo grafico, nella Tavola 1 ed elencati nell'Allegato C, gli Insediamenti agricoli di valore storico o ambientale che costituiscono uno degli elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio e in cui di conseguenza gli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia devono essere finalizzati alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio edilizio presente, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, insediativi e produttivi,

che per quanto attiene i rapporti complessivi con l'ambiente (alberature, strade agrarie, rete irrigua, direttrici visuali e di accesso, aree di pertinenza).

2. In sede di adeguamento al presente Piano dei propri strumenti urbanistici, i Comuni provvedono ad individuare e perimetrare gli Insediamenti agricoli di valore storico o ambientale di cui al presente articolo.

3. Gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della l.r. 12/05, alle lett. c) e d), qualora consentiti dalle presenti norme, dovranno attenersi ai criteri generali così specificati:

   a) dovrà essere prodotto un rilievo dello stato attuale che riporti – in relazione all'oggetto dell'intervento – datazione e uso originario, fotografia a colori, descrizione del tipo di muratura e del tipo di intonaco che la ricopre, indicazione dei muri di recinzione in pietra, dei portali, davanzali, mensole e sporti di balcone ed altre opere in pietra, descrizione delle caratteristiche dei serramenti originari ancora presenti (materiali, partitura, tipo di incernieratura, ante di oscuramento esterne), descrizione delle coperture degli edifici (orditure e ricoperture, gronda, manto, canali di gronda, pluviali, lattoneria); il progetto dovrà essere corredato da una relazione nella quale si dia conto della conservazione dell'insieme compositivo e del recupero dei singoli caratteri storico-culturali dell'edificio; il relativo progetto dovrà essere corredato da idonea documentazione ed analisi storica che consenta l'individuazione dell'impianto originario del complesso;

   b) devono essere confermati i caratteri tipomorfologici, i materiali e le tecnologie riscontrabili nelle varie tipologie delle cascine esistenti; le eventuali pavimentazioni di spazi esterni devono essere realizzate con materiali tradizionali o similari; le coperture devono mantenere le inclinazioni originali con manto di copertura in coppi tradizionali; i solai e le coperture di fabbricati che presentino elementi di pregio architettonico non possono subire significative variazioni delle quote d'imposta; gli eventuali interventi di innovazione ed adeguamento tecnologico-funzionale devono ottenere un rapporto corretto con i caratteri architettonici e di impianto del fabbricato;

   c) devono essere ordinariamente mantenute le cortine murarie originali laddove portatrici di elementi storico-testimoniali;

   d) devono essere eliminati gli elementi estranei al disegno originale del complesso ed in particolare le superfetazioni.

4. Tutte le scelte architettoniche e materiche devono essere quindi volte alla conservazione del bene, all'eliminazione degli elementi non originali e non devono comportare l'inserimento di nuovi elementi e materiali estranei al contesto, in particolare non possono quindi essere previsti:

   a) elementi architettonici non originali: rivestimenti murali plastici, tinteggiature con colori non tipici, infissi in lega leggera, tapparelle avvolgibili, elementi in pietra differente da quella originale;

   b) le opere morfologicamente e stilisticamente improprie quali la controsoffittatura di androni e portici, la chiusura totale di eventuali spazi coperti ma aperti – logge e portici – alterando così l'originale disegno di pieni e vuoti, la realizzazione di nuovi balconi porticati qualora alterino l'assetto compositivo e la percezione del bene.

5. Per quanto relativo alla conduzione dei terreni contermini agli edifici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 2.

6. Gli Insediamenti agricoli di valore storico o ambientale identificati in cartografia (Tavola 1) e nell'Allegato C, sono classificati in categorie omogenee con le seguenti definizioni e relative norme di tutela differenziate:

   categoria A: edifici che conservano caratteristiche unitarie di pregio, per i quali sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, come definiti dalle lettere a) b) c) comma 1 art. 27 della l.r. 12/05 e ristrutturazione edilizia che non comporti aumento di volumetria, nel rispetto dei criteri generali di cui ai commi precedenti; è vietata la demolizione, anche parziale, dei muri portanti esterni, qualora non motivata da ragioni di sicurezza; è vietato il tamponamento e la chiusura di logge e porticati, che comporti un'eccessiva modifica dell'assetto compositivo dei prospetti e l'eliminazione dell'originario rapporto tra pieni e vuoti delle facciate;

   categoria B: si riferisce a cascine costituite da corpi isolati o da aggregati rurali compositi che conservano solo in parte caratteristiche architettoniche di pregio, per i quali sono consentiti esclusivamente interventi di cui alle lett. a) b) c) e d) del comma 1 art. 27 della l.r. 12/05 da effettuarsi secondo le previsioni dei piani urbanistici comunali e nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; eventuali aumenti di volume, che dovranno, comunque, essere motivati da esigenze funzionali, saranno realizzati solo in ambiti dove non comportino alterazione del valore ambientale del contesto.

   Devono comunque essere conservati i caratteri architettonici e le tracce di impianto urbanistico degli edifici individuati nella categoria B.

7. Per tutti gli edifici compresi nelle predette categorie sono consentite esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

   a) agricoltura e agriturismo;

   b) residenza;

   c) funzioni ricettive e per la ristorazione.

Art. 50 Zona di ricomposizione ambientale

1. La Tavola 1 individua la Zona di ricomposizione ambientale, comprendente le aree interessate dalla presenza di strutture originariamente finalizzate ad attività produttive ora cessate; tali strutture, per lo stato di degrado, la morfologia e per l'originaria destinazione d'uso, si pongono in rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, essendo intercluse in zone di particolare vulnerabilità ambientale oltre che di interesse naturale e paesistico.

2. Nella presente Zona di ricomposizione ambientale è necessario garantire nel tempo la compatibilizzazione ambientale e paesistica delle attività e delle strutture ed il miglioramento delle condizioni naturali e paesistiche del comparto. Se tali strutture riguardano "aree non residenziali dismesse", costituisce ulteriore riferimento normativo quanto contenuto all'art.97-bis della l.r . 12/05.

3. Sono da ritenersi ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, come definiti dalle lettere a), b), c), d) art. 27 della l.r. 12/05, nonché di demolizione e ricostruzione entro i limiti massimi della volumetria esistente dotata dei necessari titoli abilitativi, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 attraverso lo sviluppo di quanto previsto dalle Schede d'area di cui all'Allegato E. Qualsiasi trasformazione ed anche l'insediamento di nuove attività sono pertanto assoggettate a specifiche convenzioni da predisporre tra l'Ente gestore del Parco, la proprietà ed il Comune interessato. Gli interventi di trasformazione d'uso, opere di completamento, ristrutturazione, ristrutturazione urbanistica possono essere ammessi solo nell'ambito di progetti complessivamente finalizzati al miglioramento della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità della destinazione d'uso, miglioramento estetico e più positivo inserimento ambientale degli edifici e delle loro aree di pertinenza; incremento delle alberature e delle superfici a verde; riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi; riduzione dei flussi di traffico indotti, creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero).

4. Non sono comunque ammissibili interventi che prevedano un aumento delle superfici impermeabilizzate e della superficie coperta.

5. In assenza della convenzione di cui ai commi precedenti, sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di adeguamento tecnologico finalizzati alla tutela della salubrità dell'ambiente o degli ambienti di lavoro.

Art. 51 Attrezzature di servizio per il Parco

1. La Tavola 1 individua, con riferimento numerico, le Attrezzature di servizio al Parco, per le quali è consentito unicamente, nel rispetto dei fini di tutela del Piano, il mantenimento, lo sviluppo ed il nuovo insediamento di servizi e infrastrutture dell'Ente gestore del Parco diretti all'organizzazione degli uffici, all'informazione al pubblico, all'educazione, alla didattica e alla fruizione.

2. Per la struttura 3, Cascina del Soldato, sono consentite unicamente le seguenti funzioni: informazione al pubblico, didattica, educazione, fruizione e ristoro. L'area di pertinenza costituisce contesto paesistico intangibile; è consentito il solo miglioramento del percorso di accesso alla zona ed è esclusa la realizzazione di nuovi volumi fuori terra.

3. Per la struttura 4, Cascina Butto, sono consentite, relativamente all'edificato, le seguenti funzioni: uffici e strutture di servizio per il Parco, servizi di ricezione e informazione al pubblico. E' consentito un ampliamento del 10% nel rispetto della originaria composizione dei volumi; nelle aree circostanti è consentita la realizzazione di percorsi didattici e punti di sosta attrezzati; è invece esclusa la realizzazione di ulteriori volumi fuori terra.

Art. 52 Aree degradate

1. La Tavola 2 individua le Aree degradate dal punto di vista geomorfologico, per le quali si prevede un recupero ambientale. Sono aree nelle quali pregresse attività di escavazione e di discarica hanno determinato un generale degrado ambientale.

2. Nelle Aree degradate di cui al presente articolo, il recupero ambientale è finalizzato:

   a) a mettere in sicurezza queste aree e a favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell'assetto morfologico del territorio;

   b) a ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti, con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali;

   c) alla ricomposizione ed al riordino dell'assetto paesistico, da attuarsi anche mediante l'eliminazione di elementi detrattori.

3. Il recupero ambientale delle Aree degradate di cui al presente articolo sarà indirizzato in senso naturalistico e comunque secondo la destinazione di zona e le specificazioni contenute nelle Schede d'area di cui all'Allegato E.

4. Le Aree degradate di cui al presente articolo, possono essere recuperate a cura del Parco, di altre Amministrazioni Pubbliche, nonché da privati. Gli interventi sono soggetti a convenzione con l'Ente gestore, che procede d'intesa con il Comune; alla convenzione sarà allegato il progetto di intervento che conterrà:

   a) un'analisi dettagliata delle condizioni di degrado ambientale a cui è soggetta l'area in esame. In particolare dovranno essere evidenziate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche, idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico-ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;

   b) una valutazione dei rischi connessi al degrado e dei rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e sistemazione del sito;

   c) una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere proposte per la sistemazione;

   d) elaborati grafici, fotografie, indagini e relazioni tecniche specifiche che rappresentino in scala adeguata lo stato di fatto e le opere in previsione.

5. Tutti gli interventi di recupero ambientale dovranno essere eseguiti, laddove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'utilizzo di prevalenti materiali vivi al fine di ottenere il migliore inserimento dell'opera nell'ambiente circostante; nelle situazioni in cui non è possibile intervenire esclusivamente con tali tecniche si dovranno utilizzare al meglio le tecniche dell'ingegneria tradizionale, opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica.

6. La Tavola 1 individua le aree il cui sottosuolo è stato interessato da pregressa attività mineraria. I Comuni promuovono indagini per definire le condizioni di stabilità di tali aree e le trasformazioni compatibili con le prioritarie esigenze di sicurezza. Fino al compimento delle indagini, all'interno di tali aree sono consentite le sole attività legate alla conduzione dei fondi agricoli ed alla gestione del bosco, nonché la manutenzione della viabilità pubblica. Sono comunque fatte salve eventuali più restrittive disposizioni di zona ai sensi del presente Piano.

Art. 53 Ambiti di rilevanza geologica e geomorfologica

1. In corrispondenza degli elementi di particolare rilevanza dal punto di vista geomorfologico per la presenza dei circhi glaciali relitti, individuati con apposito simbolo grafico nella Tavola 2, negli Ambiti di rilevanza geologica e geomorfologica, ovvero aree costituenti le scarpate morfologiche ed i terrazzamenti, è consentito eseguire movimenti di terreno che non implichino, ad opere ultimate, scavi o reinterri di altezza superiore a 1,5 m; questo limite può essere superato per la messa in sicurezza statica dei versanti.

2. In corrispondenza dei siti di particolare rilievo geologico, indicati con apposito simbolo grafico e numerazione nella Tavola 2, sono vietati scavi e movimenti di terra che comportino la distruzione o la compromissione della morfologia del sito o dell'affioramento roccioso nelle loro peculiarità geomorfologiche, litologiche, sedimentologiche, stratigrafiche, come sintetizzate nell'Allegato D.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 54 Vigilanza

Nel territorio del Parco la vigilanza è esercitata dall'Ente gestore, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 55 Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative

1. L'Ente gestore esercita i poteri di sospensione dei lavori nei casi previsti dall'art. 80, comma 6 della l.r. 12/05.

2. Gli effetti di ordinanza di sospensione cessano qualora nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa non sia emanato dall'Ente gestore il provvedimento definitivo di repressione dell'abuso, previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della l.r. 86/83 e dall'art. 167 del D.lgs 42/2004.

3. Le sanzioni amministrative, previste dagli artt. 28, 29, 30 della l.r. 86/83 e dall'art. 167 del D.lgs 42/04, sono emanate dall'Ente gestore con le modalità indicate dai disposti di legge medesimi.

Art. 56 Poteri di deroga

Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dall'art.18 comma 6 ter della l.r.86/83 e dalla d.g.r. 29 novembre 2013 n. X/990.

ALLEGATI

Allegato A

ELENCO SPECIE AUTOCTONE ARBOREE E ALTO-ARBUSTIVE

Specie	Nome comune
Acer campestre	acero campestre
Acer platanoides	acero riccio
Acer pseudoplatanus	acero montano
Alnus glutinosa	ontano nero
Betula pendula	betulla
Corylus avellana	nocciolo
Carpinus betulus	carpino bianco
Castanea sativa	castagno
Cornus mas	corniolo
Cornus sanguinea	sanguinello
Crataegus monogyna	biancospino
Evonimus aeuropaeus	fusaggine
Fagus sylvatica	faggio
Frangula alnus	frangola
Fraxinus excelsior	frassino maggiore
Fraxinus ornus	orniello
Ilex aquifolium	agrifoglio
Laburnum anagyroides	maggiociondolo
Ligustrum vulgare	ligustro
Maespilus germanica	nespolo
Malus sylvestris	melo selvatico
Ostrya carpinifolia	carpino nero
Pinus sylvestris	pino silvestre
Populus alba	pioppo bianco
Populus ssp.nigra	pioppo nero o ibrido
Populus tremula	pioppo tremulo
Prunus avium	ciliegio selvatico
Prunus spinosa	prugnolo
Quercus cerris	cerro
Quercus pubescens	roverella
Quercus robur	farnia
Quercus sessiliflora	rovere
Rhamnus catarticus	spino cervino
Salix purpurea,cinerea,appendiculata,alba	salice, specie varie
Sambucus nigra	sambuco
Sorbus torminalis	ciavardello
Tilia cordata	tiglio
Ulmus minor	olmo
Viburnum lantana	lantana
Viburnum opulus	pallon di neve

Allegato B

ELENCO CASCINE DI VALORE STORICO O AMBIENTALE DEL PARCO REGIONALE

La numerazione tra parentesi si riferisce al "censimento delle cascine e dei nuclei rurali entro i confini del Parco di Montevecchia -1994" – depositato presso l'Ente gestore

Comune di Missaglia
edifici di categoria B
Cascina Campaccio (n.9)
Cascina Pianetta II (n. 14)
Cascina Pianetta III (n. 15)
Cascina Pianetta IV (n. 16)
Cascina Pianetta V (n. 17)
Cascina pianetta VI (n. 18)
Cascina Bergamina (n. 25)
Cascina Selvatico (n. 8)
Cascina Brughiera (n. 26)

Comune di Osnago
edifici di categoria A
Cascina Orana II (n. 3)
Cascina Orana IV (n. 5)

edifici di categoria B
Cascina Orana V (n. 6)
Cascina Vignola (n. 7)

Comune di Olgiate Molgora
edifici di categoria A
Cascina Buonmartino

edifici di categoria B
Cascina Mulino Cattaneo
Cascina Vigna

Comune di Cernusco Lombardone
edifici di categoria A
Cascina Belen (n. 4)
Cascina Guzzafame (n. 6)

Comune di Viganò
edifici di categoria A
Cascina Boschetti (n. 1)

edifici di categoria B
Cascina Molere (n. 2)

Comune di Perego
edifici di categoria B
Cascina Pianello (n. 4)

Comune di Lomagna
edifici di categoria A
Cascina Marianna (n. 1)

edifici di categoria B
Cascina Mirasole (n. 3)

Comune di Montevecchia
edifici di categoria A
Cascina Belsedere (n. 15)
Cascina Umberto (n. 23)
Cascina Pilastrello (n. 25)
Cascina Livello (n. 5)

edifici di categoria B
Cascina Cappona (n. 2)
Cascina San Bernardo (n. 3)
Cascina Ghisalba (n. 4)
Cascina Montanè (n. 13)
Cascina Belsederino (n. 16)
Cascina Colombè (n. 20)
Cascina Ceresè (n. 36)
Cascina Spiazzolo (n. 1)
Cascina Abbandonato (n. 19)
Cascina Caneva (n. 27)
Cascina Soliva (n.37)
Cascina Passone (n. 18)

Allegato C

ELENCO INSEDIAMENTI AGRICOLI DI VALORE STORICO O AMBIENTALE

La numerazione tra parentesi si riferisce al "censimento delle cascine e dei nuclei rurali entro i confini del Parco di Montevecchia -1994" – depositato presso l'Ente gestore.

Comune di Missaglia
edifici di categoria A
Cascina Fornace (n. 4)
Cascina Villa Roma (n. 6)
Cascina Nuova (n. 12)

edifici di categoria B
Cascina Pila (n. 20)
Cascina Gremelli (n. 10)
Cascina Giuseppina (n. 21)

Comune di Osnago
edifici di categoria A
Cascina Orana I (n. 2)

edifici di categoria B
Cascina trecate (n. 8)
Cascina Colombaio (n. 1)

Comune di Olgiate Molgora
edifici di categoria A
Cascina Brughiera (n. 2)
Cascina Regondino Rosso (n. 5)

edifici di categoria B
Cascina Cà Bianca (n. 1)
Cascina Regondino Bianco (n. 6)

Comune di Cernusco Lombardone
edifici di categoria A
Cascina Moscoro (n. 9)
Cascina Cà Franca (n. 12)

edifici di categoria B
Cascina Molinazzo (n. 1)
Cascina Moscoretto (n. 10)

Comune di Sirtori
edifici di categoria A
Cascina Novellè (n. 7)

edifici di categoria B
Cascina Colombè (n. 2)
Cascina Bornò

Comune di Perego
edifici di categoria A
Cascina Costa (n. 11)
Cascina Galbusera Nera (n. 10)
edifici di categoria B
Cascina Busarengo (n. 7)
Cascina Ratta (n. 8)
Cascina Scarpata (n. 9)

Comune di Rovagnate
edifici di categoria A
Cascina Brugolone (n. 1)
Cascina Galbusera Bianca (n. 2)

edifici di categoria B
Cascina Malnido (n. 5)
Cascina Fornace (n. 7)
Cascina Cerè (n. 4)
Cascina Ospedaletto - (n. 3)

Comune di Montevecchia
edifici di categoria A
Cascina Verteggera (n. 30)
Cascina Costavegia (n. 38)
Cascina Roncazzi (n. 28)

edifici di categoria B
Cascina Galeazzino (N.7)
Cascina Cà Soldato (n. 10)
Cascina Valfredda (n. 11)
Cascina Casarigo (n. 29)
Cascina Butto(n. 14),
Cascina Canevascia (n. 26)

Allegato D

SITI DI PARTICOLARE RILIEVO GEOLOGICO: DESCRIZIONE

Sito 1 (Spiazzolo)

Buon affioramento di strutture sedimentarie tipiche dei depositi a flysch. Nell'ambito della formazione del Flysch di Bergamo (Campaniano - Cretaceo sup.), in prossimità della prima curva sterrata lungo la strada che collega Montevecchia con Sirtori, sono ben visibili delle arenarie grossolane stratificate orizzontalmente, di colore marroncino chiaro. Gli affioramenti permettono l'osservazione diretta della cosiddetta "Seguenza di Bouma": si tratta dell'espressione sedimentaria lasciata da una corrente sottomarina di torbidità che ha deposto il materiale in carico in modo selettivo ed in funzione della velocità decrescente della corrente stessa.

Lo schema visibile è rappresentato da:

- strato centimetrico di arenaria grossolana gradata, passante ed arenarie più fini con laminazioni piano parallele;
- passaggio a laminazione convolute e ripple da corrente;
- termine con un livello centimetrico di tipo pelitico, senza laminazioni o strutture.

Siti 2 (Bellesina) - 3 (Deserto)

Sempre nell'ambito della Formazione del Flysch di Bergamo, è visibile in affioramento presso la Cava di Pietra (Missaglia - sito 2) e lungo la strada tra Montevecchia e Sirtori (sito 3), il cosiddetto "Megabed di Missaglia" (Bernoulli ed alii, 1981). Si tratta di un grandioso episodio di frana sottomarina avvenuta nel Cretaceo Sup. (Campaniano), che ha interessato la scarpata continentale presente al margine della placca europea. L'espressione sedimentaria è data dall'affioramento di un orizzonte caotico di base e di mega strati (bancate) calcarenitici che interrompono la stratificazione del Flysch di Bergamo. È probabilmente uno dei pochissimi esempi di questo genere nelle Prealpi italiane.

Sito 4 (Fornace)

Si tratta delle argille di Bagaggera o meglio della successione stratigrafica venuta alla luce nelle cava di argilla. Sono stati compiuti vari studi sul bacino di sedimentazione di questi terreni e sono state messe in luce anche le correlazioni tra evoluzione sedimentaria del bacino di Bagaggera, evoluzione tettonica e variazione climatiche del Pleistocene. In particolare risulta interessante anche il ritrovamento di numerosi paleosuoli (cinque) che denotano la presenza nel Pleistocene di processi pedogenetici non molto diversi da quelli postglaciali.

Siti 5 (Brugolone) - 6 (Cereda) - 7 (Bernaga Inferiore) - 8 (Lissolo)

Si tratta dell'unicità e singolarità delle forme a circo glaciale della zona nord del parco, in particolare delle zone di Brugolone (sito 5), Cereda (sito 6), Bernaga Inferiore (sito 7), Lissolo (sito

8) che mantengono la classica morfologia glaciale a circo con i circhi relitti del glaciale di Rovagnate. Queste forme testimoniano infatti la modellazione glaciale avvenuta in seguito alla trasfluenza del ramo occidentale del ghiacciaio quaternario dell'Adda (Abduano) verso il ramo orientale e connotano fortemente il paesaggio di questi territori. Sul fondo dei circhi inoltre si trovano sedimenti palustri che testimoniano la presenza di laghetti di contatto glaciale o di sbarramento glaciale prosciugatisi successivamente nel tempo.

Allegato E

SCHEDE D'AREA

Zona di trasformazione migliorativa n.1

Zona:	**Via Giotto - Lomagna**
Comune:	Lomagna - LC
Zona ZSC:	SI'
	Parco Regionale

Descrizione	La zona di trasformazione migliorativa comprende due insediamenti sulle sponde del torrente Molgoretta. L'insediamento sulla destra idrografica ospita un impianto finalizzato alla produzione di asfalti per opere stradali e relativi depositi. L'insediamento sulla sponda sinistra, su una superficie di circa 40.000 mq, ospita le strutture di un impianto industriale in cui l'attività di produzione di grandi strutture prefabbricate in calcestruzzo è cessata nel corso del 2011. L'area ospita un unico edificio di tipo industriale di grandi dimensioni (superficie coperta di circa 11.000 mq ed altezza media di 8 m) con coperture in Eternit, oltre ad una palazzina uffici (superficie coperta di circa 400 mq). L'area è inoltre quasi completamente pavimentata con materiali impermeabilizzanti. Il comparto è completamente recintato. Al limite superiore dell'area vi è presenza di copertura di tipo forestale, insediatasi sopra i ruderi di una cascina che qui sorgeva fino agli anni '60.
Fattori significativi	La zona è interna alla ZSC e costituisce un forte elemento detrattore nel paesaggio rurale del Parco, sia per la localizzazione che per la dimensione. L'alveo del torrente Molgoretta è qui sostanzialmente incanalato e si rilevano condizioni di criticità ed usi impropri lungo gli argini. Ulteriori condizioni di sofferenza idraulica derivano dall'elevata dimensione di superfici impermeabilizzate o comunque scarsamente drenanti. Il transito dei mezzi ha determinato alterazioni per ampliamento della viabilità, con la realizzazione, di fatto, di un piazzale esterno agli impianti. Le infrastrutture viarie di servizio a quest'area, in particolare da nord, risentono del crescente traffico di collegamento verso sud, anche con pregiudizio per i valori naturalistici dell'area attraversata. La cessazione delle attività produttive nell'area sulla sinistra idrografica determina una condizione di potenziale rischio conseguente all'eventuale uso improprio delle strutture, incrementato dalla presenza di materiali inquinanti. L'unitarietà di questo comparto costituisce un elemento di notevole valore potenziale per il suo recupero e per il riutilizzo delle strutture. Al contrario, l'eventuale frazionamento dell'area determinerebbe una condizione di grave criticità per il governo delle trasformazioni.
Obiettivi	• Riqualificazione del paesaggio; • riqualificazione fascia ripariale; • riqualificazione del corso d'acqua; • riduzione delle superfici impermeabilizzate e dei volumi; • miglioramento della qualità architettonica; • riordino del comparto; • riqualificazione naturalistico/ambientale dell'area; • uso sociale dell'area; • eliminazione degli elementi inquinanti. Per quanto riguarda l'insediamento sulla sinistra idrografica, è fondamentale che l'opera di riqualificazione sia realizzata nell'ambito di un progetto unitario per l'intero comparto che preveda: • la riqualificazione del torrente Molgoretta e della fascia di terreno adiacente; • la rinaturalizzazione (tramite rimboschimenti, realizzazione di aree umide anche come impianti di fitodepurazione a servizio del collettore fognario, superfici agricole). Particolare attenzione deve essere data al governo dei flussi veicolari ed al contenimento del traffico indotto dalle attività praticate nell'area

CTR - scala 1:10000

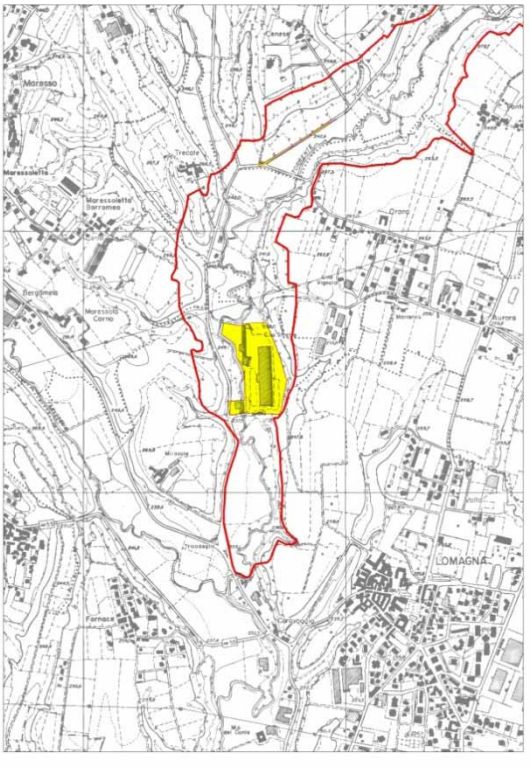

Ortofoto - scala 1:5000

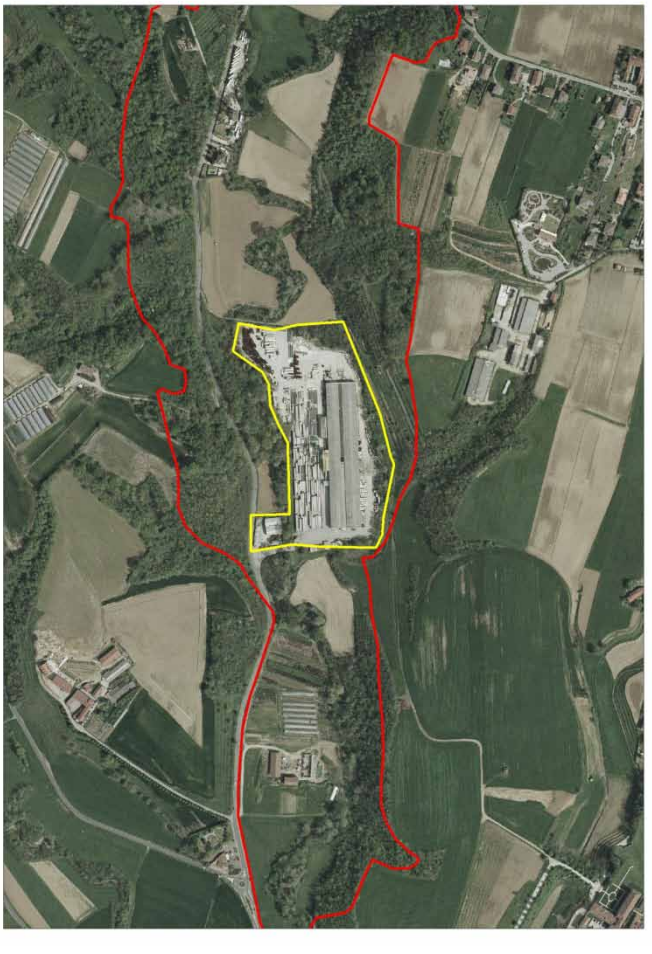

Zona di trasformazione migliorativa n.2

Zona:	**Via del Peschierone**
Comune:	Sirtori - LC
Zona ZSC:	NO
	Parco Regionale

Descrizione	Il comparto ospita diverse attività artigianali, di insediamento relativamente recente (inizio anni 80), oltre alla piazzola per la raccolta differenziata del comune di Sirtori. Il comparto, con una superficie di circa 30.000 mq, caratterizzato dalla presenza di differenti strutture artigianali, si assesta lungo la sponda orografica destra della roggia Lavandaia, ai piedi del versante su cui sorge il "castello di Crippa".
Fattori significativi	In relazione alla sua posizione e alle caratteristiche dei fabbricati, è forte l'impatto paesaggistico dell'insediamento, che compromette l'intera valle e la percezione del "castello" di Crippa. Il frazionamento del comparto fra diverse proprietà ha reso difficile la realizzazione di iniziative di effettivo miglioramento del comparto. Nel corso degli ultimi 10 anni le azioni migliorative sono quindi state realizzate prevalentemente nell'immediato intorno.
Obiettivi	• Riqualificazione del paesaggio; • Individuazione nuovi coni visuali; • Miglioramento qualità architettonica; • Riordino del comparto.

CTR - scala 1:10000

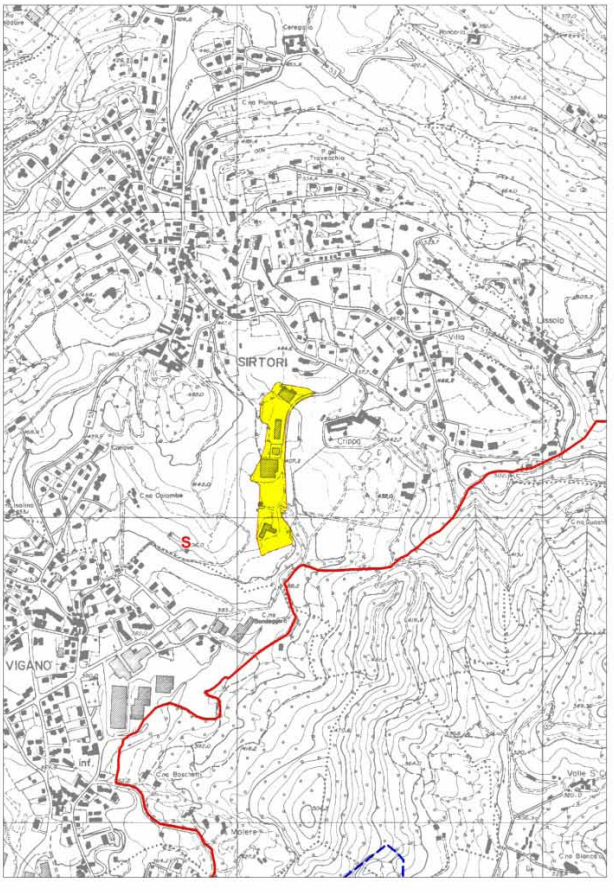

Ortofoto - scala 1:5000

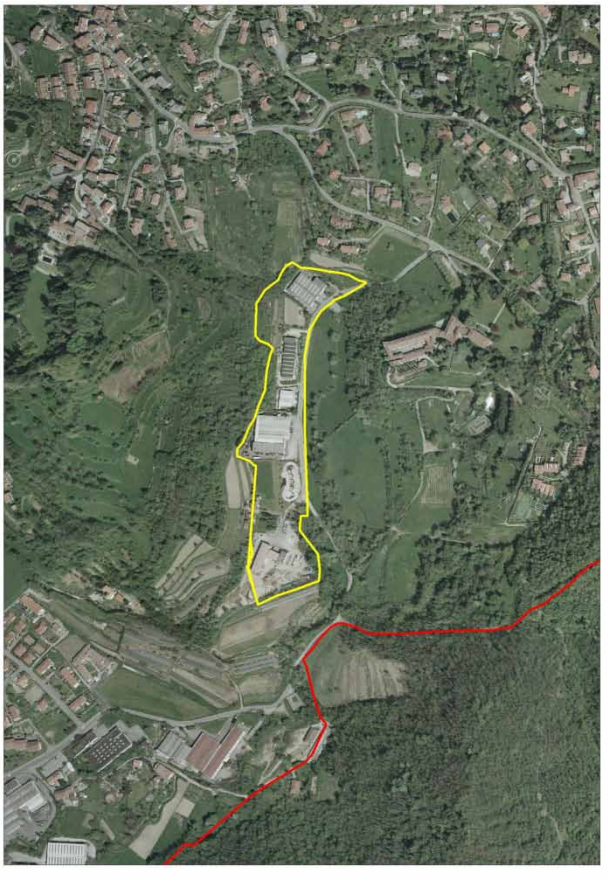

Zona di ricomposizione ambientale n.3

Zona:	**Fornace di Bagaggera**
Comune:	Rovagnate – LC
Zona ZSC:	SI'
	Parco Naturale

Descrizione	L'area è caratterizzata dalla presenza dei rilevanti volumi un tempo funzionali all'attività di estrazione e cottura dell'argilla per la produzione di laterizi, cessata nel corso degli anni '70. Il comparto non presenta elementi particolarmente significativi sia da un punto di vista compositivo sia architettonico. Alcuni fabbricati (forni) versano in pessime condizioni di manutenzione, contribuendo così alla sensazione generale di disordine. Alcune delle strutture sono attualmente utilizzate quale deposito o laboratorio artigianale. Sono presenti alcuni edifici residenziali. I reflui provenienti dal comparto causano inquinamento al torrente Curone.
Fattori significativi	La localizzazione nel cuore della Valle del Curone e la forte percettibilità dalla sommità del colle di Montevecchia rendono l'area "strategica" per l'immagine del Parco. L'elevata dimensione della superficie impermeabilizzata comporta condizioni di criticità idrauliche. L'area è immediatamente adiacente alle zone che più subiscono la pressione della fruizione. L'area non è servita da impianti di fognatura.
Obiettivi	• Riqualificazione del paesaggio; • riduzione delle superfici impermeabilizzate e dei volumi; • valorizzazione per attività sostenibili; • valorizzazione della vocazione agricola dell'area; • uso sociale dell'area; • riqualificazione naturalistico/ambientale dell'area. • depurazione delle acque reflue e raggiungimento di elevata qualità ecologica delle acque superficiali.

CTR - scala 1:10000

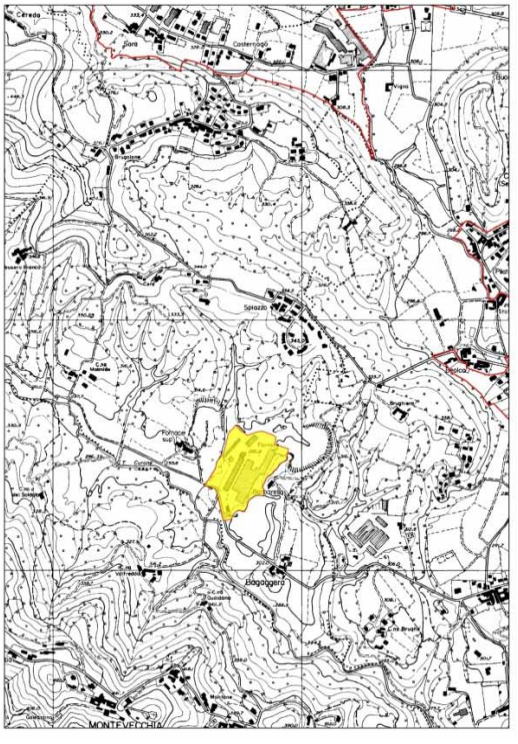

Ortofoto - scala 1:5000

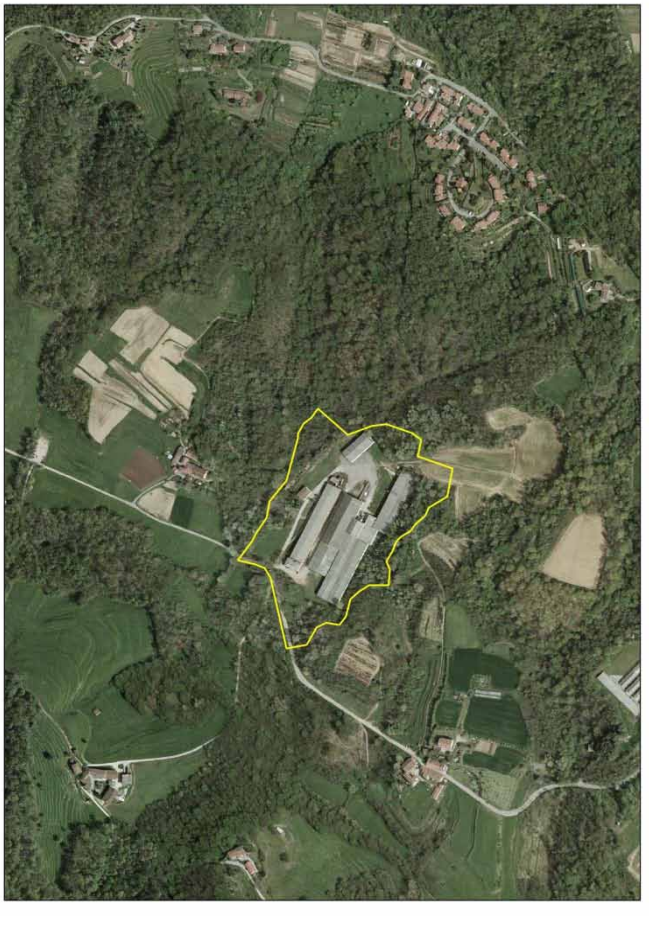

Zona di ricomposizione ambientale n.4

Zona:	**Ex allevamento**
Comune:	Olgiate Molgora – LC
Zona ZSC:	SI'
	Parco Naturale

Descrizione	Le strutture presenti nell'area sono state utilizzate per un 'attività di allevamento intensivo di bovini fini agli inizi degli anni '90. A seguito della cessazione dell'attività i fabbricati sono stati sostanzialmente abbandonati ed il complesso è costituito quindi da numerosi edifici ormai fatiscenti. L'insediamento occupa complessivamente un'area 35.000 mq circa.
Fattori significativi	La localizzazione all'imbocco della Valle del Curone e la forte percettibilità dalla sommità del colle di Montevecchia rendono l'area "strategica" per l'immagine del Parco. Ne consente anche la facile raggiungibilità. L'elevata dimensione della superficie impermeabilizzata comporta condizioni di criticità idrauliche. La potenziale presenza di materiali inquinanti condiziona le modalità di intervento.
Obiettivi	• Bonifica dell'intero comparto; • riqualificazione del paesaggio; • riduzione delle superfici impermeabilizzate e dei volumi; • valorizzazione per attività sostenibili; • riqualificazione naturalistico/ambientale dell'area; • valorizzazione della vocazione agricola dell'area.

CTR - scala 1:10000

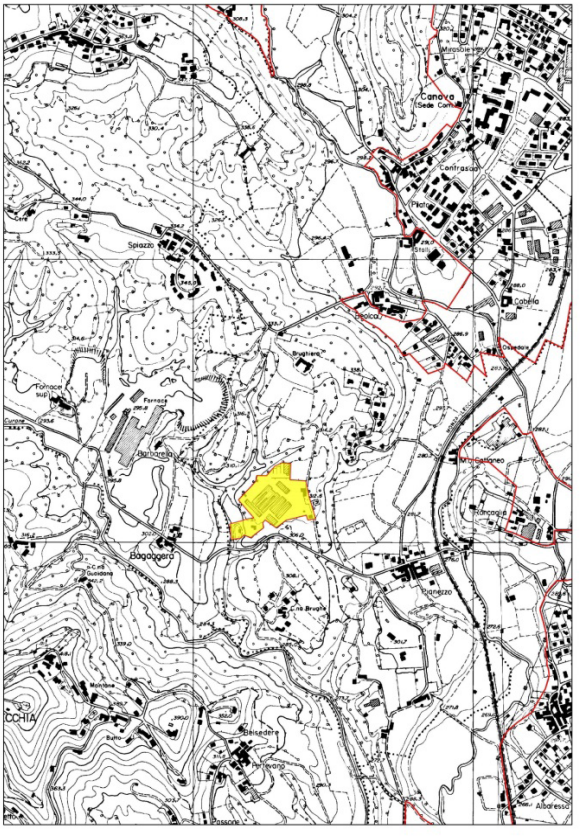

Ortofoto - scala 1:5000

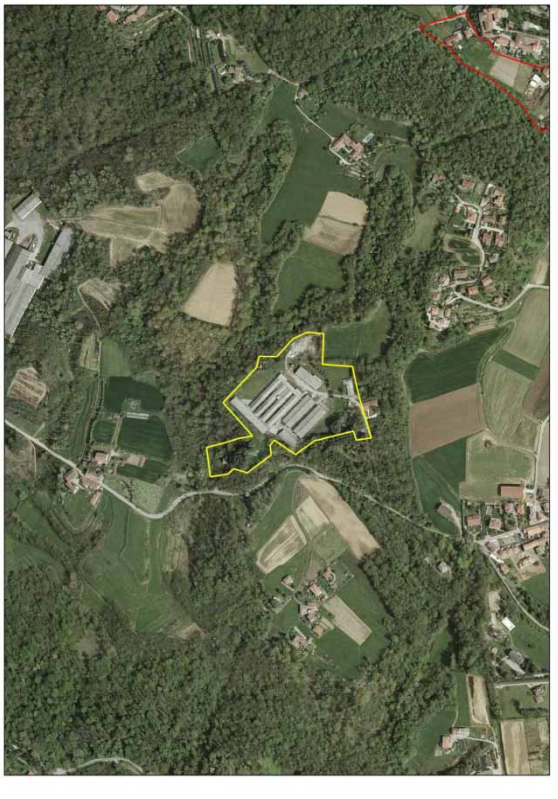

Area degradata n.5

Zona:	**Bellesina**
Comune:	Missaglia, Sirtori
Zona ZSC:	SI'
	Parco Naturale

Descrizione	Si tratta dell'area di una cava di pietra dimessa, caratterizzata da un generale degrado ambientale. La zona recentemente è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza dei fronti di cava. L'attività di cavazione nei pressi di cascina Bellesina è cessata da alcuni decenni. Si è così insediata una vegetazione di carattere forestale di tipo pioniero. I terrazzamenti circostanti l'area di scavo sono stati interessati dall'avanzamento del bosco. L'area è stata utilizzata per discarica di rifiuti urbani, dei quali è in corso la caratterizzazione per la definizione delle più opportune modalità di intervento. Sono presenti alcuni manufatti funzionali all'attività di cava. Sul fronte di cava sono presenti affioramenti rocciosi di notevole rilevanza scientifica.
Fattori significativi	I fronti di cava definiscono condizioni di potenziale pericolo per la fruizione sui cigli superiori, nonché per il distacco di materiali dai fronti stessi. Su tali fronti si evidenziano formazioni geologiche di notevole interesse scientifico, per l'affioramento del Megabed di Missaglia. L'area è complessivamente difficilmente accessibile. I fronti di roccia definiscono un habitat poco rappresentato nel territorio del parco.
Obiettivi	• Ricomposizione ambientale con ricostruzione dei sistemi forestali e del paesaggio dell'agricoltura dei terrazzamenti anche attraverso la rimozione delle strutture e manufatti reliquati dell'attività di cavazione; • valorizzazione scientifica delle emergenze geologiche del sito (Megabed di Missaglia); • contenimento presenze antropiche; • tutela delle specie e degli habitat presenti nelle adiacenze.

CTR - scala 1:10000

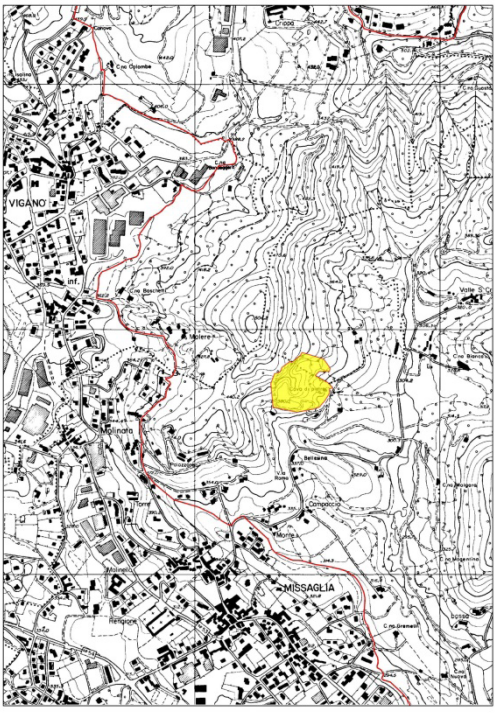

Ortofoto - scala 1:5000

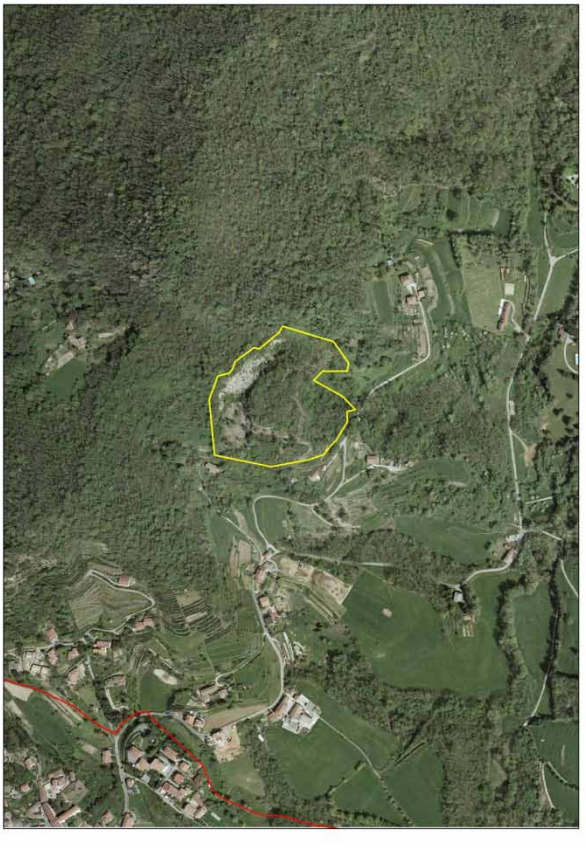

Area degradata n.6	
Zona:	**Ingresso delle miniere della Cappona**
Comune:	Montevecchia, Missaglia
Zona ZSC:	SI'
	Parco Naturale

Descrizione	Si tratta di una vasta area interessata nella prima metà del secolo scorso da attività estrattive di marna cementizia; la zona, caratterizzata da un generale degrado ambientale, è quindi interessata dalla presenza di un vasto sistema di gallerie, in parte collassate (Cappona) e in parte invase dall'acqua. L'attività mineraria in località Cappona è cessata alla fine degli anni '50. Ancora visibili sono un fronte di scavo e gli ingressi alle miniere. L'area circostante gli ingressi delle miniere è occupata da una vegetazione di carattere forestale in cui sono presenti formazioni riconducibili ad habitat di interesse comunitario. In prossimità delle aperture che conducono al sistema di gallerie sono presenti i fabbricati di servizio all'attività mineraria, in condizioni d precarietà strutturale. L'immediato intorno presenta condizioni di forte propensione al dissesto, per l'instabilità dei fronti creati dalla pregressa attività di escavazione a cielo aperto. L'area è accessibile solo per via pedonale dalla strada sul crinale di Montevecchia o dalla frazione Albareda di Missaglia. Le aperture per l'accesso alle miniere rappresentano una specificità ambientale per questo territorio, in quanto assimilabili a grotte, e quindi utilizzate dalla fauna con esigenze specifiche, in particolare Chirotteri. Recentemente si sono verificati importanti crolli e smottamenti nella zona degli ingressi alle miniere.
Fattori significativi	La scarsa accessibilità, la presenza di habitat forestali di interesse comunitario, l' assenza di disturbo, la presenza di colonie di Chirotteri, o la potenzialità nei confronti di tale specie definiscono un quadro di forte interesse naturalistico. L'instabilità dei fronti e le aperture delle gallerie definiscono un quadro di discreta pericolosità.
Obiettivi	• Ricostituzione di condizioni di sicurezza e stabilità; • ricostituzione dell'ambiente forestale anche attraverso la rimozione delle strutture e manufatti reliquati dell'attività di cavazione; • conservazione dei caratteri di naturalità dell'area; • tutela delle colonie di Chirotteri; • contenimento pressione antropica; • monitoraggio delle condizioni di stabilità.

CTR - scala 1:10000

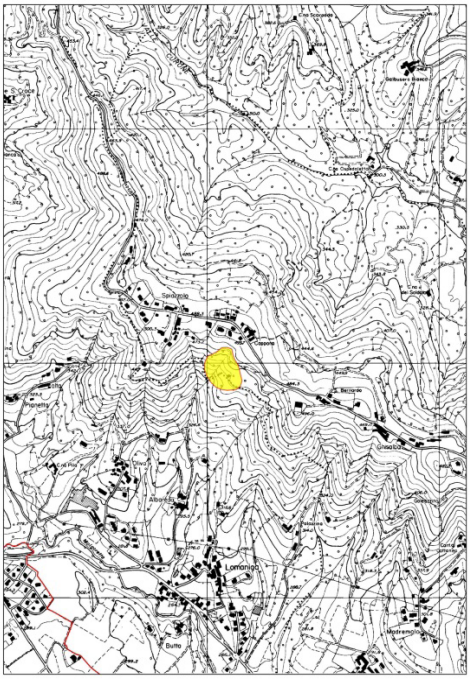

Ortofoto - scala 1:5000

Scheda edificio 2 – Zona di tutela forestale ed ambientale n.7

Località: **Comune:** **Zona ZSC:**	**Cascina Ospedaletto** Rovagnate SI'
	Parco Naturale

Descrizione	La cascina, abitata fino ai primi anni '80, si presenta oggi in condizioni di grave degrado delle strutture. Parte delle coperture sono crollate, le rimanenti porzioni sono fatiscenti. Si osserva la crescita di vegetazione arborea ed arbustiva all'interno della struttura, che potrebbe quindi essa stessa essere compresa all'interno del bosco. Non vi è mai stato praticato alcun intervento di manutenzione. L'immediato intorno dell'edificio è stato perimetrato, circa 10 anni fa, con rete di cantiere, oggi ormai rimossa. I terreni funzionalmente connessi al fabbricato, dopo oltre 20 anni di abbandono, sono stati colonizzati dal bosco, anche con formazione di assetti tipologici di discreto interesse naturalistico.
Fattori significativi	L'immediato intorno della cascina. È inserito in un'area qualificata "bosco", ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008. Nelle immediate adiacenze sono presenti habitat di interesse comunitario (boschi umidi). L'edificio è collocato all'imbocco della parte più interna della valle del Curone, in corrispondenza dell'inizio di alcuni sentieri e della pista forestale che serve il territorio boscato, che difficilmente potrebbe essere spostata considerando le peculiarità del sito. E' forte la percezione dell'area quale punto nevralgico del parco sia per quanto concerne la fruizione che la naturalità del territorio, soprattutto per effetto dell'assenza di edificato nell'intorno. E' inoltre assente qualsiasi opera di urbanizzazione.
Attenzioni per la sostenibilità degli interventi	Devono essere contenuti i fenomeni di disturbo: • inquinamento luminoso; • rumore; • modifica della percezione del comparto. Non deve essere compromesso il sistema degli accessi alla valle per la fruizione e l'uso silvo-pastorale Deve essere limitata, complessivamente, l'alterazione del territorio e dell'assetto del suolo.
Obiettivi	• Recupero della memoria del territorio e della cascina, fortemente legata al suo intorno • Rispetto per la naturalità dei luoghi e contenimento delle alterazioni • Conservazione della transitabilità dell'area, essenziale per la fruizione della valle e l'uso silvo-pastorale

Allegato F

ELENCO MEMORIE DEL TERRITORIO – MANUFATTI ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO RURALE

Riferimento all'identificativo in tavola 2

ID	ELEMENTO	ID	ELEMENTO
1	Fontanino	56	Opere idrauliche
2	Lavatoio - fontanino	57	Cippo chilometrico
3	Gruppo di cipressi	58	Edicola votiva
4	Filare in pioppi	59	Cippo chilometrico
5	Gelso	60	Chiesetta
6	Roccolo	61	Filare misto
7	Lavatoio	62	Fontana lavatoio
8	Sistema di opere idrauliche	63	Filari di ripa
9	Briglia	64	Cippo chilometrico
10	Briglia	65	Muratura in pietra
11	Croce commemorativa	66	Casotto
12	Edicola votiva	67	Filare in salice di ripa
13	Fontana del Novellee	68	Gelsi
14	Ghiacciaia	69	Edicola votiva
15	Cappelletta di Crippa	70	Edicola votiva
16	Fontanile San Carlo	71	Sentiero in pietra tra Casarigo e Galeazzino
17	Fontanile	72	Ponticello in pietra
18	Doppio filare di tigli	73	Cippo chilometrico
19	Area fruitiva adibita a giardino	74	Cappella votiva
20	Lavatoio - fontana	75	Canali Stretta
21	Ponte in pietra	76	Cippo chilometrico
22	Fonte	77	Cippo chilometrico
23	Lavatoio	78	Stele morti peste
24	Roccolo di Crippa	79	Fonte con Lavatoio
25	Sorgente con lavatoio	80	Cascate con giochi d'acqua
26	Lavatoio	81	Sorgente
27	Lavatoio fontanile	82	Presa acquedotto 1895
28	Lavatorio con fontanella	83	Edicola votiva
29	Manufatti in pietra molera	84	Cippo chilometrico
30	Siepe di Salici	85	Sorgente detta Cop
31	Edicola votiva	86	Cippo chilometrico
32	Cappella votiva	87	Sorgente
33	Lavatoio	88	Cippo chilometrico
34	Pozzo	89	Cippo chilometrico
35	Pozzo	90	Edicola votiva
36	Sentiero lastricato in pietra	91	Sorgente
37	Sentiero in pietra	92	Cippo chilometrico
38	Lavatoio fornace	93	Cippo chilometrico
39	Sentiero con fondo lastricato in pietra	94	Roccolo
40	Sorgente	95	Stele morti peste
41	Fontanino con manufatto in pietra	96	Cappella votiva
42	Sorgente con annesso lavatoio in pietra	97	Cippo chilometrico
43	Lavatoio	98	Edicola votiva
44	Croce peste	99	Cippo chilometrico
45	Fontana Squallera	100	Pozzo
46	Sorgente con annesso lavatoio e filare di salici	101	Sorgente
47	Immagine votiva "San Giobbe"	102	Ponte in legno
48	Fontanile	103	San Giobbe Valfredda
49	Fontanile	104	Maddonina Regondino
50	Roccolo	105	Madonnina Regondino II
51	Lavatoio	106	Basi circolari arenaria
52	Comprensorio opere idrauliche	107	Madonnina Bernaga inf.
53	Fontana	108	Madonnina Ospedaletto
54	Captazione idrica Naves del Butt	109	Cippo chilometrico
55	Bosco ceduo su terrazzamento erboso	110	Madonna del Carmelo

ID	ELEMENTO
111	Cippo chilometrico
112	Selva castanile
113	Castagno
114	Cippo chilometrico
115	Pozzo
116	Muretti in pietra
117	Cippo chilometrico
118	Cippo chilometrico
119	Cipressi e cippi
120	Sorgente Fontane fredde
121	Sorgente Badiona
122	Cabina solll.Badiona
123	Serbatoio La Riunione
124	Sorgente Ghisalba
125	Sorgente Maggio
126	Sorgente Coppe
127	Sorgente Deserto
128	Crocione
129	Area risorgive
130	Roccolo
131	Fonte lavatoio Casarigo